



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato

Ufficio federale dello stato civile UFSC

Direttiva UFSC

n. 10.20.02.01 del 1° febbraio 2020 (Stato: 30 maggio 2022)

Compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero

Visti gli art. 5 cpv. 3 e 84 cpv. 3 lett. a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), l'Ufficio federale dello stato civile emana la seguente direttiva

Indice

1	Osservazioni generali	7
2	Regole procedurali e di trasmissione generali per le rappresentanze	8
2.1	Introduzione	8
2.2	Regole procedurali generali	9
2.2.1	Principio	9
2.2.2	Ricusazione	10
2.2.3	Competenza	10
2.2.4	Identità	11
2.2.5	Esercizio dei diritti civili	11
2.2.6	Ricorso a un mediatore linguistico	12
2.2.7	Segreto d'ufficio e protezione dei dati	13
2.3	Regole generali per la trasmissione e l'ordinazione di documenti nel settore dello stato civile	13
2.3.1	Principi di trasmissione	13
2.3.2	Uso dei moduli	15
2.3.3	Indicazione della data	15
2.3.4	Indicazione di luoghi, Stati e cittadinanza	15
2.3.5	Caratteri e ortografia dei dati sullo stato civile stranieri	16
2.3.6	Dati e indicazioni, allegati, firme ecc. sconosciuti o mancanti	16
3	Regole generali riguardanti gli emolumenti e i disborsi	17
4	Ricezione, traduzione, autenticazione e trasmissione di decisioni e atti esteri sullo stato civile (trasmissione di documenti)	18
4.1	Ricezione di fatti, dichiarazioni e decisioni relativi allo stato civile	18
4.1.1	Obbligo di notificazione	18
4.1.2	Competenza della rappresentanza	20
4.1.3	Ricezione dei documenti	20
4.1.4	Segnalazione da parte delle autorità svizzere dello stato civile	20
4.2	Traduzione di decisioni e documenti esteri sullo stato civile	21
4.2.1	Modalità della traduzione	21
4.2.2	Partecipazione di un interprete o un traduttore	22
4.3	Autenticazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile	22
4.3.1	Osservazioni generali	22
4.3.2	Autenticazione mediante postilla da parte dell'autorità straniera	23
4.3.2.1	Principio e campo d'applicazione della postilla	23
4.3.2.2	Ottenimento e uso della postilla	24
4.3.2.3	Rinuncia alla postilla	25
4.3.3	Esenzione da formalità di autenticazione o altre semplificazioni	25
4.3.4	Autenticazione consolare da parte della rappresentanza	26

4.3.4.1	Verifica dei timbri e delle firme _____	26
4.3.4.2	Autenticazione _____	26
4.3.4.3	Rifiuto dell'autenticazione _____	27
4.3.5	Modo di procedere in caso di dubbi in merito all'autenticità del documento e/o al suo contenuto _____	27
4.3.6	Apprezzamento delle competenti autorità svizzere dello stato civile _____	28
4.4	Trasmissione di decisioni e documenti esteri sullo stato civile _____	28
4.4.1	Principio _____	28
4.4.2	Autorità competenti _____	29
4.4.3	Altre indicazioni _____	30
4.4.4	Allegati _____	31
4.4.5	Rubriche speciali di alcuni moduli di trasmissione 801 _____	32
4.4.5.1	Trasmissione di un atto di nascita con le indicazioni in merito al sorgere della filiazione _____	32
4.4.5.2	Trasmissione di un atto di divorzio o di un atto di scioglimento dell'unione domestica registrata senza attestazione di forza di cosa giudicata _____	33
4.4.5.3	Trasmissione di un atto di adozione _____	34
4.4.6	Trasmissione di copie autenticate _____	34
4.5	Documenti elettronici nonché autenticazioni e postille elettroniche _____	34
4.6	Conferma d'iscrizione _____	35
5	Ricezione e trasmissione di domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera nonché trasmissione di certificati di capacità al matrimonio svizzeri per la celebrazione del matrimonio all'estero _____	36
5.1	Condizioni e panoramica della procedura _____	36
5.2	Il matrimonio è previsto in Svizzera _____	37
5.3	Il matrimonio è previsto all'estero _____	38
5.3.1	Diritto applicabile e obbligo di notifica _____	38
5.3.2	Richiesta di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio _____	38
5.4	Preparazione della ricezione della dichiarazione relativa ai requisiti per il matrimonio _____	38
5.4.1	Modulo di domanda _____	38
5.4.2	Documenti da allegare _____	39
5.4.3	Comprensione linguistica _____	40
5.4.4	Esenzione dalla comparizione personale _____	41
5.5	Ricezione della dichiarazione relativa ai requisiti del matrimonio _____	41
5.5.1	Requisiti generali _____	41
5.5.2	Requisiti formali _____	41
5.5.3	Obbligo di dire la verità e avvertimento circa le conseguenze penali _____	42
5.5.4	Dichiarazione della fidanzata e/o del fidanzato _____	42
5.5.5	Firma e autenticazione _____	42

5.5.6	Informazione dei fidanzati _____	43
5.6	Ricezione di dichiarazioni concernenti il cognome nel quadro della procedura di matrimonio _____	43
5.6.1	Dichiarazione concernente il cognome in caso di matrimonio in Svizzera _____	43
5.6.2	Dichiarazione concernente il cognome in caso di matrimonio all'estero _____	44
5.6.3	Firma e autenticazione _____	44
5.7	Trasmissione dei documenti alle competenti autorità dello stato civile in Svizzera _____	44
5.7.1	Trasmissione dei documenti in caso di matrimonio in Svizzera _____	44
5.7.2	Trasmissione dei documenti in caso di matrimonio all'estero _____	45
5.8	Esame della domanda e conclusione della procedura da parte del competente ufficio dello stato civile in Svizzera _____	46
5.8.1	Conclusione della procedura in caso di matrimonio in Svizzera _____	46
5.8.2	Conclusione della procedura in caso di matrimonio all'estero _____	47
5.9	Emolumenti _____	48
6	Ricezione e trasmissione di domande e dichiarazioni per la costituzione di un'unione domestica registrata in Svizzera _____	48
6.1	Condizioni e panoramica della procedura _____	48
6.2	La costituzione dell'unione domestica registrata è prevista in Svizzera _____	49
6.3	La costituzione dell'unione domestica registrata è prevista all'estero _____	50
6.4	Preparazione della ricezione della dichiarazione relativa ai requisiti per la registrazione dell'unione domestica _____	50
6.4.1	Modulo di domanda _____	50
6.4.2	Documenti da allegare _____	50
6.4.3	Comprensione linguistica _____	51
6.4.4	Esenzione dalla comparizione personale _____	52
6.5	Ricezione della dichiarazione relativa ai requisiti per la registrazione dell'unione domestica _____	52
6.5.1	Requisiti generali _____	52
6.5.2	Requisiti formali _____	53
6.5.3	Obbligo di dire la verità e avvertimento circa le conseguenze penali _____	53
6.5.4	Dichiarazioni dei partner _____	53
6.5.5	Firma e autenticazione _____	53
6.5.6	Informazione dei partner _____	54
6.6	Ricezione di dichiarazioni concernenti il cognome nel quadro della procedura di costituzione dell'unione domestica registrata _____	54
6.6.1	Dichiarazione concernente il cognome in caso di costituzione dell'unione domestica registrata in Svizzera _____	54
6.6.2	Dichiarazione concernente il cognome in caso di costituzione dell'unione domestica registrata all'estero _____	55
6.6.3	Firma e autenticazione _____	55

6.7	Trasmissione dei documenti alle competenti autorità dello stato civile in Svizzera _____	55
6.8	Esame della domanda e conclusione della procedura da parte del competente ufficio dello stato civile in Svizzera _____	56
6.9	Emolumenti _____	57
7	Ricezione e trasmissione di dichiarazioni concernenti il cognome al di fuori di una procedura preparatoria o preliminare _____	57
7.1	Ammissibilità di una dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero _____	57
7.2	Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC (Art. 14a ZStV) _____	58
7.3	Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata (art. 13 e 13a OSC) _____	59
7.4	Dichiarazione concernente il cognome del primo figlio comune di genitori uniti in matrimonio (art. 37 OSC) _____	59
7.5	Dichiarazione concernente il cognome del primo figlio comune di genitori non uniti in matrimonio (art. 37a OSC) _____	61
	7.5.1 Nessuna autorità parentale congiunta _____	61
	7.5.2 Autorità parentale congiunta _____	61
7.6	Consenso del figlio al cambiamento del cognome in caso di matrimonio dei genitori successivo al suo dodicesimo anno di età _____	62
7.7	Procedura _____	63
	7.7.1 Requisiti generali _____	63
	7.7.2 Autenticazione delle firme _____	63
	7.7.3 Trasmissione _____	63
	7.7.4 Ufficio dello stato civile competente in Svizzera _____	63
7.8	Emolumenti _____	63
8	Ricezione e trasmissione di dichiarazioni concernenti la paternità – riconoscimento del figlio per il tramite della rappresentanza _____	64
8.1	Condizioni e panoramica della procedura _____	64
8.2	Preparazione della ricezione della dichiarazione di riconoscimento _____	65
	8.2.1 Competenza e consenso della competente autorità dello stato civile in Svizzera _____	65
	8.2.2 Documenti e indicazioni da allegare _____	66
	8.2.3 Comprensione linguistica _____	67
8.3	Ricezione della dichiarazione concernente il riconoscimento del figlio _____	68
	8.3.1 Condizioni generali _____	68
	8.3.2 Condizioni formali _____	68
	8.3.3 Informazione sulle conseguenze civili e penali del riconoscimento del figlio _____	69
	8.3.4 Dichiarazione dell'autore del riconoscimento e firma del modulo _____	69
	8.3.5 Autenticazione della firma _____	69

8.4	Trasmissione della documentazione al competente ufficio dello stato civile in Svizzera	69
8.5	Conclusione della procedura	69
8.6	Prova del riconoscimento e della paternità	70
8.7	Emolumenti	70
9	Acquisizione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile	71
9.1.1	Osservazioni generali	71
9.1.2	Obbligo di rilasciare documenti in virtù del diritto internazionale	71
9.1.3	Ritardo o impossibilità di acquisire i documenti	72
10	Verifica dell'autenticità (contenuto) di documenti esteri	72
10.1	Osservazioni generali	72
10.2	Verifica su incarico delle autorità svizzere dello stato civile	73
10.2.1	Mandato della rappresentanza a un servizio di fiducia	75
10.2.2	Trasmissione del risultato e utilizzazione da parte delle autorità dello stato civile	76
10.3	Esame approfondito volontario di un documento estero	76
11	Acquisizione e trasmissione di informazioni sul diritto estero (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC)	77
12	Ordinazione da parte della rappresentanza di documenti dello stato civile presso le autorità dello stato civile in Svizzera	77
12.1	Principio	77
12.2	Modalità di ordinazione	78
12.3	Documenti dello stato civile dei registri gestiti fino al 2005 dalla rappresentanza	79
13	Verifica di singoli dati dello stato civile nell'ambito dell'adempimento di compiti amministrativi della rappresentanza	80
14	Entrata in vigore e abrogazione di altre direttive	81

1 Osservazioni generali

La presente direttiva (DIR) illustra i compiti essenziali delle rappresentanze svizzere all'estero (qui appresso: *rappresentanze*) nel settore dello stato civile, in particolare quelli di cui all'articolo 5 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)¹, nonché le pertinenti regole procedurali.

Le rappresentanze svizzere all'estero svolgono soprattutto i seguenti compiti nel settore dello stato civile:

- informano e forniscono consulenza agli interessati;
- ricevono, traducono, autenticano e trasmettono decisioni e atti di stato civile esteri (trasmissione di documenti; cfr. n. 4);
- ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera e trasmettono certificati di capacità al matrimonio svizzeri in vista della celebrazione del matrimonio all'estero (compresa l'audizione dei fidanzati su istruzione delle autorità svizzere dello stato civile, cfr. n. 5);
- ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la costituzione di un'unione domestica registrata in Svizzera (compresa l'audizione dei partner su istruzione delle autorità svizzere dello stato civile, cfr. n. 6);
- ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero al di fuori di una procedura preparatoria del matrimonio o di una procedura preliminare per la registrazione dell'unione domestica registrata (cfr. n. 7);
- ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti la paternità, se il riconoscimento del figlio non può essere documentato all'estero (riconoscimento del figlio per il tramite della rappresentanza; cfr. n. 8);
- ordinano documenti dello stato civile presso le autorità svizzere dello stato civile (n. 12);
- forniscono sostegno nell'ottenimento di decisioni e atti di stato civile esteri (cfr. n. 9);
- sbrigano incarichi delle autorità svizzere dello stato civile (p. es. audizione dei fidanzati o dei partner, verifica dell'autenticità ecc.);
- verificano l'autenticità del contenuto di documenti esteri (cfr. n. 10);
- ottengono e trasmettono informazioni sul diritto estero (cfr. n. 11);
- comunicano i fatti indicanti una celebrazione del matrimonio o una costituzione dell'unione domestica abusive (cfr. DIR UFSC n. 10.07.12.01 «Matrimoni e unioni domestiche abusivi»).

Gli emolumenti per le attività inerenti allo stato civile e le spese a esse connesso vanno fatturate conformemente all'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)².

¹ Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).

² Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110).

A complemento della presente direttiva, si applicano in particolare le direttive seguenti dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC):

- «Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati» del 1° luglio 2013 (DIR n. 10.13.07.01);
- «Matrimoni e unioni domestiche registrate di cittadini stranieri: prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione» del 1° gennaio 2011 (DIR n. 10.11.01.02);
- «Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri» del 5 dicembre 2007 (DIR n. 10.07.12.01).
- «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero» (Circolare n. 20.08.01.01);

Ulteriori informazioni sono reperibili nei seguenti documenti:

- «Compendio degli emolumenti in materia di stato civile per le rappresentanze svizzere all'estero»;
- «Anleitung für die Schweizer Vertretung im Ausland betreffend Entgegennahme der Erklärungen im Zusammenhang mit dem neuen Namensrecht» (disponibile soltanto in tedesco);
- «Anleitungen für die Übermittlungsformulare im Zivilstandsbereich» (disponibile soltanto in tedesco);
- «Tabelle du nom nouveau droit» (non disponibile in italiano);
- vari promemoria nei suddetti ambiti.

La documentazione è reperibile sul sito Internet dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e nell'area protetta per le rappresentanze estere (www.eazw.admin.ch).

2 Regole procedurali e di trasmissione generali per le rappresentanze

2.1 Introduzione

La rappresentanza svolge compiti nel settore dello stato civile in virtù di una delega di competenza legale oppure a sostegno e su incarico delle autorità svizzere dello stato civile (uffici dello stato civile, autorità cantonali di vigilanza nel settore dello stato civile, UFSC). La direzione della procedura e le decisioni, come pure la documentazione nel registro dello stato civile competono esclusivamente alle autorità svizzere dello stato civile.

La rappresentanza non fornisce informazioni vincolanti in merito all'applicazione e agli effetti del diritto in Svizzera, bensì rinvia alle competenti autorità svizzere dello stato civile.

Per contro, laddove le premesse legali sono soddisfatte, la rappresentanza può accettare in modo giuridicamente vincolante diverse dichiarazioni della persona dichiarante. La successiva trasmissione alla competente autorità svizzera dello stato civile va eseguita secondo regole uniformi.

Se in un caso concreto ha dubbi sul modo di procedere, la rappresentanza ne informa la competente autorità svizzera dello stato civile e chiede istruzioni. Queste ultime sono vincolanti per la rappresentanza.

2.2 Regole procedurali generali

2.2.1 Principio

Le rappresentanze applicano i principi procedurali generali risultanti dalla Costituzione federale (Cost.)³. Ne fanno parte in particolare la legalità, la proporzionalità e il diritto di essere sentiti. Occorre inoltre rispettare il diritto internazionale, soprattutto le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e su quelle consolari⁴.

Oltre alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA)⁵, alla procedura nell'ambito dello stato civile si applicano in particolare le disposizioni dell'OSC e dell'OESC nonché le direttive e istruzioni dell'UFSC (cfr. n. 1).

Nel lavoro quotidiano va tenuto conto soprattutto delle regole procedurali illustrate qui appresso. Tali regole si applicano a tutte le attività di stato civile delle rappresentanze e non vengono pertanto più menzionate per ogni singola attività. Al numero 5, ad esempio, la presente direttiva illustra in modo dettagliato soltanto lo svolgimento specifico della procedura di preparazione al matrimonio, senza rispiegare gli obblighi di ricasazione o la verifica dell'identità di cui al numero 2.2.

I collaboratori delle rappresentanze badano a non intaccare le competenze delle autorità svizzere e non forniscono ad esempio a privati informazioni vincolanti sull'applicazione del diritto (p. es. principio del riconoscimento e degli effetti di un'adozione pronunciata all'estero, ammissibilità di un documento come prova dello stato civile di una persona straniera che intende sposarsi in Svizzera, ecc.) qualora l'autorità competente non abbia ancora preso una decisione.

Se vi sono dubbi in merito al trattamento di un caso, i collaboratori della rappresentanza informano le autorità svizzere dello stato civile chiedendo il parere del competente ufficio dello stato civile (USC) o della competente autorità di vigilanza (AV). Se il caso coinvolge più di un'autorità dello stato civile (USC, AV), l'UFSC può svolgere compiti di coordinamento e mediazione.

Le pertinenti istruzioni delle autorità svizzere sono vincolanti per le rappresentanze nella loro funzione di fornitori di servizi delle autorità svizzere dello stato civile.

³ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

⁴ Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (RS 0.191.02).

⁵ Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

2.2.2 Ricusazione

I collaboratori della rappresentanza devono ricusarsi se le operazioni⁶:

- li concernono personalmente;
- concernono il loro coniuge, il loro partner registrato o una persona con cui convivono di fatto;
- concernono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado⁷;
- concernono una persona che hanno rappresentato o assistito nel quadro di un mandato legale o privato;
- se, per altri motivi, non possono fornire tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia.

Queste regole si applicano anche agli ausiliari dei collaboratori, in particolare ai mediatori linguistici (interpreti e traduttori) nonché agli avvocati di fiducia che partecipano al trattamento di un incarto.

2.2.3 Competenza

La rappresentanza esamina se è data la sua competenza⁸.

La competenza risulta di regola dalla ripartizione delle circoscrizioni consolari definite dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

D'intesa con l'UFCS, il servizio consolare del DFAE può prevedere, a seconda della situazione concreta in un Paese, eccezioni dalla competenza ordinaria di una rappresentanza (circoscrizione consolare). In un determinato Stato può ad esempio autorizzare anche altre o tutte le rappresentanze ad accettare e trasmettere in Svizzera documenti dello stato civile da tutto il territorio statale⁹. Ciò è opportuno nei Paesi in cui non sono note falsificazioni di atti e i documenti presentati sono spesso stati rilasciati da circoscrizioni consolari diverse. Se è necessaria un'autenticazione consolare, i pertinenti modelli di timbro e firma dell'autorità di rilascio estera

⁶ Art. 89 cpv. 3 OSC. Se non è possibile sostituire il collaboratore in questione (p. es. piccola rappresentanza con un solo collaboratore), quest'ultimo deve eseguire il compito e illustrare le circostanze precise alla competente autorità dello stato civile. Compete poi a tale autorità decidere se accettare o meno i lavori svolti.

⁷ Il grado di parentela è definito dal numero di generazioni (p. es. i fratelli dei genitori di una persona sono suoi parenti di terzo grado).

⁸ Art. 3 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (OSEst; RS 195.11); art. 16 cpv. 1 lett. a OSC.

⁹ Esempi: a seconda dello Stato federale, negli USA il rilascio di documenti dello stato civile è disciplinato a livello di Stato, County o City. Non è pertanto garantito che le rappresentanze dispongano di modelli di firma attuali delle pertinenti autorità. Oltre alla firma dell'autorità di rilascio, i documenti dello stato civile rilasciati contengono elementi di sicurezza che possono essere verificati dalla rappresentanza. In tale contesto si può addirittura rinunciare ad appostare una postilla (cfr. n. 4.3.2.3). In caso di dubbi le autorità di rilascio forniscono sostegno nelle ricerche oppure si possono chiedere in ogni momento nuovi documenti. È pertanto opportuno prevedere la competenza della rappresentanza a prescindere dal luogo di rilascio del documento. In Spagna tutte le rappresentanze dispongono delle pertinenti conoscenze in merito alla verifica dell'autenticità di documenti spagnoli, cosicché, ad esempio, un documento di stato civile non allestito su un modulo CIEC può essere trasmesso in Svizzera anche senza la postilla di una rappresentanza al di fuori del distretto consolare dell'autorità di stato civile spagnola rilasciante.

devono essere accessibili alla rappresentanza autorizzata affinché possa adempiere gli obblighi di verifica. Spetta al DFAE e alle rappresentanze creare i presupposti necessari per la verifica dei documenti.

La rappresentanza esamina se è data la sua competenza per materia¹⁰.

Controlla se si tratta di un compito nel settore dello stato civile, in particolare secondo l'articolo 5 OSC, e se si tratta di cittadini svizzeri o di cittadini stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri. Nei casi in cui sono coinvolti esclusivamente cittadini stranieri, questi ultimi devono provare che hanno documentato o documenteranno un fatto di stato civile in Svizzera (p. es. matrimonio).

Oltre ai compiti e ai servizi disciplinati dalla presente direttiva, i collaboratori delle rappresentanze non assolvono alcun altro compito di stato civile.

2.2.4 Identità

La rappresentanza esamina se è comprovata l'identità della persona che allo sportello intende presentare una dichiarazione da trasmettere in Svizzera¹¹. Quando si accetta una dichiarazione non deve esservi alcun dubbio circa l'identità del dichiarante. Di regola quest'ultimo comprova la sua identità per mezzo del passaporto o della carta d'identità. Se non è in grado di farlo o se permangono dubbi circa l'identità, la rappresentanza si rivolge alla competente autorità svizzera dello stato civile.

Quando invece la rappresentanza riceve e trasmette documenti, l'esame dell'identità è opportuno soltanto se la persona in questione consegna i propri documenti di persona. Se i documenti esteri da trasmettere in Svizzera sono consegnati alla rappresentanza o per posta da terzi (p. es. familiari), l'esame non è necessario.

2.2.5 Esercizio dei diritti civili

Solo chi gode dell'esercizio dei diritti civili può acquistare diritti e contrarre obblighi con i propri atti. Questo vale anche per il settore dello stato civile¹². La rappresentanza deve verificare d'ufficio la capacità civile.

L'esercizio dei diritti civili presuppone che la persona sia maggiorenne (almeno 18 anni) e capace di discernimento e che non sia sottoposta a curatela. Se risiede all'estero, l'esercizio dei diritti civili è retto dal diritto dello Stato di residenza¹³. Vanno pertanto prese in considerazione le pertinenti disposizioni del diritto estero, che possono divergere da quelle del diritto svizzero. Se si tratta di cittadini svizzeri di passaggio (turismo, viaggio d'affari) l'esercizio dei diritti civili è valutato in base al diritto svizzero.

L'età di una persona risulta dai documenti (passaporto, carta d'identità). Un atto giuridico di una persona minorenni deve avere il consenso del suo rappresentante legale (p. es. per il riconoscimento di un figlio) oppure quest'ultimo deve agire direttamente in sua vece (p. es. trasmissione dell'atto di nascita), sempreché la legge non preveda altrimenti (p. es. consenso alla modifica del cognome). Se il rapporto di rappresentanza non è evidente (lo è p. es. nel

¹⁰ Art. 3 OSEst; RS 195.11; art. 16 cpv. 1 lett. a OSC.

¹¹ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC, prima parte del periodo.

¹² Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC, secondo periodo.

¹³ Art. 35 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291).

caso dei genitori che agiscono in vece di un neonato), il rappresentante legale deve provare la sua facoltà di rappresentanza.

Per quanto riguarda l'esame della capacità di discernimento, i collaboratori della rappresentanza devono tenere conto, a prescindere dal diritto applicabile, del fatto che nella prassi giuridica quotidiana la capacità di discernimento di una persona adulta va presunta ed è definita dal diritto svizzero¹⁴. Solo se sussistono dubbi evidenti e seri in merito alla capacità di una persona di agire in modo ragionevole (stupefacenti, alcol, grave disabilità mentale), la rappresentanza deve rifiutarsi di accettare le dichiarazioni.

In caso di dubbi evidenti la persona in questione può essere obbligata, su ordine delle autorità svizzere dello stato civile e della rappresentanza, a collaborare all'accertamento della sua capacità di discernimento¹⁵. Se la persona in questione è capace di discernimento ma non gode dell'esercizio dei diritti civili (ossia è maggiorenne, ma sottoposta a curatela generale e ha quindi un rappresentante legale), il rappresentante legale deve provare la sua facoltà di rappresentanza¹⁶.

Va osservato che anche una persona minorenni può essere capace di discernimento e in certi casi presentare autonomamente dichiarazioni giuridicamente vincolanti. La rappresentanza deve ad esempio accettare direttamente dal figlio che ha compiuto 12 anni la dichiarazione di acconsentire al cambiamento del suo cognome¹⁷.

2.2.6 Ricorso a un mediatore linguistico

Se una rappresentanza non annovera un collaboratore che disponga delle conoscenze linguistiche necessarie per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 5 OSC, occorre fare ricorso a un interprete per lo scambio orale e a un traduttore per lo scambio scritto. L'interprete o il traduttore deve provare la sua identità e disporre delle qualifiche necessarie per il sostegno previsto (p. es. diploma linguistico ecc.). La rappresentanza garantisce che non sussistano motivi di riconsunzione (n. 2.2.2).

Se è impiegato un interprete (orale) o un traduttore (scritto) che non fa parte del personale della rappresentanza, quest'ultimo deve essere informato sui pertinenti obblighi (obbligo di riconsunzione e di dire la verità). A tal fine deve compilare e firmare, in presenza del collaboratore della rappresentanza, il modulo «Partecipazione dell'interprete o del traduttore o della traduttrice». La persona che ha provveduto a fornire loro le informazioni giuridiche, lo conferma firmando e indicando il suo nome e la sua funzione. Il modulo va allegato al dossier trasmesso.

Le spese connesse all'interpretariato e alla traduzione sono a carico della persona che ha cagionato la prestazione¹⁸. La traduzione nella lingua dei segni è a carico dell'ufficio dello stato civile competente¹⁹.

¹⁴ La capacità di discernimento è un requisito minimo dell'ordine pubblico; in quanto tale essa è definita secondo l'art. 16 del Codice civile svizzero (CC; RS 210).

¹⁵ Obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 16 cpv. 5 OSC, p. es. presentazione di un certificato medico sul suo stato di salute mentale e quindi sulla sua capacità di discernimento.

¹⁶ P. es. rappresentante legale o curatore nominato dall'autorità che deve approvare un negozio giuridico.

¹⁷ Art. 270b CC.

¹⁸ Art. 7 cpv. 1 lett. c OESC.

¹⁹ Art. 7 cpv. 3 OESC. Se le spese sono elevate, occorre dapprima informarne l'ufficio dello stato civile competente.

2.2.7 Segreto d'ufficio e protezione dei dati

Le informazioni ottenute dai collaboratori della rappresentanza e dai loro ausiliari nell'adempimento dei loro compiti nel settore dello stato civile sottostanno all'obbligo del segreto. L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio permane anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio²⁰. Al diritto d'informazione o di accesso agli atti si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati del CC e dell'OSC²¹ e non quelle della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)²².

La rappresentanza svizzera non è pertanto autorizzata, ad esempio, a trasmettere a terzi decisioni e documenti esteri inerenti allo stato civile (art. 32 LDIP) che ha ricevuto nell'ambito dei suoi compiti di trasmissione. Le copie di tali documenti messe agli atti sottostanno alle disposizioni in materia di protezione degli atti previste per i documenti originali.

Se una persona fa valere il diritto di consultare gli atti, occorre verificare se si tratta di documenti che sottostanno alle disposizioni sulla protezione dei dati nell'ambito dello stato civile o di documenti interni confidenziali (nessun diritto di consultazione). In caso di domande e incertezze va consultato direttamente l'UFSC.

Se, d'intesa con l'UFSC, sussiste un diritto alla consultazione da parte di una persona interessata, le indicazioni relative a terzi o le generalità dell'avvocato di fiducia che ha effettuato la verifica dell'autenticità devono essere obbligatoriamente oscurate negli atti in questione.

2.3 Regole generali per la trasmissione e l'ordinazione di documenti nel settore dello stato civile

2.3.1 Principi di trasmissione

Tutti i processi che implicano l'invio di documenti originali con dati personali e/o che devono essere conteggiati per il tramite del settore Infostar dell'Ufficio federale di giustizia (SIS/UFG) vanno svolti attraverso la via di servizio prescritta.

La trasmissione dall'estero alla Svizzera (e viceversa) è effettuata sempre per mezzo del Corriere DFAE all'UFG/SIS. In Svizzera, l'UFG/SIS invia l'incarto direttamente per posta all'AV competente, senza registrarlo e senza esaminare concretamente i documenti. Dopo aver svolto eventuali compiti connessi all'incarto (p. es. emanazione di una decisione d'iscrizione), l'AV lo trasmette all'interno del Cantone all'USC competente.

I documenti che contengono decisioni e atti esteri vanno in linea di massima trasmessi sempre in copia originale (eccezioni cfr. n. 4.4.6).

La rappresentanza è tenuta a usare moduli aggiornati²³ di trasmissione nel settore dello stato civile. Ciò garantisce lo svolgimento ordinato della trasmissione. Inoltre, ciascun modulo contiene varie rubriche che sono adeguate alla singola trasmissione. Ciò permette di fornire le indicazioni e le richieste più importanti in relazione alle persone e ai servizi coinvolti, gli allegati, eventuali osservazioni, questioni connesse alla contabilità e altre specificità (p. es. conferme

²⁰ Art. 44 OSC.

²¹ Art. 43a cpv. 2 CC in combinato disposto con l'art. 81 OSC.

²² Cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

²³ Le versioni aggiornate sono reperibili nell'area protetta per le rappresentanze sul sito dell'UFSC.

d'iscrizione) in modo unitario, chiaro, efficiente e sicuro per tutti i servizi coinvolti. Sono a disposizione in particolare i seguenti moduli:

- moduli 801 per la trasmissione di decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile. A seconda del documento da trasmettere e dei compiti connessi sono a disposizione moduli di trasmissione 801 specifici (cfr. n. 4.4.1);
- moduli 802 per la trasmissione di domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio o la costituzione di un'unione domestica registrata. Per l'invio delle domande (per la preparazione al matrimonio e la procedura preliminare per la registrazione dell'unione domestica nonché per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio) e per la conclusione della procedura sono a disposizione moduli 802 specifici (cfr. n. 5.7 e 6.7 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**);
- moduli 803 per la trasmissione delle dichiarazioni concernenti il cognome e la paternità fatte nella rappresentanza svizzera nonché della conferma della pertinente iscrizione da parte delle autorità svizzere dello stato civile (cfr. n. 7.7.3 e 8.4);
- moduli 804 per la trasmissione di altre richieste delle rappresentanze svizzere alle autorità svizzere dello stato civile;
- modulo per l'ordinazione di atti dello stato civile da parte della rappresentanza svizzera (cfr. n. 12);
- modulo per il disbrigo di compiti conferiti dalle autorità svizzere dello stato civile alla rappresentanza svizzera.

Tutti i moduli di trasmissione e ordinazione vanno stampati su carta bianca per garantire condizioni di lettura e riproduzione ottimali.

La prima pagina del modulo contiene obbligatoriamente l'indicazione del mittente e del destinatario dell'invio e serve da copertina. La rappresentanza che procede all'invio inserisce la propria sede e il suo numero di riferimento. Come destinatario va inserita la sigla cantonale dell'AV competente ed eventualmente dell'USC competente (indicazioni secondo l'elenco dei circondari dello stato civile²⁴).

Le competenze vanno determinate in base alla pratica e alle persone coinvolte (luogo di attività/di domicilio/dell'avvenimento ecc.).

Per evitare confusione o l'invio a un destinatario sbagliato (p. es. alla Segreteria di Stato della migrazione invece che all'UFG/SIS), tutti i documenti destinati all'UFG/SIS devono essere raccolti in una busta separata contrassegnata con UFG/SIS.

L'invio deve essere imbustato in modo tale che i documenti appartenenti a uno stesso incarto non si separino durante il trasporto. Nel caso ideale gli allegati inviati con un modulo di trasmissione vanno uniti con la cucitrice o in altro modo (p. es. busta di plastica o di carta; i fermagli non sono idonei perché possono intricarsi con altri incarti).

Occorre evitare per quanto possibile di unire con la cucitrice i documenti originali, affinché questi restino possibilmente intatti. Se un consolato ha autenticato un documento, sul modulo di trasmissione va indicato il numero di riferimento di tale documento, affinché in caso di separazione dell'invio lo si possa identificare (cfr. n. 4.3.4.2).

²⁴ Reperibile nella rubrica «Competenze e autorità» sul sito dell'UFSC.

2.3.2 Uso dei moduli

I moduli di trasmissione, d'incarico e di ordinazione sono destinati esclusivamente a scopi amministrativi interni e non possono essere consegnati a privati. Questo vale anche per le conferme d'iscrizione o le pertinenti comunicazioni generate da Infostar che le autorità svizzere dello stato civile trasmettono alle rappresentanze per mezzo di questi moduli.

Le conferme d'iscrizione e le relative comunicazioni servono esclusivamente ad aggiornare il registro degli Svizzeri all'estero. Se desiderano informazioni in merito a un'iscrizione nel registro dello stato civile, i privati devono chiedere una decisione d'iscrizione²⁵ o un estratto del registro dello stato civile.

La base per la valutazione delle decisioni e degli atti esteri sullo stato civile da parte della competente autorità di vigilanza in vista dell'iscrizione nel registro dello stato civile²⁶ è sempre costituita dai documenti e dagli atti trasmessi o ordinati con il pertinente modulo. Le informazioni sullo stato civile indicate nel modulo di trasmissione servono innanzitutto da ausilio (aiuto alla traduzione, assegnazione dei dati dello stato civile ecc.) in vista di una documentazione da effettuare in Svizzera.

2.3.3 Indicazione della data

Nei moduli le date (p. es. data di nascita, data di una sentenza di divorzio ecc.) vanno indicate in numeri arabi nell'ordine giorno, mese e anno (p. es. 23.02.1969). Se mancano informazioni sulla data (p. es. data del passaggio in giudicato), occorre inserire nel modulo le pertinenti spiegazioni (rubrica «Besondere Angaben zum Datum der rechtlichen Auflösung der Ehe bei fehlender Rechtskraftbescheinigung / Informations spécifiques concernant la date de la dissolution légale du mariage en l'absence d'une attestation d'entrée en force»).

2.3.4 Indicazione di luoghi, Stati e cittadinanza

I luoghi, gli Stati e la cittadinanza vanno indicati come segue.

La designazione di luoghi, Stati o nazionalità può essere tradotta se corrisponde all'uso linguistico. Le indicazioni nel modulo vanno iscritte in una delle lingue ufficiali della Svizzera (p. es. Genf/Genève/Ginevra – Kairo/Le Caire/Il Cairo – Italien/Italie/Italia). È auspicabile usare la lingua dell'autorità di stato civile cui sono destinati i documenti. Le sigle degli Stati vanno indicate conformemente all'elenco delle sigle internazionali degli Stati (raccomandazione della International Organization for Standardization [ISO] Codici degli Stati 3166). Esempio: Toronto, Ontario, CDN). Non sono ammesse altre abbreviazioni, in particolare per i distretti amministrativi.

Per i luoghi svizzeri occorre indicare la sigla cantonale (p. es. Massagno TI), per i luoghi all'estero il distretto amministrativo (distretto, circondario, provincia ecc.) e lo Stato di cui fa parte. Ciò è importante soprattutto nel caso di Stati o distretti nuovi. Le indicazioni geografiche aggiuntive (sigla del Cantone, distretto, Stato ecc.) non devono essere ripetute se il luogo in questione appare più volte sul modulo di trasmissione. Sono fatti salvi i casi in cui vi è il pericolo

²⁵ Secondo l'art. 32 LDIP la decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza.

²⁶ Art. 32 LDIP.

di confusione poiché una stessa designazione è usata per più luoghi (p. es. Cressier FR e Cressier NE).

Occorre indicare tutte le cittadinanze comprovate di una persona, in particolare se, oltre alla cittadinanza svizzera, quest'ultima possiede anche la cittadinanza dello Stato di domicilio. Infatti, lo Stato di domicilio può svolgere un ruolo fondamentale per determinare il diritto applicabile²⁷. L'apolidia può essere indicata con la sigla APA (apatride).

2.3.5 Caratteri e ortografia dei dati sullo stato civile stranieri

Le indicazioni relative alle persone coinvolte vanno inserite nelle rubriche del modulo utilizzando i caratteri latini con i caratteri speciali contenuti nel sistema²⁸. Le indicazioni in caratteri diversi da quelli latini – se non vi sono documenti in caratteri latini – vanno inseriti secondo il principio della trascrizione (in inglese)²⁹. Se i caratteri lo permettono, l'ortografia va ripresa tale e quale osservando le maiuscole e le minuscole.

Vanno riprodotti anche i caratteri diacritici; questa regola è vincolante per gli accenti usati nelle lingue ufficiali svizzere (accento grave [è], accento acuto [é], circonflesso [ê], dieresi o umlaut [ü], cediglia [ç]) e si applica anche per gli accenti di altre lingue [ñ] se il sistema di elaborazione di testi lo permette. I nomi non possono essere tradotti (p. es. il nome russo «Michail» non può essere reso con «Michele»).

2.3.6 Dati e indicazioni, allegati, firme ecc. sconosciuti o mancanti

Le rubriche dei moduli per le quali non sono disponibili informazioni vanno lasciate vuote. Non è necessario inserire un segno (p. es. -/-).

Tutti gli allegati devono essere elencati nella rubrica «Allegati» e annessi all'invio dei documenti. In occasione dell'invio, è necessario assicurarsi che i documenti e i relativi allegati non possano essere separati (p. es. mettere tutti i documenti e allegati nella stessa busta chiusa).

Nel modulo 801 in determinate rubriche vanno inserite data, timbro e firma (p. es. autenticazione ecc.). La persona che conferma la correttezza della traduzione e della trascrizione delle informazioni del documento straniero nel modulo di trasmissione deve inoltre indicare cognome, nome e funzione. Ciò agevola il contatto in caso di domande.

²⁷ Art. 23 LDIP

²⁸ Set di caratteri secondo l'art. 80 OSC e la tavola di translitterazione per i caratteri che non sono previsti in quelli standard e devono essere trascritti (reperibili sul sito dell'UFG > Società > Stato civile > Infostar > Documenti).

²⁹ Cfr. anche l'«Istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri (del 1° gennaio 2012)» e l'informativa su tale istruzione, reperibili all'indirizzo: <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/aufenthaltsregelung.html>.

3 Regole generali riguardanti gli emolumenti e i disborsi

Gli emolumenti e gli esborsi per le attività inerenti allo stato civile devono essere fatturati conformemente all'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)³⁰.

Ciò vale anche per le attività già svolte prima di un'eventuale revoca di una richiesta o domanda³¹.

Le spese per la collaborazione di altre autorità o di terzi (p. es. per perizie, avvocato di fiducia ecc.) sono esborsi³² a carico della persona interessata e riscosse presso queste ultime.

I singoli emolumenti vanno elencati individualmente (autenticazione, acquisizione, traduzione ecc.), affinché le autorità dello stato civile ne siano debitamente informate e possano rispondere a eventuali domande in merito.

In caso di urgenza o di prestazioni al di fuori dei normali orari di lavoro l'emolumento è aumentato³³.

Gli emolumenti e i disborsi che la rappresentanza riscuote a favore delle autorità svizzere dello stato civile (AV, USC, UFG/SIS) devono essere fatturate in franchi svizzeri secondo le tariffe previste dall'OESC.

Per la traduzione, l'autenticazione e la trasmissione di decisioni e atti riguardanti lo stato civile che devono essere trasmessi conformemente all'obbligo di notifica³⁴ ai fini della documentazione nel registro dello stato civile, non sono riscossi emolumenti o disborsi, a condizione che queste attività possano essere svolte dal personale della rappresentanza³⁵. Per la trasmissione di tali documenti su incarico delle autorità svizzere dello stato civile per il tramite dell'UFG/SIS alla rappresentanza (e ritorno), l'UFG/SIS riscuote invece un emolumento³⁶. Quest'ultimo deve essere riscosso dall'AV, a favore dell'UFG/SIS, direttamente presso le persone interessate.

Per gli emolumenti e i disborsi previsti per i compiti di stato civile che la rappresentanza svolge su incarico delle autorità dello stato civile è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell'autorità dello stato civile incaricante, sempreché l'anticipo dei costi non possa essere riscosso presso la persona interessata domiciliata all'estero.

In caso di eventuali ritardi o difficoltà impreviste che potrebbero influire sulla garanzia di assunzione dei costi, occorre informare le autorità svizzere dello stato civile. Le domande di aumento della garanzia di assunzione dei costi deve essere presentata prima dell'esaurimento della garanzia corrente.

³⁰ Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110).

³¹ Art. 2 cpv. 1 OESC. Cfr. anche l'ordinanza del 10 settembre 1069 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0), art. 4b: «Se una causa diviene priva d'oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa».

³² Art. 7 cpv. 1 lett. c OESC.

³³ Art. 6 OESC.

³⁴ Art. 39 OSC.

³⁵ Allegato 3, n. 1.1 OESC.

³⁶ Secondo l'allegato 4 n. 2.1 e 2.2 OESC, per l'ottenimento e la trasmissione di decisioni e documenti esteri sullo stato civile nonché di traduzioni, autenticazioni o esami di autenticità e per la trasmissione di perizie è riscosso un emolumento di CHF 50.00 per incarto.

A determinate condizioni e d'intesa con le altre autorità competenti, gli emolumenti possono essere ridotti o condonati, in particolare se la persona soggetta all'obbligo di emolumenti è indigente³⁷.

Nella presente direttiva gli emolumenti e esborsi secondo l'OESC nonché l'eventuale versamento di un anticipo sono trattati direttamente nei capitoli sui singoli compiti.

Per il lavoro quotidiano si può ricorrere al «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland» dell'UFSC.³⁸

La presente direttiva non contempla gli emolumenti delle rappresentanze secondo l'ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri³⁹.

4 Ricezione, traduzione, autenticazione e trasmissione di decisioni e atti esteri sullo stato civile (trasmissione di documenti)

Uno dei compiti principali delle rappresentanze è la ricezione di decisioni e atti esteri sullo stato civile da trasmettere in Svizzera per mezzo del Corriere DFAE. A seconda dei casi i documenti devono essere provvisti di una traduzione ed eventualmente anche di un'autenticazione. I dettagli relativi ai compiti connessi a queste attività sono illustrati nei numeri seguenti.

4.1 Ricezione di fatti, dichiarazioni e decisioni relativi allo stato civile

4.1.1 Obbligo di notificazione

I cittadini svizzeri e gli stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri devono notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all'estero⁴⁰.

Se si tratta di cittadini svizzeri di passaggio (turismo o viaggio d'affari) o di familiari stranieri di cittadini svizzeri non iscritti nel registro degli Svizzeri all'estero, occorre indicare, nell'ambito della trasmissione dei documenti, che mancano determinate informazioni o che queste devono essere presentate successivamente dagli interessati stessi (p. es. indicazione del domicilio prima del matrimonio). La competente autorità dello stato civile chiede successivamente le informazioni mancanti.

³⁷ Art. 13 OESC.

³⁸ Versione attuale (non disponibile in italiano), reperibile nell'area protetta delle rappresentanze sul sito dell'UFSC.

³⁹ Ordinanza del 7 ottobre 2015³⁹ sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (OEm-DFAE; RS 191.11).

⁴⁰ Art. 39 OSC.

Vanno notificati in particolare:

- la nascita;
- la morte;
- il matrimonio;
- la registrazione dell'unione domestica;
- lo scioglimento del matrimonio (p. es. divorzio, nullità o annullamento del matrimonio, ripudiazione);
- lo scioglimento dell'unione domestica registrata (p. es. scioglimento giudiziario o amministrativo, annullamento);
- l'istituzione di un vincolo di filiazione (p. es. riconoscimento del figlio, sentenza di paternità, adozione);
- lo scioglimento di un vincolo di filiazione (p. es. disconoscimento della paternità, annullamento del riconoscimento o dell'adozione);
- la dichiarazione di scomparsa e la sua revoca o la dichiarazione di morte;
- il cambiamento di cognome (in seguito a una decisione dell'autorità, a una dichiarazione oppure a un evento di stato civile)
- il cambiamento di sesso;
- la rettifica di dati di stato civile (p. es. rettifica del luogo o della data di nascita, dell'indicazione del sesso, dell'ortografia di un nome);
- l'acquisizione di una cittadinanza straniera, laddove sia stato comunicato alla rappresentanza (tale indicazione può essere utile in particolare quanto si tratta di accertare il diritto applicabile);
- documenti esteri rilevanti per lo stato civile non previsti dal diritto svizzero, per l'esame di eventuali effetti giuridici nell'ambito del diritto svizzero⁴¹.

I cittadini stranieri senza legame sancito dal diritto di famiglia con un cittadino svizzero devono notificare in linea di massima fatti, dichiarazioni o decisioni inerenti allo stato civile direttamente alle autorità competenti nel settore della migrazione del loro domicilio in Svizzera. La notificazione alla rappresentanza ai fini della trasmissione alle autorità svizzere dello stato civile è opportuna soltanto se, in seguito a un evento di stato civile verificatosi in Svizzera, il cittadino straniero è già stato iscritto nel registro dello stato civile Infostar⁴² e la notifica implica una modifica di tale iscrizione (p. es. riconoscimento all'estero di un figlio straniero nato in Svizzera). In questo caso, in vista della trasposizione nel registro dello stato civile, la rappresentanza deve ricevere e trasmettere anche decisioni e documenti esteri sullo stato civile di un cittadino straniero⁴³. Se nutre dubbi in merito all'opportunità di una trascrizione da parte della

⁴¹ P. es. la separazione secondo il diritto brasiliano («desquite»), che può implicare il cambiamento del cognome; il contratto di concubinato secondo il diritto greco per coppie eterosessuali, che può implicare la presunzione di paternità del partner maschile; la conversione di un'unione domestica registrata in un matrimonio omosessuale, che in Svizzera non può essere iscritto come matrimonio, ma che può avere ripercussioni per i figli comuni.

⁴² Art. 15a OSC.

⁴³ Art. 23 cpv. 2 lett. b e c in combinato disposto con l'art. 15a OSC.

competente autorità di vigilanza, prima di eseguire la trasmissione la rappresentanza contatta quest'ultima.

4.1.2 Competenza della rappresentanza

La rappresentanza verifica la propria competenza e il legame con la Svizzera (cfr. n. 2.2.3) nonché l'identità della persona che si presenta (cfr. n. 2.2.4). Se i documenti sono inviati per posta, l'identificazione è obsoleta. Se ritiene che non vi sia un legame con la Svizzera, la rappresentanza rifiuta i documenti.

4.1.3 Ricezione dei documenti

I documenti devono essere presentati e presi in consegna in copia originale. Se non è possibile o esigibile trasmettere la copia originale⁴⁴, la rappresentanza può eccezionalmente allestire una copia autenticata. L'autenticazione va apportata sul recto della copia del documento dopo aver preso visione dell'originale. Ha il seguente tenore: «La copia corrisponde all'originale» ed è corredata di data, firma del collaboratore della rappresentanza e timbro (per la trasmissione di copie autenticate, cfr. n. 4.4.6). Nel campo «Sonstiges/Autres» della rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation» del modulo di trasmissione 801 occorre illustrare brevemente il motivo per cui, invece dell'originale, si trasmette la copia autenticata.

Se un evento di stato civile all'estero implica che un cittadino straniero debba essere iscritto nel registro dello stato civile svizzero, poiché l'evento produce effetti di diritto di famiglia per un cittadino svizzero⁴⁵, vanno trasmessi anche i documenti necessari per tale iscrizione⁴⁶. Ciò è regolarmente il caso per il coniuge straniero in caso di matrimonio con un coniuge svizzero. Altre indicazione da ulteriori documenti o, se del caso, dal registro degli Svizzeri all'estero vanno trasmessi sulla seconda pagina del modulo 801 relativo al pertinente documento (cfr. n. 4.4.3).

4.1.4 Segnalazione da parte delle autorità svizzere dello stato civile

Le autorità di vigilanza sullo stato civile o gli uffici dello stato civile che ricevono decisioni e documenti esteri direttamente dalla persona interessata possono trasmetterli alla rappresentanza (mediante il modulo «Mandato delle autorità di stato civile alla rappresentanza svizzera»). La rappresentanza aggiunge al documento in questione il modulo di trasmissione 801 contenente in particolare la traduzione delle informazioni più importanti del documento allegato e informazioni sulle formalità di autenticazione.

Questo succede in particolare quando la persona soggetta al relativo obbligo⁴⁷ notifica gli eventi all'estero direttamente alle autorità svizzere dello stato civile. I documenti esteri relativi a eventi sottostanti all'obbligo di notifica non vengono consegnati alla competente rappresentanza all'estero, bensì direttamente alle autorità dello stato civile in Svizzera.

⁴⁴ La persona in questione ha bisogno dell'originale per altri motivi o è impossibile procurare un nuovo documento, p. es. in Paesi in cui un atto di nascita è rilasciato una volta sola.

⁴⁵ Art. 23 cpv. 2 lett. a OSC.

⁴⁶ Art. 16 cpv. 2 OSC.

⁴⁷ Art. 39 OSC.

Inoltre, un evento di stato civile verificatosi in Svizzera e che deve esservi documentato (p. es. nascita di un figlio) può rendere necessario rilevare cittadini stranieri nel registro dello stato civile svizzero. Ciò implica l'indicazione di numerosi dati di stato civile (p. es. in merito ai genitori del figlio), che devono essere attestati da decisioni e documenti esteri sullo stato civile⁴⁸. L'esame dei documenti ai fini del rilevamento di un cittadino straniero nel registro dello stato civile compete, a seconda del Cantone, all'autorità di vigilanza o all'ufficio dello stato civile. Se la competente autorità dello stato civile ha bisogno di sostegno in riferimento ai documenti presentati⁴⁹, in particolare per la verifica dell'autenticità del documento, li invia alla rappresentanza competente per il tramite dell'UFG/SIS e mediante il modulo «Mandato delle autorità di stato civile alla rappresentanza svizzera». La rappresentanza provvede a sbrigare i compiti che le sono stati affidati (p. es. autenticazione, traduzione ecc.) e rispedisce il documento alla competente autorità dello stato civile mediante il modulo di trasmissione 801.

In caso di dubbi sul modo di procedere, la rappresentanza si informa presso la competente autorità dello stato civile e, se necessario, le chiede istruzioni (cfr. n. 2.1).

4.2 Traduzione di decisioni e documenti esteri sullo stato civile

4.2.1 Modalità della traduzione

I documenti redatti in una lingua ufficiale non devono essere tradotti.

Documenti in lingua straniera che non sono disponibili in una lingua ufficiale svizzera possono essere rifiutati se non sono provviste di una traduzione in tedesco, francese o italiano⁵⁰. Sono eccettuati i documenti CIEC. Secondo la convenzione CIEC questi documenti sono rilasciati secondo criteri uniformi e non devono essere tradotti, neppure se non sono disponibili in una lingua ufficiale.

Eccezionalmente la rappresentanza può accettare che un documento sia provvisto di una traduzione in inglese, a condizione che la rappresentanza sappia che in loco non è possibile procurarsi una traduzione in una delle lingue ufficiali svizzere o che le autorità svizzere dello stato civile accettano una traduzione inglese. Ogni traduzione aggiunta a un documento va allegata all'invio dei documenti mediante il modulo di trasmissione 801⁵¹.

Nel quadro della trasmissione di un documento in lingua straniera, la rappresentanza fornisce la traduzione delle informazioni più importanti. Inserisce nei relativi campi della prima pagina del modulo di trasmissione 801 tutte le informazioni tradotte che può evincere dal documento estero⁵². In tal modo si garantisce che le competenti autorità svizzere dello stato civile possano evincere il contenuto di una decisione o di un documento di stato civile estero in lingua straniera direttamente dalla prima pagina del modulo di trasmissione. I campi per i quali non si possono ricavare dati dal documento estero devono essere lasciati vuoti.

⁴⁸ Per il rilevamento di persone cfr. la DIR UFSC n. 10.08.10.01 v. 1.10.2008 (stato: 1° gennaio 2011) «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile».

⁴⁹ Decisioni o documenti esteri sullo stato civile.

⁵⁰ Art. 3 cpv. 4 OSC.

⁵¹ Nel campo «Sonstiges / Autres» della rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation» si può ad esempio annotare che in loco sono disponibili solo traduzioni in inglese.

⁵² Rubrica «Übersetzung der wesentlichen Angaben des angehefteten Dokuments / Traduction des données essentielles de l'acte attaché» e i relativi campi (p. es. luogo di nascita, cognome, dati sui genitori ecc.).

All'occorrenza, la competente autorità dello stato civile può chiedere alle persone in questione aggiunte e chiarimenti o la traduzione in una delle lingue ufficiali.

In presenza di un documento redatto in una delle lingue ufficiali svizzere (ted., franc., it.) o di un documento CIEC, la rappresentanza non deve compilare la parte del modulo di trasmissione 801 relativa alla traduzione.

La correttezza della traduzione e della trasposizione delle informazioni dal documento estero nonché delle altre indicazioni sul modulo di trasmissione 801 va confermata mediante firma e cognome, nome e funzione della persona che ha compilato il modulo di trasmissione 801⁵³. Ciò permette di contattare più facilmente detta persona in caso di domande.

Se alla traduzione delle indicazioni sul modulo 801 ha provveduto un'altra persona della rappresentanza, non identica a quella che conferma la correttezza della traduzione, vanno indicati anche nome, cognome e funzione di quest'ultima, affinché in caso di domande sia chiaro chi ha collaborato⁵⁴.

4.2.2 Partecipazione di un interprete o un traduttore

Se una rappresentanza non è in grado di tradurre un documento, chi presenta il documento deve allegare una traduzione di un traduttore esterno qualificato. Se la persona in questione non presenta la traduzione entro il termine (appropriato) fissato dalla rappresentanza, quest'ultima può affidare direttamente la traduzione a un traduttore a spese della persona in questione. In tal caso quest'ultima deve versare un anticipo.

Se richiede una traduzione (p. es. nel quadro della trasmissione di documenti per autenticazione o per verifica approfondita di documenti esteri), l'autorità svizzera dello stato civile deve trasmettere alla rappresentanza un pertinente incarico per il tramite dell'UFG/SIS con la garanzia dell'assunzione dei costi (modulo «Mandato delle autorità di stato civile alla rappresentanza svizzera»).

Se collabora un traduttore o un interprete esterno, va compilato il modulo «Partecipazione dell'interprete o del traduttore o della traduttrice». Il traduttore / interprete firma il modulo, la rappresentanza autentica la firma e allega il documento al modulo di trasmissione 801.

In una prima fase, i costi per la traduzione esterna sono a carico dell'autorità dello stato civile committente, successivamente vengono fatturati come esborsi all'interessato⁵⁵.

4.3 Autenticazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

4.3.1 Osservazioni generali

L'autenticazione è una procedura formale che serve a equiparare la forza probante di documenti esteri a quella dei documenti svizzeri. Essa conferma l'autenticità di una firma, della qualifica del firmatario e, all'occorrenza, del sigillo o del timbro. Nei rapporti internazionali, a

⁵³ Pagina 3 del modulo di trasmissione nella rubrica «Bestätigung der Richtigkeit der Übersetzung und der Angaben auf diesem Formular / Confirmation de l'exactitude de la traduction et des indications figurant dans ce formulaire».

⁵⁴ Pagina 3 del modulo di trasmissione nella rubrica «Wenn eine Person für die Übersetzung beigezogen wurde / Si une personne a été sollicitée pour la traduction».

⁵⁵ Art. 7 cpv. 1 lett. c e allegato 3, n. 1.1 OESC.

seconda del Paese, occorre presentare una conferma, da parte dell'autorità governativa preposta (p. es. Ministero degli affari esteri), dell'autenticità delle firme ufficiali originali dei documenti rilasciati nel Paese (cosiddetta autenticazione ulteriore).

Per semplificare l'autenticazione di documenti sono state concluse varie convenzioni multi- e bilaterali che prevedono un'agevolazione o una revoca delle formalità di autenticazione. Molti Paesi sono membri della «Convenzione dell'Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri» (Convenzione sulle postille)⁵⁶ (n. 4.3.2). Inoltre, la Svizzera ha concluso con diversi Paesi trattati che semplificano ulteriormente o aboliscono del tutto le formalità di autenticazione (n. 4.3.3).

Laddove non si applichino convenzioni internazionali, la rappresentanza deve autenticare le decisioni o i documenti esteri sullo stato civile (n. 4.3.4).

In una prima tappa la rappresentanza deve pertanto verificare, in riferimento alla decisione o al documento sullo stato civile da trasmettere, le formalità di autenticazione che si applicano tra la Svizzera e lo Stato che rilascia i documenti.

Successivamente, in riferimento al documento o alla decisione sullo stato civile da esaminare, la rappresentanza deve:

- confermare che la postilla è stata rilasciata dall'autorità competente designata secondo la convenzione, sempreché siano soddisfatte le condizioni (n. 4.3.2.2); in casi speciali occorre annotare che, di comune intesa tra la Svizzera e lo Stato in questione, si è rinunciato ad apportare una postilla (n. 4.3.2.3);
- accertare che, in virtù di un'altra convenzione internazionale sussiste un'esenzione dall'autenticazione (n. 4.3.3);
- provvedere a un'autenticazione consolare se sono soddisfatte le condizioni riguardanti le firme e il sigillo o il timbro (n. 4.3.4).

Queste informazioni devono essere iscritte nella rubrica «Beglaubigung oder Ausführungen zu Beglaubigung/Apostille / Légalisation ou remarques sur la légalisation/apostille» del modulo di trasmissione 801. Grazie a queste informazioni, la competente autorità di stato civile può subito vedere quali formalità di autenticazione sono state applicate e quali no e perché.

4.3.2 Autenticazione mediante postilla da parte dell'autorità straniera

4.3.2.1 Principio e campo d'applicazione della postilla

La postilla è una conferma dell'autenticità di un atto pubblico ed è effettuata conformemente alle disposizioni della «Convenzione dell'Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri»⁵⁷, cui la Svizzera ha aderito nel 1973. La postilla è apportata sul documento stesso o su un allegato dall'autorità autorizzata dallo Stato che ha rilasciato il documento. Un documento provvisto di postilla può essere usato nello Stato destinatario senza ulteriore autenticazione. La Convenzione sulle postille si applica ai documenti pubblici degli Stati membri⁵⁸ che riguardano lo stato civile.

⁵⁶ Convenzione del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (Convenzione sulle postille RS 0.172.030.4; Convenzione dell'Aia 61).

⁵⁷ Convenzione sulle postille; Convenzione dell'Aia 61.

⁵⁸ L'elenco aggiornato degli Stati membri è reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (Conferenza dell'Aia) www.hcch.net.

Secondo tale Convenzione i documenti sono esenti da qualsiasi formalità che ecceda la postilla⁵⁹:

«L'unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento

Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorché le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l'atto è prodotto, oppure un'intesa fra due o più Stati contraenti, l'escludono, la semplificano o dispensano l'atto dalla legalizzazione»

4.3.2.2 Ottenimento e uso della postilla

La postilla è rilasciata su richiesta del firmatario o del portatore del documento⁶⁰. Spetta al portatore del documento da trasmettere ottenere una postilla. Su richiesta, la rappresentanza gli fornisce consulenza (cfr. n. 9.1.1). Un elenco delle autorità cui compete il rilascio della postilla nello Stato in questione è disponibile sul sito della Conferenza dell'Aia⁶¹.

La postilla certifica l'autenticità della firma, la funzione in cui ha agito il firmatario e, all'occorrenza, l'autenticità del sigillo o del timbro di cui è stato provvisto il documento.

La rappresentanza controlla che la postilla sia stata rilasciata dall'autorità competente designata secondo la Convenzione dell'Aia.⁶² Un documento provvisto di una postilla non può essere provvisto di un'autenticazione consolare. La rappresentanza si limita pertanto ad annotare sul modulo di trasmissione 801 che il documento è provvisto di una postilla⁶³.

Se sussistono dubbi in merito alla postilla, la rappresentanza la sottopone per verifica alla competente autorità dello Stato accreditario⁶⁴.

Se sussistono dubbi in merito al contenuto di un documento provvisto di una postilla, la rappresentanza può raccomandare alle autorità dello stato civile, nella rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation» del modulo di trasmissione 801, di procedere a una verifica del contenuto e dell'autenticità. La rappresentanza ne indica i motivi⁶⁵ il preventivo dei costi per la verifica.

⁵⁹ Art. 3 della Convenzione sulle postille.

⁶⁰ Art. 5 della Convenzione sulle postille.

⁶¹ www.hcch.net.

⁶² Art. 6 della Convenzione sulle postille.

⁶³ Da attivare nella rubrica «Beglaubigung oder Ausführungen zu Beglaubigung/Apostille / Légalisation ou remarques sur la légalisation/apostille».

⁶⁴ Art. 7 par. 2 della Convenzione sulle postille.

⁶⁵ P. es. dubbi che un matrimonio non sia stato probabilmente celebrato nel momento indicato sull'atto di matrimonio o dubbi che i genitori indicati in un atto di nascita non siano i genitori legali del figlio ecc.

4.3.2.3 Rinuncia alla postilla

L'apposizione di una postilla non può essere richiesta se tra la Svizzera e lo Stato che ha rilasciato il documento vi è un accordo che la esclude, la semplifica oppure esenta il documento dall'autenticazione⁶⁶.

Vi sono inoltre casi in cui in riferimento a uno Stato membro della Convenzione sulle postille si rinuncia eccezionalmente all'apposizione di postille nel settore dello stato civile, di regola a condizione che nello Stato in questione non vi sia il sospetto di casi di falsità in atti e che viga il principio di reciprocità⁶⁷. In singoli casi, la competente autorità svizzera dello stato civile può rinunciare all'apposizione di una postilla anche per altri motivi, ad esempio se è convinta dell'autenticità del documento in questione. Se si rinuncia ad apporre una postilla, la rappresentanza lo annota sul modulo di trasmissione 801⁶⁸.

4.3.3 Esenzione da formalità di autenticazione o altre semplificazioni

Oltre alla Convenzione sulle postille, la Svizzera ha ratificato vari trattati bi- e multilaterali che prevedono semplificazioni o addirittura l'esenzione dalle autenticazioni nello scambio di documenti dello stato civile e di certificati di capacità al matrimonio. In questi casi decade anche l'obbligo di apporre una postilla⁶⁹.

Alcune di queste convenzioni multilaterali sono state elaborate dalla Commissione internazionale dello stato civile (CIEC), di cui la Svizzera fa parte dall'inizio in quanto membro fondatore. Queste convenzioni CIEC prevedono che gli estratti dai registri di stato civile redatti su moduli plurilingue propri⁷⁰ o previsti dalle convenzioni⁷¹ sono riconosciuti dagli Stati membri senza ulteriori autenticazioni. Questo vale anche per le decisioni relative all'autorizzazione di iscrizioni nei registri dello stato civile⁷².

Sono inoltre eccettuati dall'autenticazione gli atti allestiti da rappresentanti diplomatici o consolari di uno stato membro della Convenzione europea⁷³. L'autenticazione (legalizzazione) ai sensi di questa Convenzione è la formalità intesa ad attestare la veridicità della firma apposta ad un atto, la qualità in cui ha agito il firmatario dell'atto e, ove occorra, l'identità del sigillo o del timbro di cui l'atto è munito.

⁶⁶ Art. 3 par. 2 della Convenzione sulle postille.

⁶⁷ Anche l'altro Stato rinuncia a pretendere l'apposizione di una postilla sui documenti dello stato civile rilasciati in Svizzera.

⁶⁸ Poiché per questo caso non è previsto un campo apposito, va attivato il campo «auf die Beglaubigung wird verzichtet / la légalisation n'est pas exigée».

⁶⁹ Art. 3 cpv. 2 della Convenzione sulle postille.

⁷⁰ Cfr. la Convenzione del 26 settembre 1957 concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile (RS 0.211.112.12) e la Convenzione del 14 settembre 1961 che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli (RS 0.211.112.13).

⁷¹ Documenti CIEC, in particolare atti di nascita, di matrimonio e di morte, nonché certificati di capacità al matrimonio. Cfr. la Convenzione dell'8 settembre 1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile (RS 0.211.112.112) e la Convenzione del 5 settembre 1980 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (RS 0.211.112.15).

⁷² Cfr. la Convenzione del 10 settembre 1964 concernente le decisioni di rettificazione degli atti dello stato civile (RS 0.211.112.14).

⁷³ Convenzione europea del 7 giugno 1968 sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (RS 0.172.030.3).

Anche varie convenzioni bilaterali tra la Svizzera ed altri Stati prevedono l'esenzione dal requisito dell'autenticazione per gli atti di stato civile⁷⁴ e le decisioni giudiziarie⁷⁵.

In tutti questi casi, se trasmettono decisioni e documenti esteri di stato civile le rappresentanze non possono chiedere l'apposizione di una postilla né provvedere esse stesse a un'autenticazione consolare.

La rappresentanza annota l'esenzione dall'autenticazione sul modulo di trasmissione 801⁷⁶.

4.3.4 Autenticazione consolare da parte della rappresentanza

4.3.4.1 Verifica dei timbri e delle firme

Se non è applicabile una convenzione è necessaria l'autenticazione consolare. In tale contesto, di regola alla rappresentanza sono sottoposti documenti che sono già stati autenticati dalla competente autorità straniera⁷⁷. La rappresentanza dispone di modelli delle firme e dei timbri dell'autorità di rilascio o dell'autorità cui compete l'autenticazione.

Quando riceve i documenti la rappresentanza ne verifica le firme e i sigilli o i timbri per accertare che l'autorità firmataria li abbia direttamente rilasciati o autenticati. A tal fine confronta la firma e il timbro con i modelli di cui dispone. Se sussistono dubbi in merito all'autenticità, la rappresentanza si rivolge all'autorità di rilascio.

4.3.4.2 Autenticazione

L'autenticazione del documento estero va effettuata nella rubrica «Beglaubigung des angehefteten Dokuments / Légalisation de l'acte attaché» del modulo di trasmissione 801. Si rinuncia consapevolmente all'autenticazione direttamente sul documento originale affinché ne sia preservata l'integrità. Occorre tuttavia obbligatoriamente indicare nel campo «Referenzen des Dokuments / Références du document» del modulo di trasmissione un riferimento inequivocabile al documento autenticato.

La rappresentanza deve inoltre inserire nella nel campo «Sonstiges / Autres» della rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation» eventuali osservazioni in merito all'autenticazione⁷⁸.

⁷⁴ Cfr. in particolare le convenzioni bilaterali sullo scambio di atti civili e/o il rilascio di certificati di capacità al matrimonio con la Germania (RS 0.211.112.413.6), l'Austria (RS 0.211.112.416.3) e l'Italia (RS 0.211.112.445.4).

⁷⁵ Cfr. le convenzioni sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie con l'Italia (RS 0.276.194.541), il Belgio (RS 0.276.191.721) e il Liechtenstein (SR 0.276.195.141), nonché la Convenzione con la Repubblica Ceca del 21 dicembre 1926 concernente l'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e commerciale (RS 0.274.187.411), che oggi, conformemente alla nota 1 nella RS, si continua ad applicare tra la Svizzera e la Repubblica ceca nonché la Slovacchia.

⁷⁶ Nella rubrica «Beglaubigung oder Ausführungen zu Beglaubigung / Apostille / Légalisation ou remarques sur la légalisation / apostille» va attivato il campo «auf die Beglaubigung wird verzichtet / la légalisation n'est pas exigée».

⁷⁷ Le autorità dello stato civile possono chiedere l'autenticazione consolare da parte della rappresentanza ad esempio anche per un documento estero autenticato soltanto dalla rappresentanza estera in Svizzera.

⁷⁸ P. es che l'autenticazione è stata fatta in base ai modelli di firma a disposizione, ma non possono invece essere fatte affermazioni in merito al contenuto del documento. Nello Stato in questione la corruzione è elevata e non si può escludere l'«acquisto» di un documento.

Successivamente l'autenticazione va documentata mediante data, timbro e firma direttamente nella rubrica «Beglaubigung des angehefteten Dokuments / Légalisation de l'acte attaché» del modulo di trasmissione 801⁷⁹.

4.3.4.3 Rifiuto dell'autenticazione

Se non è possibile fugare i dubbi in merito alla competenza dell'autorità estera o all'autenticità della firma e del sigillo o timbro, la rappresentanza non autentica il documento da trasmettere.

La rappresentanza annette il documento estero al modulo di trasmissione 801 e nella rubrica «Beglaubigung oder Ausführungen zu Beglaubigung / Apostille / Légalisation ou remarques sur la légalisation / apostille» attiva il campo «Beglaubigung verweigert / légalisation refusée», spiegando brevemente il motivo per cui ha rifiutato l'autenticazione (p. es. la firma sul documento non corrisponde al modello in possesso della rappresentanza). Eventuali ulteriori informazioni o osservazioni vanno inserite nel campo «Sonstiges / Autres» della rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation» del modulo di trasmissione 801.

L'autenticazione va inoltre rifiutata se uno Stato non è in grado di mettere a disposizione i modelli delle firme, dei sigilli o dei timbri validi e quindi non è possibile verificare la firma e il sigillo o il timbro apposti su un documento.

L'autenticazione non può invece essere rifiutata se il timbro e la firma dell'autorità estera competente sono autentiche, ma sussistono dubbi in merito al contenuto del documento (p. es. indicazioni in merito alla persona) o alla traduzione presentata dalla persona in questione.

4.3.5 Modo di procedere in caso di dubbi in merito all'autenticità del documento e/o al suo contenuto

Se sussistono dubbi in merito all'autenticità del documento, la rappresentanza lo comunica nel modulo di trasmissione 801 nella rubrica «Weitere Angaben, Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres indications, remarques et informations de la représentation», Ciò vale anche per i dubbi in merito al contenuto, a prescindere da un'autenticazione, una postilla o un'esenzione dalle formalità di autenticazione. La rappresentanza può ad esempio raccomandare una verifica del contenuto del documento estero da parte dell'avvocato di fiducia⁸⁰. In tal caso informa in merito ai costi previsti per una verifica approfondita (cfr. n. 10.1) nonché in merito ad eventuali documenti e informazioni necessari a tal fine.

L'autorità svizzera dello stato civile competente per il riconoscimento decide se riconoscere i documenti nonostante i dubbi espressi, se sottoporre a una verifica il loro contenuto⁸¹ o se i dubbi sono di portata tale da negare la credibilità dei documenti trasmessi e rendere superflui ulteriori accertamenti.

⁷⁹ Data, timbro e firma vanno apposti nella rubrica «Beglaubigung oder Ausführungen zu Beglaubigung / Apostille / Légalisation ou remarques sur la légalisation / apostille» soltanto se la rappresentanza ha eseguito l'autenticazione consolare.

⁸⁰ Art. 5 cpv. 1 lett. g OSC; cfr. n. 10.2.

⁸¹ Cfr. n. 10.2.

4.3.6 Apprezzamento delle competenti autorità svizzere dello stato civile

Anche in presenza delle formalità di autenticazione necessarie, l'iscrizione di una decisione o di un documento estero di stato civile spetta alla competente autorità svizzera dello stato civile. Se sussistono dubbi questa ha in ogni caso la possibilità di far verificare in modo approfondito l'autenticità o il contenuto di un documento⁸², anche se, trasmettendo il documento, la rappresentanza non ha espresso dubbi in tal senso secondo il n 10.1.

Viceversa, l'assenza di un'autenticazione o di una postilla non significa obbligatoriamente che bisogna negare il riconoscimento a un documento estero. L'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile può ad esempio ordinare l'iscrizione dei dati sullo stato civile anche in assenza di un'autenticazione del documento, negare senza ulteriore motivo il riconoscimento del documento o ordinare in loco ulteriori ricerche e accertamenti in merito all'autenticità del documento e/o al suo contenuto⁸³.

4.4 Trasmissione di decisioni e documenti esteri sullo stato civile

4.4.1 Principio

Poiché si tratta di documenti originali, le decisioni o i documenti esteri sullo stato civile devono essere trasmessi in Svizzera per il tramite del Corriere DFAE. Quest'ultimo li consegna al servizio di trasmissione dei documenti dell'UFG/SIS che provvede il giorno stesso al vaglio e alla trasmissione alla competente autorità cantonale dello stato civile. L'UFG/SIS non verifica né registra i documenti da trasmettere. Allestisce soltanto copie delle fatture rilevanti per la contabilità.

Affinché la trasmissione sia chiara e tutte le indicazioni rilevanti per la trasmissione dei documenti siano fornite in modo uniforme, la rappresentanza compila il modulo 801 appropriato per la trasmissione dei documenti in questione. Sono a disposizione i seguenti moduli di trasmissione:

- per la trasmissione di un atto di nascita «Modulo 801 Nascita»;
- per la trasmissione di un atto di morte «Modulo 801 Morte»;
- per la trasmissione di un atto di matrimonio «modulo 801 Matrimonio»;
- per la trasmissione di un atto di divorzio «modulo 801 Divorzio»;
- per la trasmissione di un atto di unione domestica «modulo 801 Unione domestica»;
- per la trasmissione di un atto di scioglimento dell'unione domestica «modulo 801 Scioglimento dell'unione domestica»;
- per la trasmissione del riconoscimento del figlio «modulo 801 Riconoscimento del figlio»;
- per la trasmissione di un atto di adozione «modulo 801 Adozione»;
- per la trasmissione di una prova del cambiamento di nome «modulo 801 Cambiamento di nome»;
- per la trasmissione di un altro documento «modulo 801 Altri documenti».

⁸² Cfr. n. 10.2.

⁸³ Cfr. n. 10.2.

Se sussistono dubbi sul modo di procedere nella trasmissione di documenti, la rappresentanza informa le competenti autorità svizzere dello stato civile e chiede loro istruzioni (cfr. n. 2.3 e n. 9.1.3).⁸⁴

La rappresentanza garantisce che tutte le indicazioni e osservazioni necessarie nonché i relativi allegati siano elencati sul modulo di trasmissione.

La persona che ha compilato il modulo di trasmissione conferma la correttezza dell'eventuale traduzione e la corretta trasposizione delle informazioni del documento estero nonché delle altre indicazioni sul modulo 801. Inserisce cognome e nome e la sua funzione, firma il modulo e vi appone il timbro della rappresentanza⁸⁵.

Soltanto la rappresentanza competente o le autorità svizzere dello stato civile cui compete la valutazione del riconoscimento e dell'iscrizione nel registro dello stato civile (AV, USC) possono fornire informazioni su dove si trovano i documenti. L'UFG/SIS non esegue alcun controllo dell'entrata o dell'uscita dei documenti trasmessi per il suo tramite e non può quindi fornire informazioni sugli incarti trasmessi.

Dopo aver ricevuto i documenti, la competente autorità di vigilanza (AV) esamina se si tratta di eventi o fatti di stato civile giuridicamente riconosciuti. In caso affermativo ordina il loro riconoscimento e l'iscrizione nei registri dello stato civile⁸⁶. Se nel modulo 801 la rappresentanza chiede una conferma dell'iscrizione, la fornisce l'ufficio dello stato civile (USC) che ha proceduto alla documentazione.

L'USC notifica alla persona domiciliata all'estero, per il tramite della rappresentanza, il rifiuto dell'iscrizione nel registro dello stato civile.

4.4.2 Autorità competenti

Il riconoscimento di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile di cittadini svizzeri o di cittadini stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri compete l'autorità cantonale di vigilanza nel settore dello stato civile del Cantone d'origine della persona coinvolta in possesso della cittadinanza svizzera⁸⁷. Se una persona ha più luoghi di origine, i documenti vanno di regola trasmessi al luogo d'origine menzionato per primo (sul documento d'identità svizzero della persona in questione). Successivamente decide l'autorità di vigilanza del Cantone di origine cui sono presentati le decisioni e i documenti esteri⁸⁸.

Decisioni o documenti esteri relativi a cittadini stranieri già rilevati nel registro dello stato civile devono essere riconosciuti dall'autorità dello stato civile del luogo di domicilio attuale della persona in questione o del luogo in cui successivamente deve essere eseguito un ulteriore atto amministrativo oppure, sussidiariamente, da quella del luogo di nascita⁸⁹.

⁸⁴ P. es., nonostante un'ingiunzione, una persona non fornisce tutti i documenti necessari. In tal caso s'impone la trasmissione dei documenti a disposizione alla competente AV, che, all'occorrenza, può disporre un blocco dei dati (art. 46 e 46a OSC).

⁸⁵ Rubrica «Bestätigung der Richtigkeit der Übersetzung und der Angaben auf diesem Formular / Confirmation de l'exactitude de la traduction et des indications figurant dans ce formulaire».

⁸⁶ Art. 32 LDIP in combinato disposto con l'art. 6a OSC.

⁸⁷ Art. 32 LDIP, 23 OSC.

⁸⁸ Art. 23 cpv. 1 OSC.

⁸⁹ Art. 23 cpv. 2 lett. b e c OSC. È determinante il domicilio al momento della procedura di riconoscimento e non il domicilio al momento dell'evento.

Se le decisioni e i documenti da trasmettere servono al rilevamento di persone, è competente l'AV o l'USC che ha sottoposto i documenti per esame (modulo «Mandato delle autorità di stato civile alla rappresentanza svizzera»). Se si rivolge direttamente alla rappresentanza, il cittadino straniero deve provare presso quali autorità svizzere dello stato civile si svolge il rilevamento. Se egli non può fornire indicazioni concrete, la rappresentanza deve rifiutare i documenti.

La trasmissione avviene nel rispetto dei principi illustrati al n. 2.3.1.

Nell'intestazione del modulo di trasmissione 801, la rappresentanza annota la sigla del Cantone della competente autorità di vigilanza (cfr. n. 2.2.3) destinataria della trasmissione. Quando trasmette i documenti ricevuti, il settore UFG/SIS non controlla se l'autorità cantonale di vigilanza annotata come destinatario sia effettivamente competente. Inoltre la rappresentanza inserisce nell'intestazione la propria sede, la data di trasmissione e il proprio riferimento.

4.4.3 Altre indicazioni

Può darsi che, oltre alle indicazioni contenute nei documenti da trasmettere, le autorità svizzere dello stato civile abbiano bisogno di ulteriori informazioni e indicazioni. Per questo motivo, nel modulo di trasmissione 801 è prevista una rubrica «Zusätzliche Angaben aus weiteren Dokumenten und gegebenenfalls aus dem Auslandschweizerregister / Indications complémentaires d'autres documents, et cas échéant du registre des Suisses de l'étranger».

Si tratta di informazioni non contenute direttamente nel documento annesso (p. es. stato civile prima dell'atto di matrimonio da trasmettere). Nel caso ideale queste rubriche sono inserite automaticamente dal registro degli Svizzeri all'estero (E-Vera). Le indicazioni vanno inserite con lo stato precedente al loro cambiamento in virtù della decisione o del documento da trasmettere.

Ai fini della certezza del diritto, le modifiche dei dati dello stato civile in virtù del documento da trasmettere dovrebbero essere iscritti nel registro degli Svizzeri all'estero soltanto le autorità dello stato civile ne confermano l'iscrizione. Altrimenti vi è il rischio che le iscrizioni divergano, nel qual caso l'iscrizione nel registro svizzero dello stato civile ha maggiore forza probante (art. 9 CC).

Inoltre la rappresentanza può inserire nel modulo di trasmissione informazioni aggiuntive che le sono note da altri documenti (p. es. domicilio attuale secondo il certificato di domicilio). Se non è disponibile alcun campo specifico, l'informazione può essere inserita nel campo «Weitere Angaben / Autres indications».

Se ha già svolto determinate ricerche in merito alle informazioni o se le ha verificate, la rappresentanza deve annotarlo nel campo «Sonstiges / Autres» della rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation».

Le informazioni aggiuntive servono ad attribuire più rapidamente le indicazioni alle persone coinvolte ed evita alle autorità dello stato civile di chiedere chiarimenti.

Se la rappresentanza non dispone di informazioni aggiuntive, la rubrica «Zusätzliche Angaben aus weiteren Dokumenten und gegebenenfalls aus dem Auslandschweizerregister / Indications complémentaires d'autres documents, et cas échéant du registre des Suisses de l'étranger» va lasciata vuota.

4.4.4 Allegati

La rappresentanza assicura che tutti i documenti siano elencati singolarmente nella rubrica «Beilagen / Annexes» e allegati alla trasmissione del documento. Nella menzione degli allegati si possono usare le abbreviazioni correnti:

- AN («atto di nascita»);
- AM («atto di matrimonio»);
- AD («atto di decesso/morte»);
- SD («sentenza di divorzio»).

I seguenti documenti devono ad esempio essere allegati ai documenti principali:

- rapporto di verifica autenticazione elettronica;
- rapporto di verifica postilla elettronica;
- rapporto avvocato di fiducia;
- partecipazione di un interprete / traduttore
- informazioni giuridiche riconoscimento del figlio secondo il diritto svizzero attraverso la mediazione di una rappresentanza svizzera all'estero
- ecc.

Se nell'ambito della trasmissione di documenti vengono allegati anche altri documenti, questi devono essere provvisti di un proprio modulo di trasmissione 801. In tal modo si possono inserire e trasmettere in particolare la traduzione delle indicazioni più importanti del documento in questione e le informazioni in merito all'autenticazione nonché, all'occorrenza, altre osservazioni o altri riferimenti.

Non va invece compilato un modulo di trasmissione 801 separato se come allegato è trasmesso un documento redatto in una delle lingue ufficiali (ted., franc. it.) ed esente dall'autenticazione o un documento CIEC e se non sono necessarie ulteriori osservazioni e indicazioni in merito all'allegato.

4.4.5 Rubriche speciali di alcuni moduli di trasmissione 801

A complemento delle regole generali per l'uso dei moduli 801 e delle istruzioni generali per compilarli occorre tenere conto delle seguenti rubriche speciali:

- trasmissione di un atto di nascita mediante il modulo 801 «Geburt / Naissance»: rubrica speciale «Besondere Angaben zur Entstehung des Kindesverhältnisses / Informations spécifiques sur l'établissement du lien de filiation»;
- trasmissione di un atto di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata mediante il modulo 801 «Scheidung / Divorce» o «Auflösung der Partnerschaft / Dissolution du partenariat»: rubriche speciali «Das rechtliche Gehör der beiden Parteien im Verfahren wurde gewahrt / Le droit des deux parties d'être entendues dans la procédure a été respecté»; «Gemeinsame Kinder / Enfants communs»; «Besondere Angaben zum Datum der rechtlichen Auflösung der Ehe/ Partnerschaft bei fehlender Rechtskraftbescheinigung / Informations spécifiques concernant la date de la dissolution légale du mariage / partenariat en l'absence d'une attestation d'entrée en force» ;
- trasmissione di un atto d'adozione mediante il modulo 801 «Adoption»: rubrica speciale «Adoption nach Haager Adoptionsübereinkommen / Adoption selon la Convention de La Haye sur l'adoption (CLaH)».

4.4.5.1 Trasmissione di un atto di nascita con le indicazioni in merito al sorgere della filiazione

Sul modulo di trasmissione di un atto di nascita (modulo 801 «Geburt / Naissance», nella rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation») vi è la possibilità di inserire informazioni sul sorgere della filiazione («Besondere Angaben zur Entstehung des Kindesverhältnisses / Informations spécifiques sur l'établissement du lien de filiation»). Si tratta di descrivere in maniera più dettagliata il rapporto di filiazione documentato dall'atto di nascita.

Ciò è necessario soprattutto nelle seguenti situazioni.

- Non vi sono documenti separati che provano il sorgere del rapporto di filiazione, indicato nell'atto di nascita, nei confronti del padre. Di regola si tratta di casi in cui i genitori del figlio sono celibi o nubili oppure non sposati tra di loro e nell'atto di nascita il padre è indicato come padre del figlio senza che venga fornita una prova (p. es. riconoscimento del figlio o accertamento giudiziario della filiazione paterna) del rapporto di filiazione. All'occorrenza, la rappresentanza deve quindi precisare la base giuridica del luogo di rilascio dell'atto di nascita in virtù della quale è sorto il rapporto di filiazione (p. es. dichiarazione del padre in occasione della notifica della nascita senza che sia stato rilasciato un documento di riconoscimento separato)⁹⁰.
- Si tratta di un caso di maternità sostitutiva in cui la madre designata nell'atto di nascita non ha partorito il figlio. La rappresentanza deve indicare che si tratta di una maternità sostitutiva e, se del caso, elencare le disposizioni legali che hanno portato nello Stato in questione a iscrivere la madre intenzionale nell'atto di nascita.

⁹⁰ Circolare UFSC n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero».

- Nell'atto di nascita, nella rubrica «Vater / Père» si trovano indicazioni fittizie (p. es. per proteggere la madre). In tal caso la rappresentanza deve annotare che le indicazioni del padre non sono reali e che quindi non vi è un rapporto di filiazione nei confronti di un padre.
- Nell'atto di nascita sono designati come genitori la madre e la sua partner. La rappresentanza spiega in virtù di quali disposizioni legali è sorto un rapporto di filiazione nei confronti della partner della madre (p. es. maternità comune in virtù delle disposizioni della legge sulla medicina della procreazione dello Stato in questione).
- Se, nel caso di una madre sposata nell'atto di nascita, invece del marito, è iscritto come padre un altro uomo, a seconda delle circostanze devono essere fornite anche qui ulteriori indicazioni sul rapporto di filiazione (p. es. la presunzione della paternità del marito non è applicata perché le disposizioni legali dello Stato in questione permettono il riconoscimento del figlio da parte del padre effettivo, se la madre è separata dal marito).
- Se è a conoscenza del fatto che la paternità iscritta nell'atto di nascita si basa su un riconoscimento del figlio fatto per compiacimento (l'autore del riconoscimento sa di non essere il padre e con il riconoscimento elude le disposizioni sull'adozione), la rappresentanza deve annotarlo.
- Se nell'atto di nascita estero mancano indicazioni sulla madre del figlio, la rappresentanza deve descriverne brevemente il motivo (p. es. il figlio è stato partorito da una madre sostitutiva e in virtù del diritto straniero è iscritto nell'atto di nascita soltanto il padre genetico).

In questi casi la rappresentanza indica le basi legali del luogo di rilascio dell'atto di nascita in virtù delle quali è sorto o meno il rapporto di filiazione.

Se i genitori del figlio sono nubili / celibi o non uniti in matrimonio tra di loro, nel campo «Weitere Angaben / Autres indications» della rubrica «Zusätzliche Angaben aus weiteren Dokumenten und gegebenenfalls aus dem Auslandschweizerregister / Indications complémentaires d'autres documents, et cas échéant du registre des Suisses de l'étranger » vanno inoltre indicati la data e il luogo di nascita del genitore svizzero nonché cognome e nome dei suoi genitori (ossia dei nonni del figlio la cui nascita è notificata).

4.4.5.2 Trasmissione di un atto di divorzio o di un atto di scioglimento dell'unione domestica registrata senza attestazione di forza di cosa giudicata

Nella rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation» bisogna annotare se a entrambe le parti del procedimento è stato concesso il diritto di essere sentiti. Di regola queste informazioni si possono trarre dall'atto di divorzio o dall'atto di scioglimento dell'unione domestica. In tale contesto è necessario verificare che entrambe le parti siano a conoscenza del procedimento e della decisione di scioglimento (debita convocazione) e che abbiano potuto usufruire del loro diritto di essere sentiti. Se ciò non risulta dalla decisione presentata, la persona in questione va invitata a confermare per scritto che le è stato concesso il diritto di essere sentita.

A seconda del Paese, in caso di divorzio, oltre alla decisione di scioglimento va allegato anche un atto di matrimonio sul quale il divorzio è annotato a margine. In tal modo si adduce la prova che il divorzio è passato in giudicato ed è stato documentato.

I figli in comune vanno comunicati attivando una delle caselle previste (Ja/Oui; Nein/Non; Keine Angabe/Pas d'indication).

Inoltre, è possibile aggiungere osservazioni nel campo «besondere Angaben zum Datum der rechtlichen Auflösung der Ehe oder Partnerschaft bei fehlender Rechtskraftbescheinigung / Informations spécifiques concernant la date de la dissolution légale du mariage ou du partenariat en l'absence d'une attestation d'entrée en force» della rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation». Se ad esempio un Paese non rilascia attestazioni concrete di forza di cosa giudicata, la rappresentanza lo deve annotare, indicando la data a partire dalla quale, in virtù delle pertinenti disposizioni legali in loco, la decisione è passata in giudicato. Se ciononostante continua a sussistere il dubbio che sia stato interposto ricorso, le persone coinvolte devono essere invitate ad allegare una conferma scritta in cui affermano di non aver interposto ricorso contro la decisione di scioglimento. La comunicazione di una data precisa dello scioglimento giudiziario del matrimonio o dell'unione domestica è imprescindibile per la documentazione nel registro svizzero dello stato civile.

4.4.5.3 Trasmissione di un atto di adozione

Il giudice o l'autorità che ha pronunciato l'adozione nonché la data della decisione e del passaggio in giudicato vanno iscritti sulla prima pagina del modulo di trasmissione («Modulo 801 Adoption»).

Nella rubrica «Beilagen / Annexes» vanno menzionati l'atto di nascita prima dell'adozione e l'atto di nascita dopo l'adozione. Questi documenti devono essere allegati alla trasmissione dell'atto di adozione e provvisti di un proprio modulo «Geburt / Naissance» (cfr. n. 4.4.4).

Nella rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation» bisogna annotare se l'adozione è avvenuta secondo la Convenzione dell'Aia sull'adozione⁹¹. In caso affermativo va allegato e menzionato nella rubrica «Beilagen / Annexes» il certificato di cui all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione sull'adozione.

4.4.6 Trasmissione di copie autenticate

Se non è possibile o esigibile trasmettere il documento originale, possono essere eccezionalmente allestite e trasmesse copie autenticate. Nel campo «Sonstiges / Autres» della rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation» occorre spiegare brevemente la ragione per cui, invece dell'originale, è trasmessa una copia autenticata.

Se lo ritiene necessario, l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile può chiedere la presentazione del documento originale.

Alcuni Stati rilasciano in forma elettronica l'originale di un documento di stato civile. Per la trasmissione di tali documenti rinviamo al numero 4.5.

4.5 Documenti elettronici nonché autenticazioni e postille elettroniche

Alcuni Stati rilasciano documenti elettronici. In alcuni Stati, anche l'autenticazione o l'apposizione di postille si svolge in forma elettronica.

⁹¹ Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione sull'adozione; RS 0.211.221.311; Convenzione dell'Aia 93).

Per quanto riguarda l'esame e la traduzione, gli atti di stato civile in forma elettronica nonché le autenticazioni e le postille apportate in forma elettronica vanno trattati alla stregua di documenti, autenticazioni e postille in forma cartacea. L'unica differenza è che la rappresentanza riceve il documento originale in forma elettronica e, invece dell'originale, trasmette alle autorità svizzere dello stato civile una copia in forma cartacea da essa allestita.

Per l'esame dei documenti elettronici vanno consultate le informazioni disponibili dell'autorità di rilascio. Di norma quest'ultima rinvia a un sito Internet statale, sul quale, inserendo il codice contenuto nel documento elettronico ricevuto, può essere verificata la competenza dell'autorità di rilascio oppure reperita l'autenticazione, la postilla elettronica o il documento estero completo⁹². Gran parte degli Stati che rilasciano documenti elettronici e autenticazioni o postille elettroniche sono elencati sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (Conferenza dell'Aia; HCCH)⁹³. Dal sito della Conferenza si può accedere direttamente al sito dello Stato in questione per ricevere ulteriori informazioni o esaminare documenti elettronici.

In tale contesto va osservato che, a seconda dello Stato e della disponibilità reperibilità elettronica, l'esame di documenti elettronici può essere effettuato soltanto per un certo periodo⁹⁴. Per poter documentare l'esame, è quindi necessario consultare tempestivamente l'atto, l'autenticazione o la postilla elettronici. Nei casi in cui sul documento estero si trova un codice QR⁹⁵ per l'accesso veloce, questo va letto attraverso uno smartphone o uno scanner al fine di accedere direttamente al sito Internet in questione.

Successivamente la rappresentanza stampa il documento elettronico e l'eventuale rapporto d'esame (esito dell'esame dell'autenticazione/postilla ecc.) e vi aggiunge l'osservazione «corrisponde al documento elettronico originale». Se il documento è consultato in quanto tale senza che possa essere generato un rapporto d'esame, ciò va annotato nel campo «Bemerkungen / Remarques» della rubrica «Elektronische Dokumente / Documents électroniques»⁹⁶.

Il documento ricevuto in formato elettronico è trasmesso in forma cartacea per mezzo del pertinente modulo di trasmissione 801. Nella rubrica «Elektronische Dokumente / Documents électroniques» possono essere attivate le caselle previste per l'esame o la consultazione effettuati e inserite eventuali osservazioni. Un eventuale rapporto d'esame va allegato e menzionato nella rubrica «Beilagen / Annexes». Per il resto si applicano le prescrizioni usuali relative alla trasmissione: il documento stampato deve essere provvisto del pertinente modulo di trasmissione 801, che deve essere compilato nella forma consueta.

4.6 Conferma d'iscrizione

Sul modulo di trasmissione, la rappresentanza può attivare la casella «Die Vertretung beantragt eine Eintragungsbestätigung / La représentation demande une confirmation de transcription». In tal caso inserisce nell'intestazione dell'ultima pagina la sua sede e il suo numero di riferimento. Se l'assegnazione della pratica è garantita dalle indicazioni di riferimento della

⁹² Confronto del contenuto del documento ricevuto in forma elettronica con quello del documento reperibile sul sito Internet statale.

⁹³ www.hcch.net.

⁹⁴ Ciò va annotato nel campo «Bemerkungen / Remarques» della rubrica «Elektronische Dokumente / Documents électroniques».

⁹⁵ Matrice quadrata di quadrati neri e bianchi che rappresentano in materia binaria i dati codificati.

⁹⁶ Consultazione dell'originale sul sito ufficiale dello Stato in questione senza constatare differenze con il documento elettronico ricevuto.

rappresentanza, le rubriche dei documenti trasmessi relative alle indicazioni sulle persone non devono essere obbligatoriamente compilate.

Il competente ufficio dello stato civile può confermare l'iscrizione mediante la conferma dell'iscrizione prevista sul modulo di trasmissione. L'ufficio dello stato civile che documenta l'evento di stato civile può tuttavia anche allestire una comunicazione, generata dalla pertinente pratica nel registro dello stato civile, con l'indicazione «esclusivamente ad uso interno». (una conferma in forma di documento non è ammessa).

Quando spedisce la conferma d'iscrizione o la comunicazione per il tramite dell'UFG/SIS, l'ufficio dello stato civile deve obbligatoriamente usare un modulo di trasmissione 801 (via di trasmissione uniforme) e annotarvi la rappresentanza svizzera e le sue indicazioni di riferimento.

La conferma d'iscrizione serve esclusivamente ad aggiornare il registro degli Svizzeri all'estero e non può essere consegnata a privati (cfr. n. 2.3.1). Se l'iscrizione è rifiutata, gli interessati devono esserne informati.

5 Ricezione e trasmissione di domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera nonché trasmissione di certificati di capacità al matrimonio svizzeri per la celebrazione del matrimonio all'estero

5.1 Condizioni e panoramica della procedura

I fidanzati che intendono sposarsi in Svizzera devono svolgere l'apposita procedura preparatoria⁹⁷. Lo stesso vale per i cittadini svizzeri che desiderano sposarsi all'estero, laddove l'autorità estera chieda un certificato di capacità al matrimonio.

Lo svolgimento della procedura preparatoria compete all'ufficio dello stato civile del domicilio svizzero della fidanzata o del fidanzato o, se i fidanzati sono residenti all'estero, all'ufficio dello stato civile destinato a effettuare la celebrazione del matrimonio in Svizzera⁹⁸. Il trattamento della domanda di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio compete all'ufficio dello stato civile del domicilio svizzero della fidanzata o del fidanzato o, in caso di domicilio all'estero, all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine della fidanzata o del fidanzato⁹⁹.

Se la fidanzata o il fidanzato oppure entrambi dimorano all'estero, essi non devono recarsi obbligatoriamente in Svizzera presso l'ufficio dello stato civile cui compete la procedura preparatoria. Possono infatti consegnare i documenti e le dichiarazioni necessari per la procedura preparatoria alla rappresentanza competente, che li trasmette al competente ufficio dello stato civile¹⁰⁰.

La procedura si svolge come segue:

- I fidanzati dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per la procedura preparatoria per il tramite della rappresentanza competente. La rappresentanza accerta se il matrimonio si svolge in Svizzera o all'estero. Occorre usare il modulo di domanda corrispondente al caso (cfr. n. 5.2 e n. 5.3).

⁹⁷ Art. 62 segg. OSC.

⁹⁸ Art. 62 cpv. 1 OSC.

⁹⁹ Art. 75 cpv. 2 OSC.

¹⁰⁰ Art. 63 cpv. 2 OSC.

- I fidanzati devono consegnare i documenti necessari (n. 5.4.2) nonché presentare e firmare di persona presso la rappresentanza la dichiarazione relativa ai requisiti per la celebrazione del matrimonio (n. 5.5; per le eccezioni alla comparizione di persona cfr. n. 5.4.4).
- Occorre tenere conto delle conoscenze linguistiche dei fidanzati (n. 5.4.4).
- Laddove siano soddisfatti i requisiti, i fidanzati possono presentare alla rappresentanza anche una dichiarazione relativa al cognome dopo il matrimonio (n. 5.6).
- Successivamente la rappresentanza trasmette i documenti all'ufficio dello stato civile competente in Svizzera (n. 5.7), il quale esegue e conclude la procedura preparatoria (n. 5.8).

Si applicano le regole di procedura generali di cui al numero 2.2. La rappresentanza verifica eventuali motivi di ricusazione, la sua competenza nonché l'identità e l'esercizio dei diritti civili dei fidanzati.

La rappresentanza riscuote gli emolumenti e gli esborsi per i propri compiti di stato civile e per quelli dell'UFG/SIS direttamente dai fidanzati quando si presentano. Se uno dei due fidanzati abita in Svizzera e presenta la sua domanda presso l'ufficio dello stato civile, il competente ufficio dello stato civile riscuote i suoi emolumenti ed esborsi direttamente dalla fidanzata o dal fidanzato (comprese le spese per il rilascio del certificato di capacità al matrimonio). Se entrambi i fidanzati abitano all'estero o presentano insieme la loro domanda presso la rappresentanza, quest'ultima deve chiedere un anticipo dei costi generati presso le autorità svizzere dello stato civile e per gli emolumenti di trasmissione dell'UFG/SIS. L'anticipo serve a coprire gli emolumenti ed esborsi generati in una prima fase (esame della domanda di preparazione al matrimonio e comunicazione della conclusione della procedura ecc.)¹⁰¹.

5.2 Il matrimonio è previsto in Svizzera

Per l'inoltro della domanda di preparazione al matrimonio, i fidanzati dimoranti all'estero che vogliono sposarsi in Svizzera contattano la rappresentanza. Questa fissa loro un appuntamento e comunica quali documenti sono necessari (cfr. n. 5.4.2) e le modalità della procedura.

La rappresentanza può far compilare il modulo «Domanda in vista del matrimonio» (mod. 0.34A-Ehe) quando i fidanzati si presentano per l'appuntamento fissato, spedirlo alla fidanzata e/o al fidanzato in forma elettronica o per posta o metterlo a disposizione online sul sito della rappresentanza. In tal caso i fidanzati possono compilare e firmare la domanda e inviarla alla rappresentanza o consegnarla in occasione del primo appuntamento.

Il modulo di domanda contiene in particolare informazioni sulle indicazioni necessarie e sui documenti da allegare. In tal modo i fidanzati possono individuare eventuali domande o incertezze (p. es. in merito ai documenti da presentare) già prima dell'appuntamento e richiedere le relative informazioni.

La procedura può continuare soltanto se la domanda è debitamente compilata e se sussistono i documenti necessari.

¹⁰¹ Cfr. n. 2 e 3 della «Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland / Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger» (nell'area protetta del sito dell'UFSC).

5.3 Il matrimonio è previsto all'estero

5.3.1 Diritto applicabile e obbligo di notifica

Se la fidanzata e/o il fidanzato hanno la cittadinanza svizzera e il matrimonio è previsto all'estero, il matrimonio sottostà al diritto estero. Ai fidanzati va raccomandato di mettersi in contatto tempestivamente con le autorità competenti nel luogo del matrimonio.

Se si rivolge alla rappresentanza per un matrimonio all'estero e non è necessario un certificato di capacità al matrimonio, una persona di cittadinanza svizzera va resa attenta all'obbligo di notifica dopo la celebrazione del matrimonio e alle possibilità relative al cognome secondo il diritto svizzero (cfr. n. 5.6).

5.3.2 Richiesta di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio

Se le autorità estere chiedono alla fidanzata svizzera o al fidanzato svizzero un certificato di capacità al matrimonio, per il rilascio del documento i fidanzati devono svolgere la stessa procedura come quella prevista per il matrimonio in Svizzera¹⁰², ossia la procedura di preparazione al matrimonio (cfr. n. 5.4).

Per la procedura di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio deve pertanto svolgersi, analogamente al matrimonio in Svizzera, la procedura preparatoria. Al posto della domanda in vista del matrimonio deve tuttavia essere presentato il modulo «Richiesta di rilascio di un certificato di capacità matrimoniale» (mod. 0.34B-Ehe). Le pertinenti regole si applicano per analogia.

Il modulo «Richiesta di rilascio di un certificato di capacità matrimoniale» (mod. 0.34B-Ehe) contiene le indicazioni che la fidanzata e/o il fidanzato devono fornire nonché i documenti da presentare. In tal modo i fidanzati possono individuare eventuali domande o incertezze (p. es. in merito ai documenti da presentare) già prima dell'appuntamento e richiedere le relative informazioni.

La rappresentanza può far compilare il modulo quando i fidanzati si presentano nella sua sede oppure spedirlo alla fidanzata e/o al fidanzato in forma elettronica o per posta oppure metterlo a disposizione online sul sito della rappresentanza. In tal caso i fidanzati possono compilare e firmare la domanda e inviarla alla rappresentanza o consegnarla in occasione del primo appuntamento.

La procedura può continuare soltanto se la domanda è debitamente compilata e se sussistono i documenti necessari.

5.4 Preparazione della ricezione della dichiarazione relativa ai requisiti per il matrimonio

5.4.1 Modulo di domanda

In una prima tappa i fidanzati devono inoltrare per scritto la «Domanda in vista del matrimonio» (mod. 0.34A-Ehe) o la «Richiesta di rilascio di un certificato di capacità matrimoniale» (mod. 0.34B-Ehe). Il modulo deve essere debitamente compilato e firmato.

¹⁰² Art. 75 OSC.

5.4.2 Documenti da allegare

Alla domanda in vista del matrimonio o di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio vanno di norma allegati¹⁰³ i seguenti documenti aggiornati¹⁰⁴:

- Cittadini svizzeri:
 - una prova dell'identità¹⁰⁵;
 - un certificato dell'attuale domicilio, in caso di domicilio all'estero. Se le autorità estere non rilasciano tale certificato, il domicilio va documentato in altro modo (p. es. con una fattura attuale del gas o, in caso di svizzeri all'estero notificati, con una conferma di notifica della rappresentanza)¹⁰⁶.
- Cittadini stranieri:
 - una prova dell'identità¹⁰⁷;
 - un certificato dell'attuale domicilio, in caso di domicilio all'estero. Se le autorità estere non rilasciano tale certificato, il domicilio va documentato in altro modo (p. es. con una fattura attuale del gas)¹⁰⁸.

Se i cittadini stranieri non dispongono di un documento rilasciato dal registro svizzero dello stato civile:

- i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (prova dell'essere nubile o celibe o dello stato civile attuale, p. es. con un documento sullo scioglimento dell'ultimo matrimonio o dell'unione domestica registrata) e la nazionalità¹⁰⁹;
- i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la filiazione dei figli in comune prima del matrimonio¹¹⁰.

I documenti dello stato civile non sono pertanto necessari se il cittadino estero in questione o i figli in comune sono già iscritti nel registro svizzero dello stato civile e i dati sono aggiornati.

Inoltre, devono eventualmente essere allegati i seguenti documenti:

- prova del soggiorno legale. In caso di matrimonio in Svizzera e domicilio previsto in Svizzera i cittadini stranieri devono inoltre allegare un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio¹¹¹. Questo non è necessario nel caso di un «matrimonio di turisti» (i fidanzati sono domiciliati all'estero e hanno una cittadinanza straniera). I cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto per entrare in Svizzera ai fini della celebrazione del matrimonio, possono richiederlo durante la procedura preparatoria al matrimonio.

¹⁰³ Art. 64 OSC.

¹⁰⁴ Di regola i documenti dello stato civile non devono essere stati rilasciati da più di sei mesi. In casi motivati sono ammissibili documenti più vecchi (art. 16 cpv. 2 OSC).

¹⁰⁵ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

¹⁰⁶ Art. 64 cpv. 1 lett. a OSC.

¹⁰⁷ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

¹⁰⁸ Art. 64 cpv. 1 lett. a OSC.

¹⁰⁹ Art. 64 cpv. 1 lett. b OSC.

¹¹⁰ Art. 64 cpv. 1 lett. c OSC.

¹¹¹ Art. 64 cpv. 2 OSC.

- Dichiarazione di riconoscimento del matrimonio. I fidanzati stranieri non residenti in Svizzera devono allegare, se disponibile, la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati¹¹².

5.4.3 Comprensione linguistica

I fidanzati devono compilare i moduli «Domanda in vista del matrimonio» (mod. 0.34A-Ehe) o «Richiesta di rilascio di un certificato di capacità matrimoniale» (mod. 0.34B-Ehe) e «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe) in una delle lingue ufficiali (ted., franc., it.). Se nel corso della procedura risulta che la comprensione in una di queste lingue non è garantita, la rappresentanza deve provvedere affinché alla ricezione della dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio non si oppongano ostacoli linguistici.

- Uso di moduli di supporto

Nell'area protetta del sito dell'UFSC la domanda in vista del matrimonio e la richiesta di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio nonché la dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio sono a disposizione delle rappresentanze in diverse lingue (moduli di supporto). Questi ultimi non vanno compilati, ma servono soltanto a garantire una traduzione uniforme e permettono eventualmente di rinunciare a un interprete. Per evitare malintesi raccomandiamo di allegare al documento ufficiale firmato dai fidanzati una copia della traduzione loro fornita. Inoltre, la lingua va menzionata nel campo «Il testo del presente modulo mi è stato tradotto nella seguente lingua che io comprendo» del modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe).

- Ricorso a un interprete

Se si rivela necessario ricorrere a un interprete occorre garantire che non sussistano motivi di ritorsione (n. 2.2.2).

Se l'interprete è una persona locale o trasferibile impiegata dalla rappresentanza, va compilato il campo «Cognome, nome e indirizzo della persona che ha eseguito la traduzione» del modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe). Se partecipa un interprete che non fa parte del personale della rappresentanza, dev'essere compilato il modulo «Partecipazione dell'interprete o del traduttore o della traduttrice» e l'interprete lo deve firmare. La firma deve essere autenticata. Il modulo va allegato al dossier di trasmissione.

Le spese per la traduzione o l'interpretariato sono a carico dei fidanzati e riscossi direttamente dalla rappresentanza¹¹³. La traduzione nel linguaggio dei gesti è esente da emolumento ed è a carico dell'ufficio dello stato civile competente¹¹⁴.

¹¹² Art. 73 cpv. 2 lett. a OSC.

¹¹³ Art. 7 cpv. 1 lett. c OESC.

¹¹⁴ Art. 7 cpv. 3 OESC.

- Uteriore sostegno

Se i fidanzati non sono in grado di compilare i moduli (p. es. disabilità o illetteratismo), i collaboratori della rappresentanza o gli interpreti li possono aiutare. Essi si limitano a fornire spiegazioni e si astengono dal proporre risposte. Quando trasmette i moduli (mod. Ehe 0.35 e mod. 802 Gesuch EV/VEP), la rappresentanza informa di tale circostanza la competente autorità dello stato civile (nella rubrica «Zusätzliche Angaben / Indications complémentaires»).

5.4.4 Esenzione dalla comparizione personale

Se, in casi motivati, non è manifestamente esigibile che si presentino personalmente alla rappresentanza, i fidanzati possono inoltrare una domanda scritta di esenzione dall'obbligo di comparire personalmente. Devono motivare la loro domanda adducendo le pertinenti prove. La rappresentanza trasmette la domanda all'ufficio dello stato civile cui compete la procedura preparatoria¹¹⁵. Se la domanda è presentata da fidanzati stranieri senza domicilio in Svizzera (turisti), la rappresentanza la trasmette all'autorità di vigilanza sullo stato civile del Cantone in cui sarà celebrato il matrimonio¹¹⁶. La rappresentanza comunica se i motivi esposti le sembrano credibili.

Se le autorità svizzere dello stato civile autorizzano l'esenzione dalla comparizione personale¹¹⁷, la dichiarazione relativa ai requisiti del matrimonio ed eventualmente al cognome può essere firmata eccezionalmente presso un pubblico ufficiale estero che autentica la firma o le firme dei dichiaranti. Successivamente la rappresentanza autentica da parte sua la firma e il timbro del servizio cui compete l'autenticazione della firma dell'ufficiale pubblico estero¹¹⁸. La dichiarazione va trasmessa, con tutti i documenti, al competente ufficio dello stato civile per il tramite dell'UFG/SIS (cfr. n. 2.2.3).

5.5 Ricezione della dichiarazione relativa ai requisiti del matrimonio

5.5.1 Requisiti generali

La «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe) va accettata soltanto se è presentata la domanda scritta e firmata di preparazione al matrimonio o di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio e se sono allegati tutti i documenti necessari.

5.5.2 Requisiti formali

La dichiarazione deve essere consegnata obbligatoriamente di persona presso la rappresentanza (eccezioni cfr. n. 5.4.4) in presenza del personale di quest'ultima. La fidanzata e/o il fidanzato devono identificarsi. La rappresentanza allestisce una copia autenticata del documento d'identità presentato.

¹¹⁵ Art. 69 cpv. 2 secondo periodo OSC.

¹¹⁶ Art. 73 cpv. 3 OSC.

¹¹⁷ Art. 73 cpv. 3 OSC.

¹¹⁸ Art. 66 cpv. 1 lett. c V-ASG, eventualmente anche con l'autenticazione dell'autorità competente dello Stato destinatario.

Per tale motivo, al contrario dei moduli «Domanda in vista del matrimonio» (mod. 0.34A-Ehe) e «Richiesta di rilascio di un certificato di capacità matrimoniale» (mod. 0.34B-Ehe), il modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe) non può essere né consegnato ai fidanzati né pubblicato sul sito della rappresentanza. La rappresentanza lo sottopone alla fidanzata e/o al fidanzato soltanto quando questi si presentano di persona.

Il rilascio della dichiarazione presuppone che la persona dichiarante sia capace di discernimento e goda dell'esercizio dei diritti civili (cfr. n. 2.2).

Sulla lingua e il ricorso a un interprete si veda il numero 5.4.3.

5.5.3 Obbligo di dire la verità e avvertimento circa le conseguenze penali

Conformemente al modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio», la rappresentanza deve informare¹¹⁹ esplicitamente i fidanzati circa l'obbligo di dire la verità e le conseguenze penali in caso di:

- matrimonio forzato (art. 181a del Codice penale svizzero¹²⁰);
- reato contro l'integrità fisica (art. 187-200 CP);
- crimine o delitto contro la famiglia (art. 213-220 CP);
- falsità in atti (art. 251-257 CP);
- violazione degli articoli 115-122 della legge sugli stranieri e la loro integrazione¹²¹.

5.5.4 Dichiarazione della fidanzata e/o del fidanzato

Il matrimonio presuppone la libera volontà di entrambi i fidanzati¹²². Sul modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe), i fidanzati dichiarano che i dati nella domanda e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi, che sono capaci al matrimonio e che non sussistono ostacoli al matrimonio¹²³.

I fidanzati devono inoltre confermare di aver capito il contenuto del modulo ed essere stati informati della possibilità, prima del matrimonio, di una dichiarazione concernente il nome (cfr. n. 5.6).

5.5.5 Firma e autenticazione

La firma o le firme dei fidanzati vanno apposte sul modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe) in presenza del personale della rappresentanza, che procede direttamente all'autenticazione¹²⁴. Una dichiarazione concernente il cognome firmata contemporaneamente è considerata compresa in tale autenticazione (cfr. n. 5.6.3).

¹¹⁹ Art. 65 cpv. 2 OSC.

¹²⁰ Codice penale svizzero (CP; RS 311.0).

¹²¹ Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

¹²² Art. 65 cpv. 1^{bis} OSC.

¹²³ Art. 65 cpv. 1 OSC.

¹²⁴ Art. 65 cpv. 2^{bis} OSC.

5.5.6 Informazione dei fidanzati

Successivamente la rappresentanza informa i fidanzati che l'incarto è trasmesso, per esame e decisione, alla competente autorità dello stato civile. Quest'ultima accerta in particolare la capacità al matrimonio e può sottoporre i documenti esteri a un esame soggetto a spese.

5.6 Ricezione di dichiarazioni concernenti il cognome nel quadro della procedura di matrimonio

In caso di domicilio all'estero, il cognome è retto dal diritto straniero, in caso di domicilio in Svizzera dal diritto svizzero. Chiunque può tuttavia chiedere che il cognome sia retto dal diritto del suo Stato d'origine.

Se, oltre alla cittadinanza svizzera, una persona possiede anche altre cittadinanze, una dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero è ammessa soltanto se la persona in questione ha il legame più stretto con la Svizzera (p. es. domicilio in Svizzera).¹²⁵

Se si applica il diritto svizzero, è determinante l'articolo 160 CC, secondo cui gli sposi possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere come cognome coniugale il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo¹²⁶.

5.6.1 Dichiarazione concernente il cognome in caso di matrimonio in Svizzera

In linea di massima la dichiarazione concernente un cognome coniugale comune o il cognome dei figli comuni (soggetta a emolumento¹²⁷) può essere consegnata direttamente presso l'ufficio dello stato civile in Svizzera nell'ambito della procedura di matrimonio.

Se la fidanzata e/o il fidanzato hanno domande in merito al cognome, la rappresentanza deve raccomandare loro di rivolgersi direttamente al competente ufficio dello stato civile.

La dichiarazione concernente un cognome coniugale comune o, in caso di cognomi differenti, il cognome dei figli in comune può tuttavia essere accettata anche senza emolumento presso la rappresentanza nel quadro della procedura preparatoria al matrimonio. (modulo «Dichiarazione concernente il cognome / art. 160 cpv. 2 e 3 CC e 12a cpv. 2 LUD [mod. 0.41c]»).

Il rilascio di una tale dichiarazione implica automaticamente l'assoggettamento al diritto svizzero¹²⁸. La dichiarazione è accettata soltanto se la persona al cui cognome si applica il diritto svizzero può sottoporsi effettivamente a tale diritto. Ciò non è ad esempio il caso, se una cittadina straniera con domicilio all'estero desidera portare, dopo il matrimonio, il cognome del

¹²⁵ Art. 23 cpv. 2 LDIP.

¹²⁶ Art. 160 cpv. 3 secondo periodo CC. La liberazione dall'obbligo non è possibile se dopo il matrimonio i fidanzati non intendono assumere un nome comune, ma hanno già figli nati prima del matrimonio. In tal caso devono obbligatoriamente decidere in merito al cognome dei figli, sempreché il cognome dei figli sia retto dal diritto svizzero.

¹²⁷ Allegato 1 n. 4.1 OESC.

¹²⁸ Art. 12 in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 3 OSC. Cfr. soprattutto il promemoria n. 153.1 «Promemoria sul cognome da portare dopo la celebrazione del matrimonio». In tal caso non è necessario far compilare il modulo «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale / art. 37, cpv. 2, LDIP (0.43 2007), ausfüllen zu lassen.

coniuge svizzero. In tal caso non può far valere l'applicazione del diritto svizzero. La rappresentanza deve pertanto rifiutarsi di accettare la dichiarazione concernente il cognome.

La dichiarazione consegnata al di fuori della procedura preparatoria al matrimonio è soggetta a emolumento¹²⁹.

5.6.2 Dichiarazione concernente il cognome in caso di matrimonio all'estero

Se il matrimonio è celebrato all'estero e l'autorità estera competente in materia non chiede un certificato di capacità al matrimonio, non si svolge una procedura preliminare (secondo il n. 5.3.2) dinnanzi alle autorità svizzere dello stato civile. Non vi è pertanto neppure la possibilità di presentare una dichiarazione concernente il cognome nel quadro di tale procedura.

In questo caso i fidanzati devono poter in linea di massima procedere prima del matrimonio a una dichiarazione concernente il cognome coniugale comune o il cognome dei figli comuni presso la rappresentanza o un ufficio dello stato civile in Svizzera.

Nel caso di coniugi con domicilio all'estero, una dichiarazione posteriore al matrimonio è eccezionalmente ammessa se il matrimonio è stato celebrato da non oltre sei mesi e la dichiarazione è effettuata presso la rappresentanza in concomitanza con la notifica del matrimonio (modulo «Dichiarazione concernente il cognome / art. 160 cpv. 2 e 3 CC e 12a cpv. 2 LUD», mod. 0.41c). In tal caso i documenti relativi al matrimonio celebrato all'estero e la dichiarazione concernente il cognome sono trasmessi contemporaneamente (dietro emolumento¹³⁰) alle autorità svizzere dello stato civile.

Se la notificazione del matrimonio celebrato all'estero avviene dopo più di sei mesi, la dichiarazione concernente il cognome conformemente al diritto svizzero non è più possibile. Un cognome coniugale comune può essere ottenuto soltanto per mezzo di una domanda ordinaria di cambiamento del cognome¹³¹, da presentare all'autorità competente in materia nel luogo di domicilio o di origine.

5.6.3 Firma e autenticazione

La dichiarazione concernente il cognome va consegnata e firmata in presenza del personale della rappresentanza. Se la dichiarazione non è consegnata in concomitanza con la dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio, le firme devono essere autenticate¹³².

5.7 Trasmissione dei documenti alle competenti autorità dello stato civile in Svizzera

5.7.1 Trasmissione dei documenti in caso di matrimonio in Svizzera

Per la trasmissione dei documenti, la rappresentanza usa il modulo 802 «Gesuch um Vorbereitung der Eheschliessung (EV) / Demande de préparation du mariage (PPM)» (mod. 802 Gesuch EV/VEP / Demande PPM/PPP, cfr. n. 2.3).

¹²⁹ Allegato 1 n. 4.1 e allegato 3 n. 3.1 OESC.

¹³⁰ Allegato 1 n. 4.1 OESC.

¹³¹ Secondo l'art. 30 cpv. 1 CC.

¹³² Art. 18 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con Art. 18a cpv. 1 OSC.

Trasmette, via UFG/SIS, al competente ufficio dello stato civile la «Domanda in vista del matrimonio» (mod. 0.34A-Ehe), la «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe) e, all'occorrenza, il modulo «Dichiarazione concernente il cognome / art. 160 cpv. 2 e 3 CC e 12a cpv. 2 LUD, mod. 0.41c» o la «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP), mod. 0.43», allegando i documenti necessari (cfr. n. 5.4.2).

- Se la fidanzata e/o il fidanzato sono domiciliati in Svizzera, la domanda va trasmessa, insieme ai documenti necessari, all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio¹³³.
- Se la fidanzata e/o il fidanzato sono cittadini svizzeri senza essere domiciliati in Svizzera¹³⁴, la domanda e i documenti vanno trasmessi all'ufficio dello stato civile del luogo in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.
- Nel caso di fidanzati stranieri residenti all'estero che intendono contrarre matrimonio in Svizzera («matrimonio di turisti»), la domanda e i documenti vanno trasmessi all'ufficio dello stato civile del luogo in cui è prevista la celebrazione del matrimonio¹³⁵. In questo caso è necessaria anche l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile¹³⁶.

Ciascun documento va menzionato nella rubrica «Beilagen / Annexes» del modulo di trasmissione 802 (mod. 802 Gesuch EV/VEP / Demande PPP). Inoltre, ciascun documento di stato civile estero va corredato di un modulo di trasmissione 801, conformemente alle prescrizioni sulla trasmissione dei documenti dello stato civile esteri (cfr. n. 4.4.4; con eccezioni: p. es. documenti CIEC). La rappresentanza deve aggiungere eventuali osservazioni relative a un matrimonio abusivo (p. es. sospetto di matrimonio fittizio ecc.) nella rubrica «zusätzliche Angaben / Indications complémentaires» del modulo. Comunica ad esempio fatti indicanti che è previsto un matrimonio al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri.¹³⁷

Per le sue prestazioni la rappresentanza riscuote direttamente gli emolumenti secondo l'allegato 3 OESC. Se entrambi i fidanzati sono domiciliati all'estero, la rappresentanza deve inoltre riscuotere un anticipo¹³⁸ per le prestazioni che il competente ufficio dello stato civile fornisce nel quadro della procedura preparatoria.

5.7.2 Trasmissione dei documenti in caso di matrimonio all'estero

Per la trasmissione, la rappresentanza usa il modulo 802 «Gesuch um Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses (EZ) / Commande d'un certificat de capacité matrimoniale (CCM)» (mod. 802 Gesuch EZ / Demande PPM, cfr. n. 2.3).

Trasmette, via UFG/SIS, all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o, in assenza di domicilio in Svizzera, del luogo d'origine della fidanzata o del fidanzato¹³⁹ la «Richiesta di rilascio di un certificato di capacità matrimoniale» (mod. 0.34B-Ehe) e la «Dichiarazione inerente

¹³³ Art. 62 cpv. 1 lett. a OSC.

¹³⁴ Art. 43 cpv. 1 LDIP.

¹³⁵ Art. 62 cpv. 1 lett. b OSC.

¹³⁶ Art. 43 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con 73 cpv. 1 OSC.

¹³⁷ Art. 5 cpv. 2 OSC in combinato disposto con l'art. 82a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

¹³⁸ Cfr. la panoramica del n. 3 «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland».

¹³⁹ Art. 75 cpv. 2 OSC.

all'adempimento dei requisiti del matrimonio» (mod. 0.35-Ehe) nonché, all'occorrenza, il modulo «Dichiarazione concernente il cognome / art. 160 cpv. 2 e 3 CC e 12a cpv. 2 LUD, mod. 0.41c» o la «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP), mod. 0.43» in caso di matrimonio all'estero), allegando i documenti necessari (cfr. n. 5.4.2).

Ciascun documento va menzionato nella rubrica «Beilagen / Annexes» del modulo di trasmissione 802 (mod. 802 Gesuch EV / Demande PPM). Inoltre, ciascun documento di stato civile estero va corredato di un modulo di trasmissione 801, conformemente alle prescrizioni sulla trasmissione dei documenti dello stato civile esteri (cfr. n. 4.4.4; con eccezioni: p. es. documenti CIEC). La rappresentanza deve aggiungere eventuali osservazioni relative a un matrimonio abusivo (p. es. sospetto di matrimonio fittizio ecc.) nella rubrica «zusätzliche Angaben / Indications complémentaires» del modulo.

Per le sue prestazioni la rappresentanza riscuote direttamente gli emolumenti secondo l'allegato 3 OESC. Se entrambi i fidanzati sono domiciliati all'estero, la rappresentanza deve inoltre riscuotere un anticipo¹⁴⁰ per le prestazioni che il competente ufficio dello stato civile fornisce nel quadro della procedura preparatoria.

5.8 Esame della domanda e conclusione della procedura da parte del competente ufficio dello stato civile in Svizzera

5.8.1 Conclusione della procedura in caso di matrimonio in Svizzera

Quando riceve l'incarto, il competente ufficio dello stato civile esamina se sono soddisfatti i requisiti per il matrimonio¹⁴¹.

Se sussiste il sospetto che si tratti di un matrimonio abusivo (p. es. in base alle osservazioni fatte dalla rappresentanza nell'ambito della trasmissione dei documenti), può essere ordinata un'ulteriore audizione dei fidanzati (procedura secondo la DIR UFSC n. 10.07.12.01 «Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri», n. 2.11).¹⁴²

Se è positiva¹⁴³, l'ufficio dello stato civile può trasmettere la decisione in merito alla celebrazione del matrimonio direttamente alla persona domiciliata in Svizzera o consegnarla ai fidanzati quando si presentano di persona. L'ufficio dello stato civile può trasmetterla per il tramite dell'UFG/SIS anche con il modulo di trasmissione 802 «Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP» alla rappresentanza, che la notifica alla persona domiciliata all'estero. Se la rappresentanza ha svolto un'audizione e la domanda è stata approvata, l'autorità dello stato civile che ha conferito l'incarico deve comunicarlo alla rappresentanza mediante il modulo di trasmissione 802 (mod. 802 Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP), affinché quest'ultima annulli la fattura provvisoria per l'audizione.

Nella maggior parte dei casi di «matrimonio di turisti», per la pianificazione i fidanzati domiciliati all'estero sono di regola direttamente in contatto con l'ufficio dello stato civile da loro scelto.

¹⁴⁰ Cfr. la panoramica del n. 3 «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland».

¹⁴¹ Art. 66 OSC.

¹⁴² Art. 74a OSC.

¹⁴³ Art. 67 cpv. 2 OSC.

Quest'ultimo comunica di regola direttamente ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria, senza passare attraverso la rappresentanza.

Se la comunicazione è trasmessa alla rappresentanza per il tramite dell'UFG/SIS, la rappresentanza esorta i fidanzati a mettersi in contatto con l'ufficio dello stato civile del luogo del matrimonio per l'ulteriore pianificazione.

Una decisione negativa relativa all'autorizzazione del matrimonio in Svizzera (matrimonio di turisti) va trasmessa dalla competente autorità di vigilanza per il tramite dell'UFG/SIS (mod. 802 «Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP») alla rappresentanza, che la notifica agli interessati.

Una decisione negativa relativa alla conclusione della procedura preparatoria (requisiti per il matrimonio non soddisfatti)¹⁴⁴ va trasmessa dall'ufficio dello stato civile per il tramite dell'UFG/SIS alla rappresentanza, che la notifica agli interessati. La decisione è trasmessa con il modulo 802 «Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP». L'ufficio dello stato civile elenca gli emolumenti e gli esborsi che la rappresentanza deve fatturare ai richiedenti. L'UFG/SIS aggiunge sul modulo 802 i propri emolumenti.

Se ha svolto un'audizione, la rappresentanza allestisce la fattura definitiva per l'autorità dello stato civile che ha dato l'incarico.

5.8.2 Conclusione della procedura in caso di matrimonio all'estero

Quando riceve l'incarto, il competente ufficio dello stato civile esamina se sono soddisfatti i requisiti per il matrimonio¹⁴⁵.

Se sussiste il sospetto che si tratti di un matrimonio abusivo (p. es. in base alle osservazioni fatte dalla rappresentanza nell'ambito della trasmissione dei documenti), può essere ordinata un'audizione dei fidanzati (procedura secondo la DIR UFSC n. 10.07.12.01 «Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri», n. 2.11).¹⁴⁶

Se la decisione è positiva¹⁴⁷, l'ufficio dello stato civile rilascia il certificato di capacità al matrimonio e lo trasmette ai fidanzati domiciliati all'estero¹⁴⁸. Se la decisione positiva è trasmessa con il modulo 802 «Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP» per il tramite dell'UFG/SIS alla rappresentanza, questa trasmette il certificato di capacità al matrimonio ai fidanzati e fattura i costi detraendone l'anticipo versato. Se è stata svolta un'audizione, la relativa fattura provvisoria va annullata.

Una decisione negativa¹⁴⁹ va trasmessa dall'ufficio dello stato civile per il tramite dell'UFG/SIS (mod. 802 «Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP») alla rappresentanza, che la notifica ai richiedenti. Anche la decisione negativa è trasmessa con il modulo 802 «Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP». L'ufficio dello stato civile elenca gli emolumenti e gli esborsi che la rappresentanza deve fatturare ai richiedenti. Anche l'UFG/SIS aggiunge sul modulo 802 i propri emolumenti.

¹⁴⁴ Art. 67 cpv. 3 OSC.

¹⁴⁵ Art. 66 OSC.

¹⁴⁶ Art. 74a OSC.

¹⁴⁷ Art. Art. 75 in combinato disposto con l'art. 67 cpv. 2 OSC.

¹⁴⁸ Nella prassi l'ufficio dello stato civile trasmette di regola il certificato direttamente ai fidanzati.

¹⁴⁹ Art. 75 in combinato disposto con l'art. 67 cpv. 3 OSC.

Se ha svolto un'audizione, la rappresentanza allestisce la relativa fattura definitiva per l'autorità dello stato civile che ha dato l'incarico, sempreché quest'ultima abbia riscosso un anticipo. Altrimenti, nella fatturazione finale la rappresentanza detrae l'anticipo da essa riscosso.

5.9 Emolumenti

La rappresentanza riscuote gli emolumenti e gli esborsi per le sue prestazioni direttamente dai richiedenti quando questi si presentano personalmente. Anche le autorità in Svizzera riscuotono i loro emolumenti ed esborsi direttamente in occasione del contatto con i fidanzati¹⁵⁰. Se la rappresentanza ha riscosso un anticipo dei costi, le autorità dello stato civile (AV, UFC, UFG/SIS) devono indicare i costi effettivi sul modulo 802 (Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP). Il conteggio con la rappresentanza si svolge per mezzo dell'UFG/SIS attraverso il conto corrente del DFAE.

Se la rappresentanza ha svolto un'audizione e la domanda è stata approvata, la fattura provvisoria per l'audizione va annullata. Gli emolumenti dell'UFG/SIS sono fatturati nel quadro del conteggio dei costi totali sul modulo 802 (Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP) dai quali è detratto l'anticipo riscosso presso la rappresentanza o l'USC. Se la domanda è stata respinta, la rappresentanza allestisce la fattura definitiva e l'addebita, mediante l'UFG/SIS, all'autorità dello stato civile che le ha conferito l'incarico.

I fidanzati che ritirano la domanda devono pagare gli emolumenti e gli esborsi per le prestazioni e le spese già effettuate (cfr. n. 3).

6 Ricezione e trasmissione di domande e dichiarazioni per la costituzione di un'unione domestica registrata in Svizzera

6.1 Condizioni e panoramica della procedura

I partner che intendono costituire un'unione domestica registrata in Svizzera, devono svolgere l'apposita procedura preliminare¹⁵¹.

Lo svolgimento della procedura preliminare compete all'ufficio dello stato civile del domicilio svizzero di uno dei partner o, in caso di residenza all'estero, all'ufficio dello stato civile destinato a effettuare la registrazione in Svizzera¹⁵². Uno dei partner deve avere la cittadinanza svizzera. A differenza del «matrimonio di turisti» (n. 5.4.2 e 5.7.1), i cittadini stranieri residenti all'estero non possono costituire un'unione domestica registrata in Svizzera¹⁵³.

I partner che dimorano all'estero possono consegnare i documenti e le dichiarazioni necessari per la procedura preliminare alla rappresentanza competente, che li trasmette al competente ufficio dello stato civile in Svizzera¹⁵⁴.

¹⁵⁰ Cfr. la panoramica al n. 2.1 della «Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland / Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger».

¹⁵¹ Art. 75a segg. OSC.

¹⁵² Art. 75a cpv. 1 OSC.

¹⁵³ Art. 65a LDIP.

¹⁵⁴ Art. 75b cpv. 2 OSC.

La procedura si svolge come segue:

- I partner dimoranti all'estero, di cui uno ha la cittadinanza svizzera, possono inoltrare la domanda per la procedura preliminare per il tramite della rappresentanza competente. (cfr. n. 6.2).
- I partner devono consegnare i documenti necessari (n. 6.4.2) nonché presentare e firmare di persona presso la rappresentanza la dichiarazione relativa ai requisiti per la registrazione dell'unione domestica (n. 6.5; per le eccezioni alla comparizione di persona cfr. n. 6.4.4).
- Occorre tenere conto delle conoscenze linguistiche dei partner (n. 6.4.3).
- Laddove siano soddisfatti i requisiti, i partner possono presentare alla rappresentanza anche una dichiarazione relativa al cognome dopo la costituzione dell'unione domestica registrata (n. 6.6).
- Successivamente la rappresentanza trasmette i documenti all'ufficio dello stato civile competente in Svizzera (n. 6.7), il quale esegue e conclude la procedura preliminare (n. 6.8).

Si applicano le regole di procedura generali di cui al numero 2.2. La rappresentanza verifica eventuali motivi di ricusazione, la sua competenza nonché l'identità e l'esercizio dei diritti civili dei partner.

La rappresentanza riscuote gli emolumenti e gli esborsi per i suoi compiti di stato civile e per quelli dell'UFG/SIS direttamente dai partner quando si presentano. Se uno dei partner abita in Svizzera e presenta la sua domanda presso l'ufficio dello stato civile, il competente ufficio dello stato civile riscuote i suoi emolumenti ed esborsi direttamente da quest'ultimo. Se entrambi i partner abitano all'estero o presentano insieme la loro domanda presso la rappresentanza, quest'ultima deve chiedere un anticipo dei costi generati presso le autorità svizzere dello stato civile e per gli emolumenti di trasmissione dell'UFG/SIS. L'anticipo serve a coprire gli emolumenti generati in una prima fase (esame della domanda di preparazione al matrimonio e comunicazione della conclusione della procedura ecc.)¹⁵⁵.

6.2 La costituzione dell'unione domestica registrata è prevista in Svizzera

Per l'inoltro della domanda di registrazione di un'unione domestica, i partner dimoranti all'estero che vogliono costituire l'unione domestica in Svizzera contattano la rappresentanza. Questa fissa loro un appuntamento e comunica quali documenti sono necessari (cfr. n. 6.4.2) e le modalità della procedura.

La rappresentanza può far compilare il modulo «Domanda in vista della registrazione di un'unione domestica» (mod. 0.34-EgP) quando i partner si presentano per l'appuntamento fissato oppure spedirglielo in forma elettronica o per posta o metterlo a disposizione online sul sito della rappresentanza. In tal caso i partner possono compilare e firmare la domanda e inviarla alla rappresentanza o consegnarla in occasione del primo appuntamento.

Il modulo di domanda contiene in particolare informazioni sulle indicazioni necessarie e sui documenti da allegare. In tal modo i partner possono individuare eventuali domande o incertezze (p. es. in merito ai documenti da presentare) già prima dell'appuntamento e richiedere le relative informazioni.

¹⁵⁵ Cfr. il n. 4 della «Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland / Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger» (nell'area protetta del sito dell'UFSC).

La procedura può continuare soltanto se la domanda è debitamente compilata e se sussistono i documenti necessari.

6.3 La costituzione dell'unione domestica registrata è prevista all'estero

Se uno o entrambi i partner hanno la cittadinanza svizzera e la costituzione dell'unione domestica registrata è prevista all'estero, questa sottostà al diritto estero. Ai partner va raccomandato di mettersi in contatto tempestivamente con le autorità locali competenti.

I partner vanno resi attenti all'obbligo di notifica¹⁵⁶ della costituzione dell'unione domestica all'estero e alle possibilità relative al cognome secondo il diritto svizzero (cfr. n. 6.6).

6.4 Preparazione della ricezione della dichiarazione relativa ai requisiti per la registrazione dell'unione domestica

6.4.1 Modulo di domanda

In una prima tappa i partner devono inoltrare per scritto la «Domanda in vista della registrazione dell'unione domestica» (mod. 0.34-EgP). Il modulo deve essere debitamente compilato e firmato.

6.4.2 Documenti da allegare

Alla domanda in vista della registrazione di un'unione domestica vanno di norma allegati¹⁵⁷ i seguenti documenti aggiornati¹⁵⁸:

- Cittadini svizzeri:
 - una prova dell'identità¹⁵⁹;
 - un certificato dell'attuale domicilio, in caso di domicilio all'estero. Se le autorità estere non rilasciano tale certificato, il domicilio va documentato in altro modo (p. es. con una fattura attuale del gas o, in caso di svizzeri all'estero notificati, con una conferma di notifica della rappresentanza¹⁶⁰).
- Cittadini stranieri:
 - una prova dell'identità¹⁶¹.
 - un certificato dell'attuale domicilio, in caso di domicilio all'estero. Se le autorità estere non rilasciano tale certificato, il domicilio va documentato in altro modo (p. es. con una fattura attuale del gas¹⁶²).

¹⁵⁶ Art. 39 OSC.

¹⁵⁷ Art. 75c OSC.

¹⁵⁸ Di regola i documenti dello stato civile non devono essere stati rilasciati da più di sei mesi. In casi motivati sono ammissibili documenti più vecchi (art. 16 cpv. 2 OSC).

¹⁵⁹ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

¹⁶⁰ Art. 75c cpv. 1 lett. a OSC.

¹⁶¹ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

¹⁶² Art. 75c cpv. 1 lett. a OSC.

Se i cittadini esteri non dispongono di un documento attuale rilasciato dal registro svizzero dello stato civile:

- i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (prova dell'essere nubile o celibe o dello stato civile attuale, p. es. con un documento sullo scioglimento dell'ultimo matrimonio o dell'ultima unione domestica registrata) e nazionalità¹⁶³;
- i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la filiazione dei figli in comune.

I documenti dello stato civile non sono pertanto necessari se il cittadino estero in questione o i figli in comune sono già iscritti nel registro svizzero dello stato civile e i dati sono aggiornati.

Inoltre, devono eventualmente essere allegati i seguenti documenti:

- prova del soggiorno legale. In caso di costituzione dell'unione domestica in Svizzera e domicilio previsto in Svizzera, i cittadini stranieri devono inoltre allegare un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la costituzione dell'unione domestica¹⁶⁴. Questo non è necessario nel caso di un «matrimonio di turisti» (i partner sono domiciliati all'estero e hanno una cittadinanza straniera). I cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto per entrare in Svizzera ai fini della costituzione dell'unione domestica possono richiederlo durante la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica.

6.4.3 Comprensione linguistica

I partner devono compilare la domanda per la registrazione dell'unione domestica nonché la dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti della registrazione dell'unione domestica secondo i numeri 6.2 e 6.5 in una delle lingue ufficiali (ted/franc/it). Se nel corso della procedura risulta che la comprensione in una di queste lingue non è garantita, la rappresentanza deve provvedere affinché alla ricezione della dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti della registrazione dell'unione domestica non si oppongano ostacoli linguistici.

- **Uso di moduli di supporto**

Nell'area protetta del sito dell'UFSC la domanda in vista della registrazione dell'unione domestica e la dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica sono a disposizione delle rappresentanze in diverse lingue (moduli di supporto). Questi ultimi non vanno compilati, ma servono soltanto a garantire una traduzione uniforme e permettono eventualmente di rinunciare a un interprete. Per evitare malintesi raccomandiamo di allegare al documento ufficiale firmato dai partner una copia della traduzione loro fornita. Inoltre, la lingua va menzionata nel campo «Il testo del presente modulo mi è stato tradotto nella seguente lingua che io comprendo» del modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica» (mod. 0.35-EgP).

- **Ricorso a un interprete**

Se si rivela necessario ricorrere a un interprete occorre garantire che non sussistano motivi di riacquiescenza (n. 2.2).

¹⁶³ Art. 75c cpv. 1 lett. b OSC.

¹⁶⁴ Art. 75c cpv. 3 OSC.

Se l'interprete è una persona locale o trasferibile impiegata dalla rappresentanza, va compilato il campo «Cognome, nome e indirizzo della persona che ha eseguito la traduzione» del modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica» (mod. 0.35-EgP). Se partecipa un interprete esterno che non fa parte del personale della rappresentanza, dev'essere compilato il modulo «Partecipazione dell'interprete o del traduttore o della traduttrice» e l'interprete lo deve firmare. La firma deve essere autenticata. Il modulo va allegato al dossier di trasmissione.

Le spese per la traduzione o l'interpretariato sono a carico dei partner e riscossi direttamente dalla rappresentanza¹⁶⁵. La traduzione nel linguaggio dei gesti è esente da emolumento ed è a carico dell'ufficio dello stato civile competente¹⁶⁶.

- **Ulteriore sostegno**

Se i partner non sono in grado di compilare i moduli (p. es. disabilità o illetteratismo), i collaboratori della rappresentanza o gli interpreti li possono aiutare. Essi si limitano a fornire spiegazioni e si astengono dal proporre risposte. Quando trasmette i moduli, la rappresentanza informa di tale circostanza la competente autorità dello stato civile.

6.4.4 Esenzione dalla comparizione personale

Se, in casi motivati, non è manifestamente esigibile che si presentino personalmente alla rappresentanza (grande distanza, malattia ecc.), i partner possono inoltrare una domanda scritta di esenzione dall'obbligo di comparire personalmente¹⁶⁷. Devono motivare la loro domanda adducendo le pertinenti prove. La rappresentanza trasmette la domanda all'ufficio dello stato civile cui compete la procedura preliminare in Svizzera e comunica se i motivi esposti le sembrano credibili.

Se le autorità svizzere dello stato civile autorizzano l'esenzione dalla comparizione personale, la dichiarazione relativa ai requisiti per la registrazione dell'unione domestica ed eventualmente al cognome possono essere firmati eccezionalmente presso un pubblico ufficiale estero che autentica la firma o le firme dei dichiaranti.

Successivamente la rappresentanza autentica da parte sua la firma e il timbro dell'ufficiale pubblico estero basandosi sui modelli di cui dispone¹⁶⁸. La dichiarazione va trasmessa, con tutti i documenti, al competente ufficio dello stato civile per il tramite dell'UFG/SIS.

6.5 Ricezione della dichiarazione relativa ai requisiti per la registrazione dell'unione domestica

6.5.1 Requisiti generali

La «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica» (mod. 0.35-EgP) va accettata soltanto se è presentata la domanda scritta e firmata di registrazione dell'unione domestica registrata e se sono allegati tutti i documenti necessari.

¹⁶⁵ Art. 7 cpv. 1 lett. c OESC.

¹⁶⁶ Art. 7 cpv. 3 OESC.

¹⁶⁷ Art. 75h cpv. 2 secondo periodo OSC.

¹⁶⁸ Art. 66 cpv. 1 lett. c V-ASG, eventualmente con l'autenticazione da parte della competente autorità dello Stato destinatario.

6.5.2 Requisiti formali

La dichiarazione deve essere consegnata obbligatoriamente di persona presso la rappresentanza (eccezioni cfr. n. 6.4.4) in presenza del personale di quest'ultima¹⁶⁹. Il o i partner devono identificarsi. La rappresentanza allestisce una copia autenticata del documento d'identità presentato.

Per tale motivo, al contrario del modulo «Domanda in vista della registrazione di un'unione domestica» (mod. 0.34-EgP), il modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica» (mod. 0.35-EgP) non può essere né consegnato ai partner né pubblicato sul sito della rappresentanza. La rappresentanza lo sottopone agli interessati soltanto quando questi si presentano di persona.

Il rilascio della dichiarazione presuppone che la persona dichiarante sia capace di discernimento e goda dell'esercizio dei diritti civili (cfr. n. 2.2)

Sulla lingua e il ricorso a un interprete si veda il numero 6.4.3.

6.5.3 Obbligo di dire la verità e avvertimento circa le conseguenze penali

Conformemente al modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica», la rappresentanza deve informare esplicitamente i partner¹⁷⁰ circa l'obbligo di dire la verità e le conseguenze penali in caso di:

- Unione domestica registrata forzata (art. 181a CP¹⁷¹);
- reato contro l'integrità fisica (art. 187-200 CP);
- crimine o delitto contro la famiglia (art. 213-220 CP);
- falsità in atti (art. 251-257 CP);
- violazione degli articoli 115-122 della legge sugli stranieri e la loro integrazione¹⁷².

6.5.4 Dichiarazioni dei partner

Il matrimonio presuppone la libera volontà di entrambi i partner¹⁷³. Essi dichiarano che i dati nella domanda e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi e che non sussistono ostacoli alla costituzione dell'unione domestica registrata¹⁷⁴.

I partner devono inoltre confermare di aver capito il contenuto del modulo ed essere stati informati della possibilità, prima della costituzione dell'unione domestica, di una dichiarazione concernente il nome (cfr. n. 6.6).

6.5.5 Firma e autenticazione

La firma o le firme dei partner vanno apposte sul modulo «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti della la registrazione dell'unione domestica» (mod. 0.35-EgP) in presenza

¹⁶⁹ Art. 75d cpv. 1 OSC.

¹⁷⁰ Art. 75d cpv. 2 ZStV.

¹⁷¹ RS 311.0.

¹⁷² LStrI; RS 142.20.

¹⁷³ Art. 75d cpv. 1^{bis} OSC.

¹⁷⁴ Art. 75d cpv. 1 lett. c e d OSC.

del personale della rappresentanza, che procede direttamente all'autenticazione¹⁷⁵. Una dichiarazione concernente il cognome firmata contemporaneamente è considerata compresa in tale autenticazione.

6.5.6 Informazione dei partner

Successivamente la rappresentanza informa i partner che l'incarto è trasmesso, per esame e decisione, alle competenti autorità dello stato civile in Svizzera. Quest'ultima accerta in particolare i requisiti per la registrazione dell'unione domestica e può sottoporre i documenti esteri a un esame soggetto a spese.

6.6 Ricezione di dichiarazioni concernenti il cognome nel quadro della procedura di costituzione dell'unione domestica registrata

In caso di domicilio all'estero, il cognome è retto dal diritto straniero, in caso di domicilio in Svizzera dal diritto svizzero. Chiunque può tuttavia chiedere che il cognome sia retto dal diritto del suo Stato d'origine.

Se si applica il diritto svizzero, per la registrazione dell'unione domestica è determinante l'articolo 12a della legge sull'unione domestica registrata¹⁷⁶, secondo cui i partner possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro. La dichiarazione può essere accettata anche dalla rappresentanza, se la domanda in vista della costituzione dell'unione domestica è presentata presso quest'ultima o se la registrazione dell'unione domestica avviene all'estero.

6.6.1 Dichiarazione concernente il cognome in caso di costituzione dell'unione domestica registrata in Svizzera

In linea di massima la dichiarazione concernente un cognome comune (soggetta a emolumento¹⁷⁷) può essere consegnata direttamente presso l'ufficio dello stato civile in Svizzera nell'ambito della costituzione dell'unione domestica registrata.

Se i partner hanno domande in merito al cognome, la rappresentanza deve raccomandare loro di rivolgersi direttamente al competente ufficio dello stato civile.

La dichiarazione concernente un cognome comune, che sottintende l'assoggettamento al diritto svizzero,¹⁷⁸ può tuttavia essere accettata anche, senza emolumento, presso la rappresentanza nel quadro della procedura preliminare (modulo « Dichiarazione concernente il cognome / art. 160 cpv. 2 e 3 CC e 12a cpv. 2 LUD [mod. 0.41c]»). La dichiarazione presentata al di fuori della procedura preliminare è soggetta a emolumento¹⁷⁹.

¹⁷⁵ Art. 75d cpv. 2^{bis} OSC.

¹⁷⁶ LUD; RS 211.231.

¹⁷⁷ Allegato 1 n. 4.4 OESC.

¹⁷⁸ Art. 12a in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 3 OSC. Cfr. soprattutto il promemoria 153.1 «Promemoria sul cognome da portare dopo la celebrazione del matrimonio».

¹⁷⁹ Allegato 1 n. 4.4 e allegato 3 n. 3.4 OESC.

6.6.2 Dichiarazione concernente il cognome in caso di costituzione dell'unione domestica registrata all'estero

Se l'unione domestica registrata è costituita all'estero, non si svolge una procedura preliminare (secondo il n. 6.3) dinnanzi alle autorità svizzere dello stato civile. Non vi è pertanto neppure la possibilità di presentare una dichiarazione concernente il cognome nel quadro di tale procedura.

In questo caso i partner devono essere informati che, se intendono assoggettare il loro cognome al diritto svizzero, una dichiarazione concernente il cognome comune deve essere presentata in linea di massima presso la rappresentanza o un ufficio dello stato civile in Svizzera prima della costituzione dell'unione domestica.

Una dichiarazione posteriore alla costituzione dell'unione domestica registrata è eccezionalmente ammessa se l'unione domestica è stata costituita da non oltre sei mesi e la dichiarazione è effettuata presso la rappresentanza in concomitanza con la notifica dell'unione domestica costituita all'estero (modulo «Dichiarazione concernente il cognome / art. 160 cpv. 2 e 3 CC e 12a cpv. 2 LUD», mod. 0.41c). In tal caso i documenti relativi all'unione domestica costituita all'estero e la dichiarazione concernente il cognome sono trasmessi contemporaneamente (dietro emolumento¹⁸⁰) alle autorità dello stato civile in Svizzera.

Se la notificazione dell'unione domestica costituita all'estero avviene dopo più di sei mesi, la dichiarazione concernente il cognome conformemente al diritto svizzero non è più possibile.

Un cognome comune può essere ottenuto soltanto per mezzo di una domanda ordinaria di cambiamento del cognome, da presentare all'autorità competente in materia nel luogo di domicilio o di origine.

6.6.3 Firma e autenticazione

La dichiarazione concernente il cognome va consegnata e firmata in presenza del personale della rappresentanza. Se la dichiarazione non è consegnata in concomitanza con la dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti della registrazione dell'unione domestica registrata, le firme devono essere autenticate¹⁸¹.

6.7 Trasmissione dei documenti alle competenti autorità dello stato civile in Svizzera

Per la trasmissione dei documenti, la rappresentanza usa il modulo 802 «Gesuch um Durchführung des Vorverfahrens zur Eintragung einer Partnerschaft VEP / Demande de procédure préliminaire d'un partenariat enregistré (PPP)» (mod. 802 Gesuch EV/VEP / Demande PPM/PPP, cfr. n. 2.3).

Trasmette, via UFG/SIS, al competente ufficio dello stato civile in Svizzera la «Domanda in vista della registrazione di un'unione domestica» (mod. 0.34-EgP), la «Dichiarazione inerente all'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica» (mod. 0.35-EgP) e, all'occorrenza, la dichiarazione concernente il cognome (modulo «Dichiarazione concernente il cognome / art. 160 cpv. 2 e 3 CC e 12a cpv. 2 LUD [mod. 0.41c] o modulo «Dichiarazione di

¹⁸⁰ Allegato 3 n. 4.4 OESC.

¹⁸¹ Art. 18 cpv. 1 lett. in combinato disposto con l'art. 18a cpv. 1 OSC.

sottomettere la questione del nome al diritto nazionale», [mod. 0.43]), allegando i documenti necessari (cfr. n. 6.4.2).

- Se uno dei partner è domiciliato in Svizzera, la domanda va trasmessa, insieme ai documenti necessari, all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio¹⁸².
- Se uno dei partner è cittadino svizzero senza essere domiciliato in Svizzera¹⁸³, la domanda e i documenti vanno trasmessi all'ufficio dello stato civile del luogo in cui è prevista la costituzione dell'unione domestica registrata¹⁸⁴.

Ciascun documento va menzionato nella rubrica «Beilagen / Annexes» del modulo di trasmissione 802 (mod. 802 Gesuch EV/VEP / Demande PPM/PPP). Inoltre, ciascun documento di stato civile estero va corredato di un modulo di trasmissione 801, conformemente alle prescrizioni sulla trasmissione dei documenti dello stato civile esteri (cfr. n. 4.4.4; con eccezioni: p. es. documenti CIEC). La rappresentanza deve aggiungere eventuali osservazioni relative a una costituzione abusiva di un'unione domestica (p. es. sospetto di elusione del diritto sugli stranieri ecc.) nella rubrica «zusätzliche Angaben / Indications complémentaires» del modulo. Comunica ad esempio fatti indicanti che è prevista un'unione domestica registrata al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri¹⁸⁵.

Per le sue prestazioni la rappresentanza riscuote direttamente gli emolumenti secondo l'allegato 3 OESC. Se entrambi i partner sono domiciliati all'estero, la rappresentanza deve inoltre riscuotere un anticipo¹⁸⁶ per le prestazioni che il competente ufficio dello stato civile fornisce nel quadro della procedura preliminare.

6.8 Esame della domanda e conclusione della procedura da parte del competente ufficio dello stato civile in Svizzera

Quando riceve l'incarto, il competente ufficio dello stato civile esamina se sono soddisfatti i requisiti per la costituzione dell'unione domestica registrata¹⁸⁷.

Se sussiste il sospetto che si tratti di una costituzione abusiva dell'unione domestica registrata (p. es. in base alle osservazioni fatte dalla rappresentanza nell'ambito della trasmissione dei documenti), può essere ordinata un'ulteriore audizione dei partner (procedura secondo la DIR UFSC n. 10.07.12.01 «Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri», n. 2.11)¹⁸⁸.

Se è positiva¹⁸⁹, l'ufficio dello stato civile può trasmettere la decisione in merito alla costituzione dell'unione domestica registrata direttamente alla persona domiciliata in Svizzera o consegnarla al partner quando si presenta personalmente in Svizzera. L'ufficio dello stato civile può trasmetterla per il tramite dell'UFG/SIS anche con il modulo di trasmissione 802 «Abschluss

¹⁸² Art. 75a cpv. 1 lett. a OSC.

¹⁸³ Art. 43 cpv. 1 LDIP.

¹⁸⁴ Art. 75a cpv. 1 lett. b OSC.

¹⁸⁵ Art. 5 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 82a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

¹⁸⁶ Cfr. la panoramica del n. 2.1 della «Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland / Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger».

¹⁸⁷ Art. 75e OSC.

¹⁸⁸ Art. 74a OSC.

¹⁸⁹ Art. 75f cpv. 2 OSC.

EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP» alla rappresentanza, che la notifica alla persona domiciliata all'estero. Se la rappresentanza ha svolto un'audizione e la domanda è stata approvata, l'autorità dello stato civile che ha conferito l'incarico deve comunicarlo alla rappresentanza mediante il modulo di trasmissione 802 (mod. 802 Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP), affinché quest'ultima annulli la fattura provvisoria per l'audizione.

Una decisione negativa¹⁹⁰ va trasmessa dall'ufficio dello stato civile per il tramite dell'UFG/SIS alla rappresentanza, che la notifica al partner residente all'estero. La decisione è trasmessa con il modulo 802 «Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP». L'ufficio dello stato civile elenca gli emolumenti e gli esborsi che la rappresentanza deve fatturare ai richiedenti. Se ha svolto un'audizione, la rappresentanza allestisce la relativa fattura definitiva per l'autorità dello stato civile che ha dato l'incarico.

6.9 Emolumenti

La rappresentanza riscuote gli emolumenti e gli esborsi per le sue prestazioni direttamente dai richiedenti quando questi si presentano di persona. Anche le autorità in Svizzera riscuotono i loro emolumenti ed esborsi direttamente in occasione del contatto con i richiedenti¹⁹¹. Se la rappresentanza ha riscosso un anticipo dei costi, le autorità dello stato civile (AV, UFC, UFG/SIS) devono indicare i costi effettivi sul modulo 802 «Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP». Il conteggio con la rappresentanza si svolge per mezzo dell'UFG/SIS attraverso il conto corrente del DFAE.

Se la rappresentanza ha svolto un'audizione e la domanda è stata approvata, la fattura provvisoria per l'audizione va revocata. Gli emolumenti dell'UFG/SIS sono fatturati nell'ambito dei costi complessivi sul modulo 802 (Abschluss EV/EZ oder VEP / Clôture PPM/CCM ou PPP) e conteggiati con l'anticipo riscosso presso la rappresentanza o l'USC. Se la domanda è stata respinta, la rappresentanza allestisce la fattura definitiva e l'addebita, mediante l'UFG/SIS, all'autorità dello stato civile che le ha conferito l'incarico

I richiedenti che ritirano la domanda devono pagare gli emolumenti e gli esborsi per le prestazioni e le spese già effettuate (cfr. n. 3).

7 Ricezione e trasmissione di dichiarazioni concernenti il cognome al di fuori di una procedura preparatoria o preliminare

7.1 Ammissibilità di una dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero

La presentazione, presso la rappresentanza, di una dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero¹⁹² è possibile nelle situazioni illustrate qui appresso.

¹⁹⁰ Art. 75f cpv. 3 e 4 OSC.

¹⁹¹ Cfr. la panoramica del n. 2.1 «Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland / Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger».

¹⁹² Art. 5 cpv. 1 lett. e OSC.

- La persona in questione ha la cittadinanza svizzera. Se ha anche altre cittadinanze, la dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero è ammissibile soltanto se la persona ha il legame più stretto con la Svizzera (p. es. domicilio in Svizzera).
- La persona in questione non ha la cittadinanza svizzera, ma il suo cognome è stato deciso nell'ambito di un evento di stato civile documentato in Svizzera (p. es. matrimonio) in applicazione del diritto svizzero.
- La persona in questione non ha la cittadinanza svizzera, ma è domiciliata in Svizzera e desidera applicare il diritto svizzero a un evento verificatosi all'estero (p. es. nascita di un figlio).

Se è presentata secondo il diritto svizzero, la dichiarazione concernente il cognome vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto svizzero¹⁹³. Se all'estero si verifica un evento che secondo il diritto estero si ripercuote sul cognome e la persona coinvolta intende evitarlo, essa ha la possibilità di sottoporre, mediante dichiarazione, il suo cognome al diritto svizzero (modulo «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale», mod 0.43).

Esempio:

In seguito al matrimonio all'estero, la cittadina svizzera signora «Bianchi» acquisirebbe il nome del marito («Rossi»). Essa intende però mantenere il suo nome da nubile «Bianchi» secondo il diritto svizzero e in occasione della trasmissione entro i termini¹⁹⁴ dell'atto di matrimonio dichiara di sottoporre il suo cognome al diritto svizzero.

La dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero e la dichiarazione di voler sottoporre il cognome al diritto svizzero va trasmessa direttamente in occasione della trasmissione dell'evento che si ripercuote sul cognome (p. es. trasmissione dell'atto di nascita, di matrimonio ecc.) oppure va trasmessa a prescindere da un evento di stato civile (p. es. dichiarazione dopo lo scioglimento di un matrimonio ecc.).

7.2 Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC (Art. 14a ZStV)

Il coniuge il cui matrimonio ancora in essere è stato concluso prima del 1° gennaio 2013 e che in tale occasione ha cambiato il suo cognome in applicazione del diritto svizzero, può dichiarare in qualsiasi momento alla rappresentanza di voler riacquisire il suo cognome da nubile o celibe (dietro emolumento¹⁹⁵). La dichiarazione ha durata di validità indeterminata ed è possibile in qualsiasi momento, a condizione che il matrimonio sia ancora in essere.

Esempio:

Il signor «Rossi» e la signora «Rossi» (nubile «Bianchi») si sono sposati prima del 1° gennaio 2013. In occasione del matrimonio la moglie ha acquisito il nome del marito. In qualsiasi momento successivo al 1° gennaio 2013 la signora «Rossi» può dichiarare di voler acquisire nuovamente il suo nome da nubile «Bianchi».

La dichiarazione va fatta con il modulo «Dichiarazione concernente il cognome» [art. 8a tit. fin. CC] (mod. 0.42a).

¹⁹³ 14 cpv. 3 OSC.

¹⁹⁴ Entro tre mesi dal matrimonio.

¹⁹⁵ Allegato 3 n. 3.7 OESC.

La consegna di questa dichiarazione concernente il cognome non ha ripercussioni sul cognome dei figli. Il cognome dei figli può essere adeguato soltanto con una domanda di cambiamento del cognome¹⁹⁶.

7.3 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata (art. 13 e 13a OSC)

Se un matrimonio o un'unione domestica registrata sono stati sciolti a causa di divorzio, scioglimento giudiziale, morte, dichiarazione di scomparsa o dichiarazione di nullità, la persona che in occasione del matrimonio o della costituzione dell'unione domestica registrata ha cambiato il suo cognome in applicazione del diritto svizzero può dichiarare in qualsiasi momento alla rappresentanza (dietro emolumento¹⁹⁷) di voler riacquisire il suo cognome da nubile o celibe.

Il momento dello scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata non è determinante.

Esempi:

Il signor «Rossi» muore e la signora «Rossi» (nubile «Bianchi») dichiara di voler riacquisire il suo cognome da nubile.

Il signor «Rossi» e la signora «Rossi» (nubile «Bianchi») divorziano. Dopo il divorzio, la signora «Rossi» dichiara di voler riacquisire il suo cognome da nubile.

La dichiarazione va effettuata con il modulo «Dichiarazione concernente il cognome [art. 30a e 119 CC, 30a LUD]» (mod. 0.42b) e implica contemporaneamente la dichiarazione di sottoporre il cognome al diritto svizzero¹⁹⁸. Non è pertanto necessario compilare anche il modulo «Dichiarazione di sottoporre la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43).

La consegna della dichiarazione concernente il cognome non ha ripercussioni sul cognome dei figli del dichiarante. Il cognome dei figli può essere adeguato soltanto con una domanda di cambiamento del cognome.

7.4 Dichiarazione concernente il cognome del primo figlio comune di genitori uniti in matrimonio (art. 37 OSC)

Se il figlio nasce all'estero il suo cognome è determinato di regola secondo il diritto straniero (p. es. doppio cognome secondo il diritto straniero). I cittadini svizzeri hanno la possibilità di sottoporre il cognome del figlio al diritto svizzero¹⁹⁹. Se i cittadini svizzeri hanno anche altre cittadinanze, va sempre verificato che sussistano le condizioni per la dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero (art. 23 cpv. 2 LDIP).

- Se i genitori hanno un cognome coniugale comune, il figlio lo riceve automaticamente se sono soddisfatte le condizioni per sottoporre la questione del cognome al diritto svizzero e i genitori presentano una pertinente dichiarazione. A tal fine va utilizzato il modulo «Dichia-

¹⁹⁶ Art. 13d titolo finale CC.

¹⁹⁷ Allegato 3 n. 3.2 OESC.

¹⁹⁸ Art. 13 o art. 13a in combinato disposto con Art. 14 cpv. 3 OSC.

¹⁹⁹ Art. 37 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con Art. 14 cpv. 2 u. 3 OSC.

razione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43) (eventualmente esente da emolumento²⁰⁰). La dichiarazione esplicita di sottoporre la questione del cognome al diritto nazionale è necessaria soltanto se, in virtù del diritto straniero, il figlio acquisirebbe un altro cognome e secondo il diritto svizzero il cognome è chiaramente definito senza necessità di una dichiarazione concernente il cognome.

- In Svizzera i genitori uniti in matrimonio hanno assunto come cognome comune il cognome da nubile della moglie («Bianchi»). Secondo il diritto straniero il figlio nato all'estero acquisirebbe il cognome del padre («Rossi»). Con la dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale, il figlio acquisisce il cognome familiare comune «Bianchi», ossia, in questo caso, il cognome da nubile della madre. Se i genitori hanno cognomi diversi e in occasione del matrimonio hanno dichiarato quale dei loro due cognomi da nubile o celibe devono assumere i figli, con la notifica della nascita o entro un anno dalla nascita del primo figlio possono dichiarare che il figlio assumerà il cognome dell'altro genitore²⁰¹. Questa dichiarazione spetta solo ai genitori che in occasione del matrimonio hanno deciso quale dei loro cognomi da nubile o celibe devono assumere i loro figli. Può essere rilasciata solo per il primo figlio comune e vale successivamente per tutti i figli comuni, sempreché sia applicabile il diritto svizzero. A tal fine va compilato il modulo «Dichiarazione concernente il cognome» [art. 270 cpv. 2 CC] (mod. 0.42a). La dichiarazione è esente da emolumento, se è effettuata in concomitanza con la notificazione della nascita. Non è necessario compilare anche il modulo «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43). La dichiarazione che non avviene in concomitanza con la notificazione della nascita è soggetta a emolumento²⁰².
- Se in occasione del matrimonio non hanno determinato il cognome per i loro figli, i genitori che hanno cognomi diversi e che intendono applicare il diritto svizzero concernente il cognome devono definire direttamente con la notificazione della nascita il cognome che assumerà il loro primo figlio comune²⁰³. A tal fine va compilato il modulo «Dichiarazione concernente il cognome» [art. 270 cpv. 2 CC] (mod. 0.42a) (eventualmente esente da emolumento²⁰⁴). Non è necessario compilare anche il modulo «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43).

La dichiarazione concernente il cognome può essere effettuata in linea di massima soltanto per il primo figlio comune. Per la nascita di un altro figlio all'estero va presentata, sempreché siano adempiute le pertinenti condizioni, una «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43), se s'intende assegnare a tale figlio il cognome comune definito secondo il diritto svizzero.

²⁰⁰ Allegato 3 n. 3.3 OESC, esente da emolumento se l'assoggettamento del nome al diritto nazionale è dichiarato in concomitanza con la trasmissione dell'atto di nascita estero del figlio. Altrimenti è riscosso un emolumento di 75 franchi.

²⁰¹ Art. 37 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 3 OSC.

²⁰² Allegato 3 n. 3.6 OESC.

²⁰³ Art. 37 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 3 OSC.

²⁰⁴ Allegato 3 n. 3.6 OESC, soggetto a emolumento, se non effettuato in concomitanza con la trasmissione dell'atto di nascita estero del figlio.

7.5 Dichiarazione concernente il cognome del primo figlio comune di genitori non uniti in matrimonio (art. 37a OSC)

Se il figlio nasce all'estero il suo cognome è determinato di regola secondo il diritto straniero (p. es. doppio cognome secondo il diritto straniero). I cittadini svizzeri hanno la possibilità di sottoporre il cognome del figlio al diritto svizzero²⁰⁵. Se i cittadini svizzeri hanno anche altre cittadinanze, va sempre verificato che sussistano le condizioni per la dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero (art. 23 cpv. 2 LDIP).

Tale dichiarazione può essere effettuata soltanto per il primo figlio comune. Il cognome definito con la dichiarazione vale per tutti i figli comuni dei genitori, sempreché sia applicabile il diritto svizzero.

In Svizzera la dichiarazione concernente il cognome del primo figlio comune di genitori non uniti in matrimonio dipende dall'autorità parentale congiunta. L'autorità parentale congiunta è retta dal diritto del luogo di domicilio del figlio. I genitori devono attestarla con un pertinente documento. Se in un momento successivo l'autorità parentale cambia, il nome del figlio può essere adeguata soltanto mediante una modifica del cognome.

È necessario sottoporre esplicitamente la questione del cognome al diritto svizzero con il modulo «Dichiarazione di sottoporre la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43) se, in virtù del diritto straniero, il figlio acquisirebbe un altro cognome e secondo il diritto svizzero il cognome è chiaramente definito senza necessità di una dichiarazione concernente il cognome (p. es. i genitori hanno l'autorità parentale congiunta e il figlio acquisisce, secondo il diritto svizzero, il cognome da nubile della madre o quello da celibe del padre, mentre secondo il diritto straniero il figlio acquisirebbe un doppio cognome formato da quello del padre e da quello della madre).

7.5.1 Nessuna autorità parentale congiunta

Se i genitori non sono uniti in matrimonio e non hanno l'autorità parentale congiunta, il genitore che ha l'autorità parentale può dichiarare di sottoporre la questione del cognome al diritto svizzero. A tal fine va compilato il modulo «Dichiarazione di sottoporre la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43) (eventualmente esente da emolumento²⁰⁶). È necessario sottoporre esplicitamente la questione del cognome al diritto nazionale soltanto se in virtù del diritto straniero il figlio acquisirebbe un altro cognome rispetto a quanto previsto dal diritto svizzero (p. es. secondo il diritto svizzero il figlio acquisisce il cognome da nubile della madre, sola titolare dell'autorità parentale, mentre secondo il diritto straniero il figlio otterrebbe il cognome del padre).

7.5.2 Autorità parentale congiunta

I genitori non uniti in matrimonio che alla nascita del figlio scelgono l'autorità parentale congiunta devono – se intendono applicare il diritto svizzero – decidere in concomitanza con la notificazione della nascita quale dei cognomi da nubile o celibe deve acquisire il primo figlio in

²⁰⁵ Art. 37 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 2 e 3 OSC.

²⁰⁶ Allegato 3 n. 3.3 OESC, esente da emolumento se l'assoggettamento del nome al diritto nazionale è dichiarato in concomitanza con la trasmissione dell'atto di nascita estero del figlio. Altrimenti è riscosso un emolumento di 75 franchi.

comune²⁰⁷. In mancanza di altre possibilità, va utilizzato il modulo «Dichiarazione concernente il cognome [art. 270a cpv. 2 CC]» (mod. 0.42a). La dichiarazione è esente da emolumento²⁰⁸ e implica nel contempo la decisione di sottoporre la questione al diritto nazionale.²⁰⁹ Non è pertanto necessario compilare anche il modulo «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43).

I genitori non uniti in matrimonio che solo successivamente alla nascita del primo figlio designano l'autorità parentale congiunta, o per legge (p. es. in virtù del diritto dello Stato di domicilio come conseguenza del riconoscimento del figlio dopo la nascita) o in base a un accordo, possono dichiarare congiuntamente (dietro emolumento²¹⁰), entro un anno, che il figlio acquisisce il cognome da nubile o celibe dell'altro genitore²¹¹. La rappresentanza deve verificare il rispetto del termine di un anno (presentazione delle disposizioni legali o dell'accordo concernenti l'autorità parentale congiunta). La dichiarazione va effettuata con il modulo «Dichiarazione concernente il cognome [art. 270a cpv. 2 CC]» (mod. 0.42a) ed implica nel contempo la decisione di sottoporre la questione al diritto svizzero.

Se l'autorità parentale congiunta è istituita quando il figlio ha più di 12 anni, quest'ultimo deve acconsentire alla modifica del cognome. Il figlio deve esprimere il suo consenso personalmente presso la rappresentanza.

Esempio:

La signora «Bianchi» e il signor «Rossi» hanno il primo figlio in comune che porta il cognome da nubile della madre «Bianchi». Dopo la nascita del figlio concordano l'autorità parentale congiunta. Entro un anno dall'istituzione dell'autorità parentale congiunta dichiarano congiuntamente che il figlio deve acquisire il cognome da celibe del padre «Rossi».

7.6 Consenso del figlio al cambiamento del cognome in caso di matrimonio dei genitori successivo al suo dodicesimo anno di età

Se i genitori si sposano quando il figlio comune ha già compiuto 12 anni, quest'ultimo deve acconsentire al cambiamento del cognome in seguito al matrimonio. Ciò è il caso quando i genitori decidono di acquisire un cognome coniugale che non è identico al cognome che porta il figlio. Il figlio deve dare il suo consenso personalmente presso la rappresentanza.

La dichiarazione e l'eventuale consenso del figlio sono presentati con il modulo «Dichiarazione concernente il cognome [art. 160 cpv. 2 e 3 CC e 12a cpv. 2 LUD]» (mod. 0.41c). La dichiarazione implica nel contempo la decisione di sottoporre la questione al diritto svizzero²¹². Non è pertanto necessario compilare anche il modulo «Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale» (mod. 0.43).

²⁰⁷ Art. 37 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con Art. 37a cpv. 3 u. 14 cpv. 3 OSC.

²⁰⁸ Allegato 3 n. 3.6 OESC.

²⁰⁹ Art. 14 cpv. 3 OSC.

²¹⁰ Allegato 3 n. 3.6 OESC.

²¹¹ Art. 37 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con l'art. 270a cpv. 2 CC e con l'art. 37 cpv. 4 OSC.

²¹² Art. 14 cpv. 3 OSC.

7.7 Procedura

7.7.1 Requisiti generali

La rappresentanza verifica eventuali motivi di ricasazione, la sua competenza nonché l'identità e l'esercizio dei diritti civili del dichiarante conformemente al n. 2.2.

7.7.2 Autenticazione delle firme

La dichiarazione concernente il cognome è rilasciata e firmata in presenza del personale della rappresentanza. Le firme vanno autenticate²¹³.

7.7.3 Trasmissione

La dichiarazione concernente il cognome e i documenti allegati (p. es. attestato di domicilio, copia del passaporto ecc.) vanno trasmessi con il modulo 803 «Namenserklärung CHV / Déclaration nom RS» secondo le regole generali (cfr. n. 7.7.4) per il tramite dell'UFG/SIS al competente ufficio dello stato civile. La rappresentanza può annotare sul modulo 803 che desidera una conferma dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento del registro degli Svizzeri all'estero.

7.7.4 Ufficio dello stato civile competente in Svizzera

La documentazione della dichiarazione concernente il cognome effettuata presso una rappresentanza compete all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine del dichiarante. Nel caso di cittadini stranieri è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio. In assenza di domicilio svizzero è competente l'ufficio dello stato civile che ha documentato l'evento di stato civile connesso alla dichiarazione concernente il cognome.

Se la rappresentanza ha chiesto una conferma dell'iscrizione, il competente ufficio dello stato civile trasmette la conferma o il rifiuto d'iscrizione della dichiarazione concernente il cognome con il modulo 803 «Eintragungsbestätigung - Kindeserkennung oder Namenserklärung auf der Schweizer Vertretung (CHV) / Confirmation de transcription - reconnaissance d'enfant ou de la déclaration concernant le nom auprès de la représentation suisse (RS)».

7.8 Emolumenti

Per queste prestazioni, la rappresentanza riscuote gli emolumenti previsti dall'allegato 3 OESC²¹⁴. Sono compresi la consulenza e l'informazione come pure l'autenticazione delle firme dei dichiaranti. Non è riscosso un emolumento separato se la dichiarazione concernente il cognome si svolge nell'ambito della procedura preparatoria al matrimonio (cfr. n. 5.6) o della procedura preliminare per la costituzione dell'unione domestica registrata (cfr. n. 6.6) oppure in concomitanza con la notifica della nascita.

²¹³ Art. 18 cpv. 1 lett. e–g, k e l OSC.

²¹⁴ Cfr. la panoramica del n. 5 «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland».

8 Ricezione e trasmissione di dichiarazioni concernenti la paternità – riconoscimento del figlio per il tramite della rappresentanza

La dichiarazione concernente la paternità, ossia il riconoscimento del figlio, deve essere effettuata in linea di massima presso le competenti autorità in Svizzera (ufficio dello stato civile) o all'estero. Se il riconoscimento del figlio è possibile secondo il diritto dello Stato in questione e tale riconoscimento istituisce un rapporto di filiazione, il padre che intende riconoscere il figlio deve in linea di massima effettuare la dichiarazione di riconoscimento presso l'autorità estera nel suo luogo di domicilio.

Il riconoscimento del figlio effettuato all'estero va trasmesso in Svizzera nella forma usuale mediante il modulo 801 (cfr n. 4.4 segg.) affinché sia iscritto nel registro dello stato civile²¹⁵.

Vi sono tuttavia situazioni in cui le autorità estere non prevedono²¹⁶ o non ammettono²¹⁷ il riconoscimento del figlio e il padre che intende riconoscere il figlio non può recarsi in Svizzera per rilasciare la dichiarazione dinnanzi a un ufficiale dello stato civile. In questi casi la dichiarazione può, subsidiariamente come soluzione d'emergenza, essere rilasciata per il tramite della rappresentanza, che la trasmette alle autorità svizzere dello stato civile²¹⁸, sempreché siano adempiute le pertinenti condizioni.

8.1 Condizioni e panoramica della procedura

La rappresentanza verifica che siano soddisfatte le condizioni della sussidiarietà. Non deve esservi alcuna possibilità di rilasciare la dichiarazione di riconoscimento del figlio nello Stato in questione. In caso di dubbi, la rappresentanza contatta l'UFSC.

Successivamente la rappresentanza verifica se vi sia un rapporto con la Svizzera. Un tale rapporto sussiste se il figlio è nato in Svizzera, se il padre, la madre o il figlio sono cittadini svizzeri oppure se la madre o il bambino abitano in Svizzera²¹⁹.

Se dall'esame risulta che è possibile riconoscere il figlio per il tramite della rappresentanza, questa contatta l'ufficio dello stato civile competente nel luogo di documentazione in Svizzera e lo informa sulla prevista dichiarazione di paternità (cfr. n. 8.2.1). In tal modo eventuali ostacoli specifici a un caso possono essere chiariti tempestivamente (p. es. paternità già esistente di un altro uomo).

Se dall'esame risulta che non sussistono le condizioni per la dichiarazione di riconoscimento del figlio, la rappresentanza informa per scritto la persona che intendeva fare la dichiarazione di riconoscimento.

In vista della dichiarazione, la rappresentanza deve tenere conto del fatto che il diritto svizzero permette soltanto al procreatore, ossia al padre biologico, di riconoscere il figlio²²⁰. Questo

²¹⁵ Art. 32 in combinato disposto con l'art. 73 LDIP.

²¹⁶ La possibilità di riconoscere il figlio non è prevista dal diritto estero o il riconoscimento non istituisce un rapporto di filiazione.

²¹⁷ Il riconoscimento di un figlio nato al di fuori dal matrimonio è vietato p. es. in alcuni Stati musulmani o anglosassoni (p. es. province del Canada). Ci sono anche Stati che non ammettono un riconoscimento se il figlio non è nato nello Stato in questione (p. es. in caso di nascita in Svizzera).

²¹⁸ Art. 11 cpv. 6 OSC.

²¹⁹ Art. 71 cpv. 1 LDIP.

²²⁰ Art. 260 cpv. 1 CC.

significa che se nel contatto personale con l'autore del riconoscimento la rappresentanza constata che al momento della concezione del figlio egli non aveva alcun contatto con la madre²²¹, essa deve rifiutarsi di avviare la procedura. Può inoltre essere riconosciuto soltanto un figlio che non ha un rapporto di filiazione con un altro uomo.

Dopo la firma della dichiarazione (firma sul documento «Dichiarazione di riconoscimento prima della nascita» o «Dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita»), il riconoscimento della paternità non può essere revocato.

La procedura si svolge come segue:

- L'autore del riconoscimento contatta la rappresentanza e manifesta il suo interesse di presentare presso la rappresentanza una dichiarazione di paternità. In questa fase la rappresentanza verifica che il riconoscimento del figlio non sia possibile all'estero, che vi sia un rapporto con la Svizzera e che il figlio possa essere riconosciuto (nessun rapporto di filiazione con un altro uomo).
- La rappresentanza contatta l'ufficio dello stato civile in Svizzera cui spetta la documentazione e si assicura che tale ufficio sia d'accordo di ricevere la dichiarazione di paternità (n. 8.2.1).
- La rappresentanza fissa un appuntamento all'autore del riconoscimento e gli comunica i documenti che deve portare.
- La dichiarazione di riconoscimento del figlio deve essere consegnata e firmata personalmente dall'autore direttamente presso la rappresentanza (n. 8.3.4).
- Va tenuto conto delle conoscenze linguistiche dell'autore del riconoscimento (n. 5.4.3).
- Successivamente la rappresentanza trasmette la documentazione all'ufficio dello stato civile in Svizzera cui spetta l'esame e la documentazione (n. 8.4, 6.6). Tale ufficio esamina se la dichiarazione di riconoscimento può essere documentata e informa la rappresentanza in merito alla documentazione rifiutata o effettuata (n. 8.5).

Si applicano le regole di procedura generali di cui al n. 2.2. La rappresentanza verifica eventuali motivi di ricusazione, la sua competenza nonché l'identità e l'esercizio dei diritti civili dell'autore del riconoscimento.

8.2 Preparazione della ricezione della dichiarazione di riconoscimento

8.2.1 Competenza e consenso della competente autorità dello stato civile in Svizzera

Dopo che dall'esame risulta che è ammesso il riconoscimento del figlio per il tramite della rappresentanza, in una seconda tappa va contattato e informato della prevista ricezione della dichiarazione di riconoscimento l'ufficio dello stato civile svizzero cui compete la documentazione.

²²¹ Al momento della concezione (circa 9 mesi prima della nascita del figlio) la coppia non si conosceva ancora oppure il presunto padre dimorava all'estero mentre la madre si trovava in Svizzera per la procedura d'asilo ecc.

In riferimento alla competenza interna svizzera per la documentazione di un riconoscimento del figlio ricevuta per il tramite della rappresentanza svizzera all'estero vale il seguente ordine²²²:

- l'ufficio dello stato civile del luogo d'origine del padre;
- l'ufficio dello stato civile del luogo d'origine della madre;
- l'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio della madre;
- l'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio del figlio (se il figlio non abita con i genitori);
- negli altri casi l'ufficio dello stato civile del luogo di nascita del figlio.

L'ufficio dello stato civile competente dirige la procedura. Deve essere d'accordo con la ricezione della dichiarazione per il tramite della rappresentanza. Accerta che nel registro di stato civile svizzero vi sia soltanto un rapporto di filiazione con la madre. In caso di riconoscimento prima della nascita va accertato che la madre non sia sposata (presunzione di paternità a favore del marito). Inoltre, il competente ufficio dello stato civile può informare la rappresentanza sui documenti che l'autore del riconoscimento deve presentare (dipende anche dai suoi dati reperibili in Infostar ecc.) e che può chiedergli di partecipare (art. 16 cpv. 1 LDIP).

Se il competente ufficio dello stato civile acconsente alla procedura, l'autore del riconoscimento va informato sui documenti da presentare (cfr. n. 8.2.2). Se invece le condizioni non sono soddisfatte, la rappresentanza ne informa il presunto padre.

8.2.2 Documenti e indicazioni da allegare

Il riconoscimento del figlio può essere documentato nel registro dello stato civile soltanto se i dati che vi figurano della madre, del figlio (se già nato) e dell'autore del riconoscimento sono reperibili e aggiornati.²²³ In caso contrario, l'autore del riconoscimento deve presentare i documenti necessari per rilevare o aggiornare i pertinenti dati del registro dello stato civile. Se la dichiarazione di paternità avviene presso la rappresentanza, quest'ultima deve assicurare che l'autore del riconoscimento presenti i documenti necessari.

Egli deve presentare i seguenti documenti²²⁴:

- Cittadini svizzeri:
 - una prova dell'identità²²⁵;
 - un certificato dell'attuale domicilio, in caso di domicilio all'estero. Se le autorità estere non rilasciano tale certificato, il domicilio va documentato in altro modo (p. es. con una fattura attuale del gas o, in caso di svizzeri all'estero notificati, con una conferma di notifica della rappresentanza²²⁶).
- Cittadini stranieri:
 - una prova dell'identità²²⁷.

²²² Art. 71 cpv. 1 LDIP, in applicazione per analogia dell'art. 23 OSC.

²²³ Art. 15 cpv. 2 OSC.

²²⁴ Di regola i documenti dello stato civile non devono essere stati rilasciati da più di sei mesi. In casi motivati sono ammissibili documenti più vecchi (art. 16 cpv. 2 OSC).

²²⁵ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

²²⁶ Art. 75c cpv. 1 lett. a OSC.

²²⁷ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

- un certificato dell'attuale domicilio, in caso di domicilio all'estero. Se le autorità estere non rilasciano tale certificato, il domicilio va documentato in altro modo (p. es. con una fattura attuale del gas²²⁸).

Se i cittadini stranieri non dispongono di un documento rilasciato dal registro svizzero dello stato civile:

- i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione e la nazionalità nonché, se possibile (non obbligatoriamente), un attestato di stato civile (p. es. atto di matrimonio, documenti relativi allo scioglimento del matrimonio ecc.).

Se è in grado di procurarli, l'autore del riconoscimento allega i seguenti documenti:

- per la madre straniera:
 - se non è ancora iscritta nel registro svizzero dello stato civile: un atto di nascita con indicazione della filiazione;
 - se disponibile: una copia del documento;
 - un attestato di stato civile;
 - un attestato di domicilio.
- per il figlio nato all'estero, qualora già nato:
 - l'atto di nascita estero con indicazione della filiazione (nome della madre)²²⁹;
 - se disponibile: copia del documento;
 - un attestato di domicilio (se il suo domicilio non è identico a quello della madre).

Se non è in grado di procurare i documenti del figlio o della madre (p. es. in caso di nascita del figlio in Svizzera), l'autore del riconoscimento deve perlomeno fornire indicazioni precise in merito all'identità del figlio già nato (cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità) e della madre (cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità) nonché in merito al domicilio e all'indirizzo della madre.

Non appena i documenti sono disponibili, la rappresentanza fissa una data per la comparsa personale dell'autore del riconoscimento presso la rappresentanza.

8.2.3 Comprensione linguistica

La dichiarazione concernente il riconoscimento avviene mediante gli appositi moduli in una delle lingue ufficiali svizzere (ted., franc., it.). Se nel corso della procedura risulta che la comprensione in una di queste lingue non è garantita, la rappresentanza deve provvedere affinché alla ricezione della dichiarazione non si oppongano ostacoli linguistici. Se si rivela necessario ricorrere a un interprete, occorre garantire che non sussistano motivi di riconsuazione (n. 2.2.2). Se collabora un traduttore o un interprete esterno che non fa parte del personale della rappresentanza, va compilato il modulo «Partecipazione dell'interprete o del traduttore o della traduttrice». Il traduttore / interprete firma il modulo. La firma deve essere autenticata.

L'interprete è esortato a riprodurre correttamente la volontà manifestata dall'autore del riconoscimento e va reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. Compila e firma

²²⁸ Art. 75c cpv. 1 lett. a OSC.

²²⁹ L'atto di nascita del figlio non deve in linea di massima essere stato rilasciato da più di un mese.

il modulo «Partecipazione dell'interprete o del traduttore o della traduttrice». La rappresentanza autentica la firma. Il modulo va allegato al modulo di trasmissione.

Le spese per l'interpretariato sono a carico dell'autore del riconoscimento, sempreché non si tratti di una trasposizione nel linguaggio dei gesti²³⁰.

8.3 Ricezione della dichiarazione concernente il riconoscimento del figlio

La rappresentanza verifica l'identità dell'autore del riconoscimento e si accerta che abbia l'esercizio dei diritti civili. Gli offre consulenza e lo rende attento al promemoria sul riconoscimento di un figlio in Svizzera (www.eazw.admin.ch > Promemoria > Riconoscimento).

8.3.1 Condizioni generali

Un figlio può essere riconosciuto prima o dopo la nascita, senza limiti di tempo, anche dopo la sua morte. Nell'interesse del figlio la rappresentanza deve procedere agli atti ufficiali necessari per la trasmissione del riconoscimento in Svizzera, non appena sono a disposizione tutti i documenti.

La dichiarazione di riconoscimento prima o dopo la nascita in applicazione del diritto svizzero (mod. «Dichiarazione di riconoscimento prima della nascita in applicazione del diritto svizzero», 0.5.0.1 o mod. «Dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita in applicazione del diritto svizzero», 0.5.0.2) può essere ricevuta soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 8.1 e l'ufficio dello stato civile competente acconsente alla ricezione da parte della rappresentanza della dichiarazione concernente la paternità.

Un figlio può essere riconosciuto se al momento del riconoscimento sussiste un rapporto di filiazione soltanto con la madre. Il riconoscimento non è pertanto possibile se vi è già un rapporto di filiazione con un altro uomo o se la madre è sposata con un altro uomo (presunzione di paternità a favore del marito). Neppure un figlio adottato può essere riconosciuto.

8.3.2 Condizioni formali

L'autore del riconoscimento deve presentare la dichiarazione obbligatoriamente di persona e in presenza del personale della rappresentanza²³¹. Deve provare la sua identità. La rappresentanza allestisce una copia autenticata dell'originale del documento d'identità presentato²³².

Chi intende riconoscere il proprio figlio mediante dichiarazione deve avere l'esercizio dei diritti civili (cfr. n. 2.2.5). La rappresentanza deve verificarlo²³³.

Se è capace di discernimento ma minorenni, se è sotto curatela generale o soggiace a un'altra misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale, il padre può riconoscere il figlio solo con il consenso di detto rappresentante²³⁴. Il rappresentante legale deve provare la sua facoltà di rappresentanza e di norma accompagna il padre in occasione del riconoscimento o dà il suo consenso.

²³⁰ Art. 7 cpv. 3 OESC.

²³¹ Art. 260 cpv. 3 CC.

²³² Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

²³³ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

²³⁴ Art. 260 cpv. 2 CC.

8.3.3 Informazione sulle conseguenze civili e penali del riconoscimento del figlio

Il collaboratore consolare rende attento l'autore alle conseguenze civili e penali del riconoscimento del figlio. L'informazione giuridica va attestata con firma (mod. «Informazione giuridica sul riconoscimento del figlio secondo il diritto svizzero per il tramite di una rappresentanza svizzera all'estero»). Su richiesta, l'autore del riconoscimento riceve una copia del modulo firmato.

8.3.4 Dichiarazione dell'autore del riconoscimento e firma del modulo

Successivamente la rappresentanza invita l'autore del riconoscimento a compilare il modulo «Dichiarazione di riconoscimento prima della nascita in applicazione del diritto svizzero», (0.5.0.1) o mod. «Dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita in applicazione del diritto svizzero» (0.5.0.2). L'eventuale ricorso a un mediatore linguistico deve essere documentato (n. 4.2.2).

8.3.5 Autenticazione della firma

Sulla dichiarazione concernente il riconoscimento, il collaboratore consolare autentica la firma dell'autore del riconoscimento e, all'occorrenza, del rappresentante legale²³⁵.

8.4 Trasmissione della documentazione al competente ufficio dello stato civile in Svizzera

La dichiarazione concernente il riconoscimento del figlio e i documenti allegati sono trasmessi (conformemente al n. 8.2.1) al competente ufficio dello stato civile per il tramite dell'UFG/SIS con il modulo 803 «Erklärung der Vaterschaft auf der Schweizer Vertretung (CHV) im Ausland / Déclaration de paternité auprès de la représentation suisse (RS) à l'étranger». Sul modulo vanno iscritte, se disponibili, le informazioni attuali relative alle persone in questione (autore del riconoscimento, madre del figlio e figlio). Se alcune informazioni non sono disponibili (p. es. luogo d'origine, poiché non in Svizzera), il pertinente campo resta vuoto. La rappresentanza deve elencare nel modulo ogni allegato e allegare i documenti esteri (p. es. atto di nascita) provvisti del pertinente modulo 801 (cfr. n. 4.4.4; con eccezioni: p. es. documenti CIEC).

Dopo la trasmissione della dichiarazione concernente il riconoscimento, il padre deve restare a disposizione della rappresentanza per fornire, all'occorrenza, ulteriori documenti.

8.5 Conclusione della procedura

Se sono soddisfatte tutte le condizioni, l'ufficio dello stato civile competente verifica i documenti e proceda alla documentazione del riconoscimento del figlio nel registro dello stato civile. Successivamente l'ufficio dello stato civile invia per il tramite dell'UFG/SIS alla rappresentanza, per trasmissione al padre, la «Conferma del riconoscimento di un figlio prima della nascita» o la «Conferma del riconoscimento di un figlio dopo la nascita». La rappresentanza trasmette la conferma con il modulo 803 «Eintragungsbestätigung - Kindeserkennung oder Namensklärung auf der Schweizer Vertretung (CHV)».

²³⁵ Art. 18 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 18a cpv. 1 OSC.

Se le condizioni per il riconoscimento del figlio non sono soddisfatte, l'ufficio dello stato civile trasmette la decisione per scritto con il suddetto modulo, per il tramite dell'UFG/SIS, alla rappresentanza, che informa l'autore del riconoscimento. In caso di riconoscimento prima della nascita, la rappresentanza informa l'autore del riconoscimento che al momento della nascita la madre è sposata e il riconoscimento decade in seguito alla presunzione di paternità del marito.

8.6 Prova del riconoscimento e della paternità

La conferma del riconoscimento di un figlio prima della nascita attesta semplicemente il riconoscimento ma non il rapporto di filiazione con il padre.²³⁶ A tal fine è necessario un ulteriore documento che attesta il rapporto di filiazione con il padre dopo la nascita (in caso di nascita in Svizzera tale documento è in particolare l'atto di nascita).

Per contro, la conferma del riconoscimento di un figlio dopo la nascita attesta sia il riconoscimento sia il rapporto di filiazione con il padre.

Dopo la nascita del figlio o in occasione dell'iscrizione del riconoscimento, l'autore del riconoscimento può chiedere, per il tramite della rappresentanza e dietro emolumento, ulteriori documenti che confermano la sua paternità. Si tratta in particolare del certificato relativo allo stato di famiglia o, se il figlio nasce in Svizzera, dell'atto di nascita. Quest'ultimo è disponibile su un modulo internazionale plurilingue (atto di nascita CIEC).

La rappresentanza ordina questi documenti soggetti a emolumento per il tramite dell'UFG/SIS con il modulo «Ordine degli atti di stato civile da parte della rappresentanza svizzera (RS)».

8.7 Emolumenti

Per queste prestazioni, la rappresentanza riscuote gli emolumenti previsti dall'allegato 3 OESC²³⁷. Sono compresi la consulenza e l'informazione come pure l'autenticazione della firma del dichiarante. Inoltre, la rappresentanza riscuote l'emolumento (compresi gli esborsi) per il documento del competente ufficio dello stato civile che conferma il riconoscimento del figlio. Eccezionalmente, per la trasmissione per il tramite dell'UFG/SIS non sono riscossi emolumenti.

Un emolumento aggiuntivo è riscosso se la dichiarazione dell'autore del riconoscimento necessita del consenso del rappresentante legale.

Vanno fatturati anche gli emolumenti ed esborsi per l'ordinazione di ulteriori documenti dello stato civile (p. es. atto di nascita aggiornato).

Vanno inoltre considerate le spiegazioni generali sugli emolumenti del n. 3.

²³⁶ In effetti, se la madre si sposa prima della nascita del figlio, il marito ne diventa automaticamente il padre, per cui il riconoscimento da parte di un terzo è nullo.

²³⁷ Cfr. la panoramica del n. 8 nel «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland». Ricezione della dichiarazione CHF 75.00 più porto/corriere diplomatico CHF 5.00. Per la conferma del riconoscimento del figlio da parte dell'USC va riscosso un anticipo di CHF 32.50. Per il consenso del rappresentante legale sono riscossi CHF 30.

9 Acquisizione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

9.1.1 Osservazioni generali

In linea di massima le persone soggette all'obbligo di notificazione devono procurarsi e presentare esse stesse alla rappresentanza competente i documenti esteri relativi a eventi di stato civile. La rappresentanza può fornire loro sostegno²³⁸, ad esempio comunicando l'indirizzo dell'autorità estera competente. Non è tuttavia tenuta ad acquisire documenti o procurare eventuali autenticazioni o postille presso le autorità estere. Questo compito incombe alle persone soggette all'obbligo di comunicazione. Va tenuto conto delle regole illustrate al numero 4.3.

9.1.2 Obbligo di rilasciare documenti in virtù del diritto internazionale

In determinati casi, in virtù di disposizioni del diritto internazionale, sussiste l'obbligo di rilasciare documenti. Per quanto riguarda il sostegno nell'acquisizione di documenti, la rappresentanza deve rispettare soprattutto la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963²³⁹ sulle relazioni consolari e la Convenzione del 20 novembre 1989²⁴⁰ sui diritti del fanciullo.

In caso di morte di un cittadino dello Stato d'invio i circa 150 Stati della Convenzione di Vienna si sono dichiarati pronti a informare senza indugio la rappresentanza nella cui circoscrizione è avvenuta la morte²⁴¹. Nella Convenzione sui diritti del fanciullo quasi tutti gli Stati si sono impegnati a iscrivere immediatamente in un registro pubblico la nascita di un bambino²⁴².

Se ciononostante non riesce a ottenere la registrazione di una nascita o di una morte, la persona in questione può chiedere aiuto alla rappresentanza. Quest'ultima fornisce sostegno nella mediazione e cerca di far sì che lo Stato ospite rispetti in particolare:

- le summenzionate convenzioni internazionali in riferimento alla registrazione delle nascite e alla notificazione di morti;
- altre eventuale convenzioni bilaterali²⁴³ che si riferiscono ai cittadini di entrambi gli Stati.

La rappresentanza fornisce sostegno anche nell'acquisizione di documenti dello stato civile esteri che le autorità estere devono rilasciare per le autorità svizzere dello stato civile in virtù di accordi internazionali (cfr n. 4.3.1). In tale contesto le autorità estere competenti vanno rese attente al principio della reciprocità. Le autorità svizzere dello stato civile forniscono il loro contributo in virtù degli articoli 54 e 55 OSC.

Le spese per i documenti sono a carico degli interessati. L'ordine di un atto di morte va ad esempio fatturato agli eredi. Se non possono essere addebitate a nessuno, le spese per l'aggiornamento del registro dello stato civile vanno a carico dell'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione²⁴⁴.

²³⁸ Art. 5 cpv. 1 lett. b OSC.

²³⁹ RS 0.191.02.

²⁴⁰ RS 0.107.

²⁴¹ Art. 37 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.

²⁴² Art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

²⁴³ Dichiarazione fra la Svizzera e la Francia relativa al rilascio di atti dello stato civile (RS 0.211.112.434.9).

²⁴⁴ Art. 13 cpv. 3 OESC.

9.1.3 Ritardo o impossibilità di acquisire i documenti

Quando viene a conoscenza di eventi, fatti o decisioni esteri rilevanti per lo stato civile, la rappresentanza deve informarne l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, anche nel caso in cui i documenti non siano ancora tutti disponibili o manchino del tutto. Nell'ambito di tale informazione, la rappresentanza deve indicare il modo in cui è venuta a conoscenza dei fatti, il motivo per cui la trasmissione completa dei documenti non è o non è ancora possibile e i costi che cagionerebbe l'acquisizione dei documenti.

Esempio:

Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, la morte di un cittadino dello Stato d'invio va notificata senza indugio alla rappresentanza. La Convenzione non prevede tuttavia il rilascio e l'invio di un atto di morte. Succede pertanto con regolarità che è notificata una morte senza che sia disponibile del tutto o temporaneamente un atto di morte. In tal caso la notificazione della morte va trasmessa alle autorità dello stato civile in Svizzera, anche se non sono noti né il luogo né la data della morte (morte senza atto di morte), a condizione che la morte sia accertata inequivocabilmente. In occasione della trasmissione va comunicato il modo in cui l'autorità estera ha notificato la morte, se vi è la possibilità di ottenere un atto di morte e i costi connessi.

Questo modo di procedere si applica a tutti gli eventi, i fatti o le decisioni rilevanti per lo stato civile che non sono o non possono essere attestati da documenti (p. es. presa di conoscenza di un matrimonio, un riconoscimento del figlio, un divorzio ecc.). Va sempre informata la competente autorità di vigilanza e spiegato perché non sia (ancora) possibile trasmettere tutti i documenti necessari e quali costi cagionerebbe l'acquisizione dei documenti. L'informazione deve essere rapida affinché l'autorità di vigilanza possa avviare gli eventuali passi necessari (p. es. blocco del registro onde evitare la bigamia ecc.). Se non occorre trasmettere documenti è sufficiente l'informazione per e-mail alla competente autorità dello stato civile in Svizzera. I documenti disponibili vanno trasmessi con il corrispondente modulo di trasmissione, indicando il ritardo o l'impossibilità di acquisire documenti nel campo «Sonstiges / Autres» della rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation».

Successivamente spetta alle autorità svizzere dello stato civile decidere in merito alle prossime tappe e, all'occorrenza, affidare i corrispondenti incarichi alla rappresentanza.

10 Verifica dell'autenticità (contenuto) di documenti esteri

10.1 Osservazioni generali

La verifica dell'autenticità consiste nell'esaminare in modo approfondito le indicazioni contenute nel documento. Tale esame è opportuno in particolare se è noto che nello Stato in questione la quota delle falsificazioni di documenti è elevata²⁴⁵. Un esame approfondito è tuttavia opportuno anche in presenza di un sospetto concreto della rappresentanza che le indicazioni

²⁴⁵ P. es. documento di per sé autentico (firme dell'autorità di rilascio ecc.), ma il contenuto su base esclusivamente su dichiarazioni della persona interessata (p. es. il matrimonio attestato dall'atto di matrimonio estero non è mai stato celebrato).

del documento non corrispondano ai fatti²⁴⁶. In questo caso la rappresentanza raccomanda direttamente sul modulo di trasmissione 801 di far verificare il contenuto e l'autenticità del documento da un servizio di fiducia. Motiva la sua raccomandazione e indica i costi previsti per l'esame²⁴⁷.

L'apposizione di un'autenticazione o postilla su un documento estero non conferma la correttezza del suo contenuto. La verifica dell'autenticità è quindi ammessa anche se sono soddisfatte tutte le condizioni relative alla firma o al diritto dell'autorità di rilascio in riferimento alla decisione o al documento estero sullo stato civile (secondo il n. 4.3.2)²⁴⁸.

Qualora le autorità dello stato civile in Svizzera le conferiscano l'incarico concreto, la rappresentanza dispone una verifica approfondita dei documenti esteri²⁴⁹ (cfr. n. 10.2). Sussiste tuttavia anche la possibilità che la persona in questione acconsenta, su raccomandazione della rappresentanza, a una verifica volontaria dell'autenticità dei documenti presentati (cfr. n. 10.3).

La rappresentanza riscuote un anticipo per i suoi servizi ed esborsi connessi alla verifica dell'autenticità. Ricorre di regola a un avvocato di fiducia, che provvede alla verifica concreta in loco delle indicazioni sul documento (consultazione dei registri di stato civile locali, interrogazione di parenti stretti o altre persone ecc.).

L'avvocato di fiducia riassume il risultato delle sue ricerche e dei suoi accertamenti in un rapporto destinato alla rappresentanza. Quest'ultima controlla che il mandato sia stato eseguito correttamente e trasmette il rapporto all'autorità svizzera dello stato civile che le ha conferito il mandato.

10.2 Verifica su incarico delle autorità svizzere dello stato civile

La competente autorità svizzera dello stato civile può ordinare un esame approfondito dei documenti sottoposti per iscrizione in particolare nell'ambito dei suoi compiti di cui all'articolo 32 LDIP.

Un corrispondente mandato va conferito alla rappresentanza per il tramite dell'UFG/SIS sull'apposito modulo (mod. «Mandato delle autorità svizzere di stato civile alla rappresentanza svizzera»). Per ogni esame approfondito di un documento estero va conferito l'incarico preciso con le pertinenti informazioni (motivo e scopo), affinché la rappresentanza possa adempiere l'incarico senza ritardi e domande di precisazione.

²⁴⁶ P. es. la madre indicata in un atto di nascita estero non può essere la donna che ha partorito (sospetto di maternità sostitutiva) o il padre indicato nell'atto di nascita estero non può essere il padre del figlio perché non conosceva la madre al momento della concezione (sospetto di elusione dell'adozione), ecc.

²⁴⁷ Attivare la casella «Die Vertretung empfiehlt eine Inhalts- und Echtheitsüberprüfung der Urkunde durch eine Vertrauensstelle / La représentation recommande une vérification du contenu et de l'autenticité de l'acte par une instance de confiance» nella rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation».

²⁴⁸ Ad esempio anche per documenti provvisti di una postilla o del tutto esenti da formalità di autenticazione.

²⁴⁹ Art. 5 cpv. 1 lett. g OSC.

Esempio

- Verifica di un atto di matrimonio estero ai fini dell'iscrizione in Svizzera.

Mandato: sussiste una corrispondente iscrizione nel registro in loco? Le generalità del cittadino straniero corrispondono all'iscrizione nel registro estero? Le indicazioni nel documento corrispondono all'iscrizione nel registro? Sono state rispettate le disposizioni sul matrimonio in vigore in loco? ecc.

- Verifica di un atto di nascita straniero ai fini dell'iscrizione in Svizzera.

Mandato: il rapporto di filiazione indicato nell'atto di nascita è stato istituito conformemente al diritto locale? Il figlio è stato partorito dalla madre indicata nell'atto di nascita? ecc.

- Verifica dei dati dello stato civile di cittadini stranieri ai fini:

- della documentazione della nascita di un figlio avvenuta in Svizzera:

mandato: i dati dello stato civile dei genitori del figlio contenuti nei documenti presentati corrispondono a quelli del registro in loco?

- del trattamento di una domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio o di esecuzione della procedura preliminare per la registrazione dell'unione domestica della coppia XY:

mandato: lo stato civile del cittadino straniero è effettivamente «vedovo»? ecc.

- della naturalizzazione di XY:

mandato: le generalità del richiedente sul documento da verificare corrispondono a quello del registro estero? ecc.

- dell'iscrizione nel registro dello stato civile:

mandato: le indicazioni relative all'età e all'origine corrispondono a quelle fornite da altre autorità locali (ospedali, scuole, controllo degli abitanti ecc.)?

In determinati Stati le informazioni contenute nei documenti dello stato civile da verificare non sono sufficienti per eseguire un esame approfondito. Nel caso ideale vanno pertanto aggiunte ulteriori informazioni sui familiari (p. es. ulteriori informazioni sulle persone in questione, i loro genitori e altri familiari).

Se le persone in questione sono richiedenti l'asilo (permesso N), persone bisognose di protezione (permesso S) secondo l'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 66 della legge sull'asilo o se adempiono i requisiti per i rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra²⁵⁰, l'autorità dello stato civile committente deve indicarlo e osservare che la verifica va condotta con la debita prudenza (verifica discreta, ossia nessun contatto con le autorità del luogo d'origine ecc.)²⁵¹.

Varie rappresentanze dispongono di un questionario specifico per l'esame dei documenti di stato civile da parte di un avvocato di fiducia (mod. «Questionario per la verifica dei documenti relativi allo stato civile»). Il questionario permette di chiedere le indicazioni e informazioni più importanti della persona i cui documenti sono oggetto dell'esame. Se dimora in Svizzera, si

²⁵⁰ Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, RS 0.142.30.

²⁵¹ Cfr. n. 2.3.2 della DIR n. 10.19.03.01 del 1° marzo 2019 «Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)».

raccomanda che tale persona compili il questionario messo a disposizione dalla rappresentanza prima che l'autorità dello stato civile conferisca il mandato d'esame alla rappresentanza.

Per garantire la collaborazione rapida ed efficiente tra la rappresentanza e l'autorità svizzera dello stato civile, quest'ultima, quando trasmette il mandato, indica i dati di contatto (e-mail e numero di telefono) della persona responsabile del trattamento del caso. Ciò agevola la presa di contatto della rappresentanza in caso di domande.

Quando conferisce il mandato, l'autorità dello stato civile deve indicare l'ammontare della garanzia di assunzione dei costi e di un eventuale anticipo. Se la garanzia o l'anticipo sono superati, prima di proseguire i lavori la rappresentanza deve chiedere una nuova garanzia (cfr. n. 3).

Se ha bisogno di ulteriori documenti o informazioni, la rappresentanza contatta immediatamente l'autorità dello stato civile committente.

10.2.1 Mandato della rappresentanza a un servizio di fiducia

Non appena riceve il mandato di esaminare un documento estero, la rappresentanza intraprende senza indugio i passi che, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, le sembrano più opportuni. Se l'autorità dello stato civile non conferisce il mandato in modo chiaro e completo conformemente ai requisiti di cui al n. 10.2 o se manca la garanzia di assunzione dei costi, la rappresentanza chiede le istruzioni o i documenti mancanti.

Di norma la rappresentanza incarica un terzo da essa riconosciuto come persona di fiducia e che dispone della necessaria esperienza pratica e giuridica (avvocato di fiducia o altro servizio idoneo).

La rappresentanza consegna al mandatario i documenti da verificare, fornisce le informazioni necessarie all'adempimento del mandato e, se disponibile, il questionario compilato dalla persona in questione (mod. «Questionario per la verifica dei documenti relativi allo stato civile»). Informa sull'obiettivo della verifica, ossia indica quali informazioni del documento da esaminare vadano verificate in merito alla loro autenticità (in particolare l'identità della persona in questione nonché la data e il luogo dei dati di stato civile attestati nel documento). In caso di atto di matrimonio, il mandatario (p. es. l'avvocato di fiducia) deve esaminare anche se il matrimonio è legalmente conforme al diritto dello Stato in questione (età minima, ostacoli al matrimonio, competenza dell'autorità che ha celebrato il matrimonio ecc.). Va inoltre illustrato le ripercussioni di eventuali lacune (matrimonio nullo o impugnabile su richiesta di un'autorità o di un interessato).

La rappresentanza assicura che il mandatario garantisca la confidenzialità e la discrezione necessaria; a tale proposito si raccomanda di far firmare una dichiarazione scritta, in particolare se si tratta dell'esame di documenti di persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

La rappresentanza garantisce l'esecuzione accurata del mandato. Informa l'autorità svizzera dello stato civile committente sull'avanzamento della procedura, eventuali ritardi, difficoltà inattese o aumenti dei costi (ammontare superiore all'anticipo versato dalla persona in questione all'autorità dello stato civile mandante).

10.2.2 Trasmissione del risultato e utilizzazione da parte delle autorità dello stato civile

Non appena il risultato è disponibile, la rappresentanza lo trasmette, per il tramite dell'UFG/SIS, all'autorità svizzera dello stato civile committente e la informa sui costi definitivi. Tutti i documenti esaminati e la fatturazione finale vanno spediti in un unico invio con il modulo «Mandato delle autorità di stato civile alla rappresentanza svizzera».

L'autorità svizzera dello stato civile riceve il rapporto intero firmato dall'avvocato di fiducia²⁵². L'autorità di vigilanza che deve esprimersi in merito all'iscrizione dei dati dello stato civile apprezza liberamente quale forza probatoria conferire al rapporto²⁵³.

10.3 Esame approfondito volontario di un documento estero

Per accelerare la procedura di verifica dei documenti per l'iscrizione dei loro dati dello stato civile, le persone che presentano documenti esteri alla rappresentanza possono incaricare di loro spontanea volontà la rappresentanza di esaminarli in modo approfondito (cosiddetta verifica volontaria dell'autenticità). In questo caso la rappresentanza chiede un anticipo dei costi e informa la persona in questione che l'identità dell'avvocato di fiducia (o di qualsiasi altra persona cui sono affidate le ricerche) non le potrà essere reso noto. Inoltre, le persone in questione vanno informate che le spese addebitate non possono essere rimborsate e che il risultato dell'esame non è vincolante per la competente autorità svizzera dello stato civile, vale a dire che possono essere chiesti ulteriori accertamenti. Si raccomanda di far firmare alle persone in questione una dichiarazione scritta in cui accettano le conduzioni dell'esame approfondito volontario di documenti esteri (modulo DFAE).

La persona in qualità di avvocato di fiducia deve essere scelta e incaricata con accuratezza. Occorre garantire che l'avvocato di fiducia svolga il suo lavoro con la dovuta discrezione, riservatezza e affidabilità. Quando interroga le persone (p. es. familiari, vicini ecc.) deve tenere conto per quanto possibile della situazione e delle sensibilità in loco.

Se successivamente la persona in questione fa valere il diritto di consultare gli atti, i dati personali della persona di fiducia vanno oscurati.

La rappresentanza annota sul modulo di trasmissione 801 che è già stata effettuata una verifica volontaria dell'autenticità²⁵⁴ e allega il rapporto firmato dall'avvocato di fiducia all'invio dei documenti.

²⁵² Se durante le sue ricerche e gli accertamenti constata che il contenuto delle indicazioni non è corretto (p. es. il matrimonio non è stato celebrato, nonostante il documento presentato lo sostenga), l'avvocato di fiducia lo comunica alla rappresentanza nel suo rapporto. Il rapporto è quindi trasmesso all'autorità di vigilanza sullo stato civile competente in Svizzera o al competente ufficio dello stato civile, che, all'occorrenza giudica il matrimonio come non provato. Tale constatazione avrebbe la conseguenza che un figlio nato in Svizzera sarebbe nato al di fuori del matrimonio e quindi non si applicherebbe la presunzione di paternità del marito della madre. La nascita del figlio andrebbe pertanto documentata senza l'indicazione del padre finché quest'ultimo non prova la sua identità e riconosce la sua paternità.

²⁵³ L'autorità di vigilanza assicura che nell'ambito del diritto di accesso agli atti sia garantito l'anonimato dell'avvocato di fiducia. Nel rapporto, le sue generalità e la sua firma vanno obbligatoriamente annes-
site.

²⁵⁴ Attivare il campo «Freiwillige Echtheitsüberprüfung durchgeführt (Bericht beiliegend) / Procédure de vérification volontaire effectuée (Rapport en annexe)» nella rubrica «Weitere Bemerkungen und Hinweise der Vertretung / Autres remarques et informations de la représentation».

11 Acquisizione e trasmissione di informazioni sul diritto estero (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC)

Se le informazioni sui dati dello stato civile sono lacunose o insufficienti per chiarire in modo chiaro la situazione giuridica e se anche la collaborazione della persona in questione²⁵⁵ non conduce al chiarimento dei fatti, le autorità svizzere dello stato civile possono informarsi presso la rappresentanza sul diritto estero, usando il modulo «Mandato delle autorità di stato civile alla rappresentanza svizzera».

L'autorità svizzera dello stato civile richiedente espone sommariamente i fatti, trasmette tutti i documenti necessari per comprendere il caso, pone domande precise e, se del caso, fornisce istruzioni (p. es. solo estratto della legislazione dello Stato in questione).

Se necessario, la rappresentanza si rivolge alle autorità competenti dello Stato in questione o al suo avvocato di fiducia e comunica all'autorità svizzera i costi prevedibili per le ricerche. Conferisce mandati a terzi (p. es. avvocato di fiducia o autorità estere) quando ha accertato che l'autorità svizzera si assume le spese.

Come per l'esame approfondito di un documento estero, la rappresentanza garantisce che il mandato sia eseguito con la dovuta discrezione e diligenza e informa le autorità svizzere sull'andamento della procedura. Le perizie giuridiche possono essere valutate liberamente dalle autorità svizzere.

Le prestazioni della rappresentanza connesse alla raccolta di informazioni o perizie e le relative prestazioni dell'UFG/SIS sono fatturate all'autorità dello stato civile richiedente conformemente all'OESC²⁵⁶. La rappresentanza elenca i costi sul modulo ricevuto dall'autorità dello stato civile committente (mod. «Mandato delle autorità di stato civile alla rappresentanza svizzera») e lo invia a tale autorità per il tramite dell'UFG/SIS. L'autorità dello stato civile fattura successivamente i costi (comprese le proprie prestazioni), conformemente all'OESC, alla persona che ha chiesto gli accertamenti giuridici.

12 Ordinazione da parte della rappresentanza di documenti dello stato civile presso le autorità dello stato civile in Svizzera

12.1 Principio

Chiunque può chiedere presso l'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento o del luogo d'origine documenti dello stato civile sui dati che lo riguardano. Chi ha bisogno di un documento per attestare un evento di stato civile verificatosi in Svizzera (nascita, matrimonio, unione domestica registrata, morte ecc.) si rivolge all'ufficio dello stato civile che ha documentato l'evento. Se un cittadino svizzero necessita di un documento sul suo stato civile (certificato di stato civile) o sullo stato di famiglia (certificato di famiglia o di unione domestica, certificato sullo stato di famiglia iscritto), il rilascio compete all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine. Se la persona in questione non ha la cittadinanza svizzera, la comunicazione dei dati relativi

²⁵⁵ Anche se secondo l'art. 16 cpv. 1 LDIP il diritto straniero applicabile deve essere accertato d'ufficio, può essere chiesta la collaborazione dell'interessato.

²⁵⁶ Prestazioni della rappresentanza secondo l'allegato 3, n. 1.2 OESC, 75 franchi ogni mezz'ora. Prestazioni dell'UFG/SIS secondo l'allegato 4 n. 2.2 OESC, 50 franchi.

allo stato civile e lo stato di famiglia compete all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o dell'evento.

Per ordinare i documenti la rappresentanza usa il modulo «Ordine degli atti di stato civile da parte della rappresentanza svizzera (RS)».

I costi per il rilascio dei documenti sono retti dall'OESC²⁵⁷.

I cittadini svizzeri che dimorano all'estero e i cittadini stranieri che hanno registrato un evento di stato civile in Svizzera, possono ordinare i documenti svizzeri presso la rappresentanza invece che direttamente presso il competente ufficio dello stato civile. Oltre agli emolumenti ed esborsi dell'ufficio dello stato civile sono addebitati anche gli emolumenti per la trasmissione da parte dell'UFG/SIS secondo l'allegato 4 n. 1.1 OESC.

Per ordinare i documenti la rappresentanza usa il modulo «Ordine degli atti di stato civile da parte della rappresentanza svizzera».

12.2 Modalità di ordinazione

La rappresentanza verifica innanzitutto che i documenti siano richiesti dall'avente diritto. I documenti dello stato civile non possono essere ordinati per terzi salvo in presenza di una corrispondente procura della persona (p. es. titolare del documento) o dell'autorità (p. es. autorità in materia di successione).

Se sono soddisfatte le condizioni per ordinare i documenti, la rappresentanza riscuote dal richiedente, sotto forma di anticipo, gli emolumenti e gli esborsi previsti²⁵⁸.

I documenti sono ordinati inviando il modulo «Ordine degli atti di stato civile da parte della rappresentanza svizzera RS» all'indirizzo di posta elettronica dell'UFG/SIS (fis_documents@bj.admin.ch).

La rappresentanza indica il suo numero di riferimento e l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto per eventuali domande. Inoltre, annota il Cantone della competente autorità di vigilanza sullo stato civile e il circondario del competente ufficio dello stato civile (secondo l'elenco dei circondari dello stato civile).

I principali documenti che si possono ordinare sono già elencati nel modulo.

- **Certificato individuale di stato civile:** questo documento serve a comprovare i dati aggiornati relativi allo stato civile della persona in questione (compresa la filiazione e lo stato civile). Non sono elencate relazioni (p. es. coniuge, figli). Il documento è redatto in cinque lingue (tedesco, francese, italiano, inglese e spagnolo). Va ordinato presso l'ufficio dello stato civile del luogo d'origine del cittadino svizzero o del luogo di domicilio del cittadino straniero (conferma dello stato civile registrato per stranieri e apolidi). Gli emolumenti ammontano a un totale di 70 franchi²⁵⁹.

²⁵⁷ Art. 81 OSC.

²⁵⁸ Cfr. «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland».

²⁵⁹ Cfr. n. 1 «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland».

- **Certificato di famiglia:** il certificato di famiglia o di unione domestica contiene l'indicazione delle persone sposate o in unione domestica registrata e dei loro figli comuni. Se un coniuge o un partner registrato non ha figli al di fuori di questa relazione, il documento è idoneo anche per scopi successori. Il certificato è redatto in tre lingue (tedesco, francese, italiano). Va ordinato presso l'ufficio dello stato civile del luogo d'origine del cittadino svizzero. Gli emolumenti ammontano a un totale di 80 franchi²⁶⁰.
- **Atto di nascita (CIEC), atto di matrimonio (CIEC) e atto di morte (CIEC):** questi documenti certificano l'evento di stato civile (nascita, matrimonio, morte) del titolare. Sono redatti in più lingue sulla base dei corrispondenti moduli internazionali CIEC. Vanno sempre ordinati presso l'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento. Gli emolumenti corrispondono a quelli del certificato individuale di stato civile²⁶¹.

Altri documenti possono essere elencati e ordinati nel campo «Altri» (p. es. certificato di unione domestica, atto di unione domestica, certificato relativo allo stato di famiglia registrato ecc.). In caso di dubbi in merito al documento più idoneo, la rappresentanza si rivolge al competente ufficio dello stato civile.

Un'ordinazione definita «urgente» implica un aumento dell'emolumento del 50 per cento.²⁶²

La rappresentanza aggiunge inoltre un'osservazione circa la necessità di un'autenticazione o una postilla, menzionando lo Stato per il quale è necessario il documento.

Affinché l'informazione dal registro riguardi la persona giusta, la rappresentanza deve fornire, nella misura in cui necessario per il documento in questione, informazioni dettagliate sull'avente diritto o titolare del documento (p. es. per un certificato di stato civile i dati del titolare: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo d'origine, dati della filiazione).

Quando riceve il documento dello stato civile che ha ordinato, la rappresentanza confronta i costi totali con l'anticipo versato dal richiedente e riscuote eventuali costi aggiuntivi. Il documento ordinato può essere consegnato o trasmesso soltanto al titolare (persona cui è intestato il documento, titolare del documento), all'avente diritto (p. es. genitori per quanto riguarda l'atto di nascita di un figlio minore) o alla persona con procura (procura scritta del titolare).

12.3 Documenti dello stato civile dei registri gestiti fino al 2005 dalla rappresentanza

Dal 1915 al 2005 a determinate rappresentanze erano stati conferiti ulteriori funzioni inerenti allo stato civile. In tale periodo le documentazioni sono state effettuate direttamente nei registri degli eventi gestiti dalle rappresentanze in questione. Questi registri si trovano oggi nell'archivio federale. I documenti tratti da questi registri sono allestiti dall'UFSC. Per le rappresentanze elencate qui di seguito e per i registri da loro gestiti in tale periodo, i documenti dello stato civile devono essere ordinati presso l'UFSC.

²⁶⁰ Cfr. n. 1 «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland».

²⁶¹ Cfr. n. 1 «Tableau récapitulatif des émoluments en matière d'état civil à l'intention des représentations suisses à l'étranger / Zusammenstellung der Gebühren im Zivilstandswesen für die Schweizer Vertretungen im Ausland».

²⁶² Art. 6 cpv. 1 lett. a OESC.

- Rappresentanza a Pechino, Cina: registro dei riconoscimenti (1947-1986); registro dei matrimoni (1955-1986), registro degli annunci di matrimonio (1955-1986); registro delle morti (1955-1986)
- Rappresentanza al Cairo, Egitto: registro delle nascite e legittimazioni (1935-2005); registro dei matrimoni (1936-1993), registro degli annunci di matrimonio (1936-1959); registro delle morti (1936-2005)
- Rappresentanza a Teheran, Iran: registro delle nascite (1922-2005); registro dei matrimoni (1921-2002); registro delle morti (1923-2002)
- Rappresentanza a Beirut, Libano: registro delle nascite e legittimazioni (1926-2005); registro dei matrimoni (1937-1988), registro degli annunci di matrimoni (1938-1987); registro delle morti (1937-1987)
- Rappresentanza a Londra, Gran Bretagna: registro dei riconoscimenti (1915-1988)
- Rappresentanza a Damasco e Bagdad, Iraq: registro delle nascite (1962-2005); registro dei matrimoni (1958-2005), registro degli annunci di matrimonio (1958-1980); registro delle morti (1958-2005)

13 Verifica di singoli dati dello stato civile nell'ambito dell'adempimento di compiti amministrativi della rappresentanza

Oltre che ai fini dei compiti di cui all'articolo 5 OSC, la rappresentanza può far verificare singoli dati dello stato civile che tiene su persone registrate presso di essa (registro degli Svizzeri all'estero, E-VERA).

Può far verificare direttamente e gratuitamente dal competente ufficio dello stato civile al massimo due dati dello stato civile di una persona registrata. Questa procedura è limitata all'adempimento di compiti amministrativi della rappresentanza (di solito rilascio di un passaporto o di una carta d'identità) e non permette di aggiornare sistematicamente il registro degli Svizzeri all'estero al di fuori di una pratica consolare.

La rappresentanza indica (uno o due) dati incerti di una persona, ad esempio:

- controllo dell'ortografia di un cognome o nome;
- ordine dei nomi;
- data di nascita precisa;
- luogo o luoghi d'origine;
- stato civile;
- stato di vita registrato.

La domanda di verifica va inviata per posta elettronica direttamente all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine della persona in questione (se necessario per il tramite dell'UFG/SIS).

L'ufficio dello stato civile si limita soltanto a verificare i dati dubbi. Se non sono chiari più di due dati, va ordinato un certificato dello stato civile a spese del cittadino svizzero in questione.

14 Entrata in vigore e abrogazione di altre direttive

La presente direttiva entra in vigore il **1° febbraio 2020**. I seguenti documenti sono formalmente abrogati e archiviati:

Data	Titolo	Riferimento
01.01.2011	Ricezione, autenticazione, traduzione e trasmissione di decisioni e documenti di stato civile esteri	20.11.01.04
01.01.2011	Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all'estero	20.11.01.02
01.01.2011	Compendio delle regole che disciplinano le attività delle rappresentanze nell'ambito dello stato civile	20.11.01.01
05.01.2001	Procédure préparatoire du mariage de fiancés résidant à l'étranger et désirant se marier en Suisse	E.273.1 / H.I.21
28.04.2000	Nouvelles dispositions sur l'état civil et le mariage II	00-04-01
10.12.1999	Nouvelles dispositions sur l'état civil et le mariage I	99-12-04

Ufficio federale dello stato civile UFSC

Cora Graf-Gaiser